

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
DIFESA (IV)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	26
FINANZE (VI)	»	101
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	113
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	123
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	145
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	155
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	163
AFFARI SOCIALI (XII)	»	175

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	191
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	216
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	217

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (*Seguito esame e rinvio*). 3

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 12.15.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite proseguiranno e concluderanno nella seduta odierna l'esame preliminare del provvedimento.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) rammenta che le Commissioni hanno svolto sul provvedimento in discussione un ampio ciclo di audizioni dalle quali sono emerse nume-

rose criticità. Ritiene necessario comunque che le Commissioni acquisiscano, per poter esaminare in modo più adeguato e informato il disegno di legge, alcuni dati statistici, riferiti almeno all'ultimo triennio, in ordine al numero dei processi per reati contro la pubblica amministrazione e alle diverse fattispecie contestate. Osserva, infatti, che molti dei soggetti auditi si sono riferiti all'indice di corruzione presunta, mentre rileva l'esigenza che le Commissioni siano in possesso di elementi in ordine al dato accertato e non a quello percepito.

Stefano CECCANTI (PD) richiama l'attenzione su alcuni profili critici delle disposizioni contenute nel Capo II del disegno di legge in esame, in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, evidenziati anche nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento, in particolare da parte del professor Massimo Luciani e del professor Salvatore Bonfiglio.

Osserva come, dopo aver compiuto la scelta di intervenire sul finanziamento pubblico dei partiti, prevedendo, in luogo del contributo diretto, la destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF, occorra particolare cautela nell'introdurre norme che, pur ispirate dall'intento con-

divisibile di favorire la trasparenza, rischiano di rendere difficoltoso, con una serie di ostacoli burocratici, il ricorso al finanziamento privato. Cita, in particolare, l'abbassamento, previsto dall'articolo 7, della soglia oltre la quale è previsto l'obbligo della dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante e il beneficiario, il cui adempimento potrebbe determinare un onere burocratico eccessivo a carico del beneficiario a fronte di contributi di modesta entità. Per le stesse motivazioni esprime, inoltre, perplessità sull'applicazione della disciplina prevista dallo stesso articolo 7 alle prestazioni a titolo gratuito in favore dei partiti e movimenti politici.

Dichiara altresì di non condividere il divieto, previsto dal comma 2 dell'articolo 7, di ricevere contributi da parte di cittadini stranieri, ritenendo che esso mal si concili con la tendenza, sempre più diffusa ad affiliazioni politiche su base europea, ritenendo comunque irragionevole impedire a uno straniero legalmente residente in Italia di contribuire all'attività di una forza politica presente nel nostro Paese. Osserva come, al contrario, consentire agli stranieri di contribuire in tal modo alla vita politica del Paese ne favorirebbe il processo di integrazione.

Quanto all'equiparazione ai partiti politici delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati di cui all'articolo 9, osserva come tale previsione rischi di non tenere conto dell'esistenza di una pluralità di realtà associative, di natura non partitica, che si prefiggono comunque l'obiettivo di concorrere all'elaborazione delle politiche pubbliche. Ritiene, infine, vada rivista la norma di cui al comma 2 dell'articolo 9 che sancisce il divieto per ciascun partito politico di collegarsi a più di una fondazione.

Ribadisce conclusivamente di ritenere la disciplina di cui al Capo II della proposta di legge in esame mossa da intenti condivisibili ma caratterizzata da un'eccessiva rigidità.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che il provvedimento in esame, al Capo I, rechi disposizioni suscettibili di stravolgere i

capisaldi del diritto penale, in spregio dei principi costituzionali.

Dopo aver rilevato come dalle audizioni svolte sul provvedimento sia emerso, in prevalenza, un orientamento molto critico nei confronti del provvedimento – fatta eccezione per i rappresentanti degli organi inquirenti, che hanno manifestato un diverso punto di vista – osserva che alcune norme contenute nel testo stravolgono i principi di proporzionalità ed equilibrio della pena, mettendone in discussione la sua matrice costituzionale, che dovrebbe tendere alla rieducazione del condannato. Si riferisce, in particolare, ad alcuni automatismi previsti all'articolo 1, che, a suo avviso, rischiano di determinare effetti sanzionatori devastanti e sproporzionati rispetto alle condotte messe in campo.

Nel dichiararsi sorpreso che rispetto a tali iniqui automatismi l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) abbia manifestato un orientamento favorevole, richiama, al riguardo, quelle disposizioni che prevedono sanzioni di carattere perpetuo, come quelle contemplate all'articolo 1, comma 1, lettere *c*), *d*), *f*) ed *h*).

Si sofferma poi sull'articolo 1, comma 1, lettera *g*), il quale prevede che la riabilitazione ottenuta dopo una condanna per taluni reati contro la pubblica amministrazione non abbia effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici, né sull'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, prevedendo la dichiarazione di estinzione della pena accessoria quando sia decorso un termine di ben 12 anni dalla stessa riabilitazione e purché il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Fa notare come tali norme – rispetto alle quali la stessa ANAC ha manifestato perplessità, appaiano inaccettabili e testimonino la volontà, da parte della politica, di piegare gli istituti giuridici del diritto penale ai propri fini, così come avvenne in epoche passate in occasione dello scandalo cosiddetto di « mani pulite ». Ritiene quindi che l'operazione giuridica messa in campo con tali norme sia gravissima e suscettibile di produrre effetti nefasti, tenuto conto che i giudici non potranno far altro che applli-

carle, in conformità al precetto costituzionale che li vuole soggetti soltanto alla legge.

Sottolinea poi la gravità delle norme recate all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), laddove si inserisce nel codice penale un articolo 323-*ter*, con cui si introduce nell'ordinamento una causa speciale di non punibilità di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di collaborazione da parte di uno dei soggetti che li hanno commessi. Ritiene che tale intervento normativo rappresenti un vero e proprio scempio che — se in un'altra epoca poteva anche avere una sua giustificazione, essendo rivolto al contrasto del terrorismo — oggi appare assolutamente irragionevole, in quanto stravolge i principi di acquisizione delle prove e prospetta un micidiale scambio tra utilità processuale e benefici sostanziali, consentendo in sostanza di denunciare una persona per reati corruttivi magari sulla scorta di un semplice colloquio. In tal modo si stravolge infatti, a suo avviso, l'intero quadro probatorio, con il rischio di vedere strumentalizzate le posizioni delle parti in causa, in vista del conseguimento di un'impunità a favore di chi presenta denuncia entro un termine, che peraltro ritiene sia fissato in modo approssimativo.

Si sofferma poi in particolare sulla previsione recata dal comma 3 di tale nuovo articolo 323-*ter*, il quale specifica che la predetta causa di non punibilità non si applica quando sia provato che l'autodenuncia è premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato. Al riguardo fa notare come la portata di tale norma sia la conferma della sua inutilità e dei rischi a cui espone il sistema penale, atteso che si certifica su un piano normativo che essa favorirà comportamenti premeditati, i quali porteranno a denunce per calunnia, essendo troppo vaghi i requisiti richiesti per il perfezionamento della fattispecie.

Osserva altresì come, alterando completamente il rapporto tra responsabilità e pena, si rischi di mettere la giustizia nelle mani della politica, introducendo nel sistema i presupposti per una dittatura.

Auspica in conclusione che la maggioranza rifletta seriamente su tale impianto normativo, tenendo nel debito conto gli spunti importanti offerti dagli auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta, affinché si salvaguardino i principi fondamentali dell'ordinamento penale e della Carta costituzionale.

Enrico COSTA (FI), riservandosi di intervenire più dettagliatamente nel corso dell'esame delle proposte emendative, rileva alcuni elementi, all'interno della relazione al provvedimento in discussione, che ritiene condivisibili.

In particolare, osserva come nella relazione si affermi che « un ulteriore, generalizzato aggravamento delle pene principali non sia strumento strategicamente vincente. Tale intervento, del resto, non si giustificerebbe neppure con l'esigenza di assicurare tempi più lunghi per la prescrizione, dopo i sensibili aumenti sanzionatori già introdotti e le modifiche significative al regime della prescrizione apportate con la legge 23 giugno 2017, n. 103 ». Richiama poi la parte della relazione illustrativa in cui si afferma che « più utile, sul piano della prevenzione e della repressione, appare il potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento dei reati e una più severa disciplina delle sanzioni accessorie, che valga a renderne i contenuti di interdizione e divieto effettivi e dissuasivi ».

In proposito si domanda, in primo luogo, come l'attuale maggioranza possa in futuro intervenire sulla prescrizione dopo tali dichiarazioni. In secondo luogo, non comprende come, da un lato, il Governo sostenga l'inutilità dell'aggravamento delle pene, dall'altro, preveda nell'articolato del disegno di legge l'inasprimento delle pene per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione e per il delitto di traffico di influenze illecite, nonché l'aumento delle pene accessorie.

Rammenta, inoltre, che nel corso degli ultimi anni sono state più volte rimodulate le pene minime e massime riferite a tre fattispecie di reato, il reato di concussione, quello di corruzione per atto contrario ai

doveri d'ufficio e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui rispettivamente agli articoli 317, 319 e 319-*quater* del codice penale. Fa presente che, trattandosi di tre fattispecie diverse, ad esse avrebbero dovuto corrispondere diverse gradazioni di pena, essendo diverso il disvalore delle condotte ivi previste. Sottolinea come invece per le tre richiamate fattispecie penali sia attualmente prevista la medesima pena minima di sei anni di detenzione, determinandosi così un appiattimento che si ripercuote anche sulle pene accessorie.

Osserva poi come il provvedimento in esame preveda la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione anche per i reati di peculato e di abuso d'ufficio, che sono commessi dal pubblico ufficiale e non da un soggetto privato. A suo avviso, sarebbe stato più opportuno per tali fattispecie prevedere la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Fa presente, inoltre, come nella relazione al provvedimento siano indicati i dati relativi ai procedimenti per corruzione, dai quali emerge un'esiguità dei processi relativi a tale tipo di reati, a cui viene quindi correlato l'alto numero di corruttori in libertà. Ritieni che l'Esecutivo, nell'introdurre l'articolo 323-*ter* del codice penale e la figura dell'agente sotto copertura, abbia individuato l'artificio in grado di rimodulare i predetti dati. Esprime infatti la convinzione che tali norme costituiranno degli strumenti finalizzati a favorire la commissione di reati.

Segnala, quindi, come il primo comma dell'articolo 323-*ter* del codice penale, introdotto dalla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, stabilisca la non punibilità per il soggetto che denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro degli indagati e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto. A suo avviso, ciò comporterà come conseguenza che il pubblico ministero posticipi l'iscrizione nel

registro degli indagati per indurre il soggetto ad effettuare la denuncia: tale rischio avrebbe dovuto essere scongiurato con apposite previsioni.

In merito alla figura dell'agente sotto copertura, che, a suo avviso, sarebbe più corretto chiamare « agente provocatore » in considerazione del riferimento alle « attività prodromiche e strumentali » recato all'articolo 5, ritiene che anche tale figura sia stata prevista per stimolare la commissione di reati da poter perseguire, al fine di incrementare i dati statistici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la seduta delle Commissioni riunite dovrà concludersi entro le ore 13, essendo previsto per quell'ora l'inizio delle votazioni in Assemblea: invita pertanto il deputato Costa ad avviarsi a concludere il suo intervento, così da consentire all'ulteriore deputato iscritto a parlare di intervenire.

Enrico COSTA (FI) considera scorretto che la Presidenza interrompa il suo intervento, sottolineando come questa sia la prima volta in cui egli ha la possibilità di esprimere le sue considerazioni nel corso dell'esame in sede referente, lamentando inoltre la compressione nel termine di presentazione degli emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle valutazioni appena espresse dal deputato Costa, precisa di essersi limitato ad invitare lo stesso deputato ad avviarsi alla conclusione del suo intervento, per dar modo ad altri colleghi di parlare. Ricorda, peraltro, che anche nella giornata di ieri si è svolta una seduta di esame del provvedimento, nel corso della quale nessuno ha chiesto di intervenire.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione degli emendamenti, sottolinea come non sia avuta alcuna compressione del predetto termine, il quale, anzi, su esplicita richiesta dei gruppi di opposizione, è stato ampliato a lunedì 29, rispetto all'originaria proposta delle Presidenze delle Commissioni riunite di stabilirlo per venerdì 26.

Cosimo Maria FERRI (PD), chiede di intervenire sull'ordine dei lavori, per stigmatizzare il comportamento scorretto della Presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea come i deputati, prima di poter intervenire, debbano ricevere la parola dalla Presidenza. Nel caso specifico, non ritiene di poter dare la parola al deputato Ferri sull'ordine dei lavori, essendo in corso un intervento sul merito del provvedimento del deputato Costa. Il deputato Ferri potrà pertanto intervenire sull'ordine dei lavori dopo che il deputato Costa avrà concluso.

Enrico COSTA (FI), con riferimento alle osservazioni della Presidenza, lamenta come un deputato della maggioranza sia appena intervenuto fuori microfono. Stigmatizza quindi l'atteggiamento poco corretto della stessa Presidenza, la quale ha ricordato come anche nella giornata di ieri si sia svolta una seduta di esame del provvedimento, nel corso della quale nessuno aveva chiesto di intervenire, sottolineando al riguardo come la Presidenza non possa certo indicare ai deputati il momento in cui essi devono intervenire.

Tornando quindi al tema del provvedimento in esame, osserva che la cosiddetta « legge Severino » prevede per coloro che sono stati condannati per abuso d'ufficio a pene superiori a due anni di reclusione, la decadenza, se parlamentari, la decadenza e la sospensione, se amministratori degli enti locali. Rammenta che tale provvedimento, esaminato dalle Commissioni riunite I e II nel corso della passata legislatura, è stato definito « legge anticorruzione ». Preannuncia quindi la presentazione di alcune proposte emendative volte a modificare tali disposizioni, ritenendo che non siano da considerare inammissibili per estraneità di materia. Precisa che molti amministratori locali, dimessisi dopo la sentenza di primo grado per abuso d'ufficio, sono stati successivamente assolti.

Ribadisce inoltre la necessità di conoscere i dati relativi al numero di soggetti condannati in primo grado, in appello e in

Cassazione. A suo avviso la percentuale di condannati in terzo grado è molto inferiore a quella di coloro che sono stati condannati in primo grado e che, a seguito della condanna di primo grado, sono stati sospesi dall'incarico. Precisa che tali dati sono indispensabili per la predisposizione di eventuali proposte emendative.

Osserva che un ulteriore tema da approfondire è quello relativo al traffico di influenze illecite, reato, a suo avviso, privo di ogni aspetto di tassatività della norma. In proposito rammenta che anche il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione si è espresso in maniera critica sulla riformulazione di tale fattispecie prevista dal provvedimento, osservando che tale disposizione potrebbe essere valida soltanto qualora si provvedesse a precisare anche la disciplina del sistema delle *lobby*. A suo avviso, invece, con il disegno di legge in discussione il Governo aumenta soltanto le pene rendendo le norme più generiche. Ritiene, quindi, che sarebbe utile effettuare un approfondimento su tale argomento.

Andrea GIORGIS (PD) chiede alle Presidenze, in considerazione della particolare delicatezza e importanza dei temi trattati dall'intervento legislativo, di verificare la possibilità che nel prosieguo dell'*iter* siano assicurate forme ulteriori di pubblicità dei lavori, ad esempio anche attraverso la trasmissione delle sedute sulla *web-tv* della Camera.

Si associa alle considerazioni del deputato Ceccanti relative al Capo II del disegno di legge in esame, rilevando come le disposizioni in esso contenute affrontino la questione del finanziamento dei partiti politici in modo parziale. Ritiene siano maturi i tempi per una riflessione in sede parlamentare sulle modalità attraverso le quali garantire l'autonomia della politica dall'economia, essendo oramai trascorsi diversi anni dalla scelta, a suo avviso discutibile e inopportuna, di abolire sostanzialmente il finanziamento pubblico ai partiti. Osserva quindi come il disegno di legge non affronti in modo diretto tale questione, ma si limiti ad introdurre, nel-

l'intento condivisibile di assicurare la trasparenza, una serie di oneri burocratici, che renderanno sempre più difficile il ricorso al finanziamento privato, in modo che giudica inopportuno e pericoloso. Ritene come, semmai, sia necessario piuttosto interrogarsi sull'opportunità di introdurre limiti al finanziamento privato, poiché non si può consentire a soggetti che rivestono una posizione economica rilevante di condizionare le scelte delle forze politiche.

Auspica comunque un'ulteriore e approfondita riflessione sui temi in questione, in vista della presentazione degli emendamenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le questioni poste potranno essere

oggetto di ulteriore discussione in occasione dell'esame delle proposte emendative.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiuso l'esame preliminare.

Rammenta inoltre che, in base a quanto convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite del 18 ottobre scorso, il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento è fissato alle ore 12 di lunedì 29 ottobre prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo (*Esame emendamenti*)

9

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 25 ottobre 2018.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209-A Governo.

(Esame emendamenti).

Il Comitato si è riunito dalle 10 alle 10.10 e dalle 14.15 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Emendamenti C. 1209-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 10

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi (*Esame e rinvio*) 11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 10.15.

Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Emendamenti C. 1209-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Cristian INVERNIZZI (Lega), *relatore*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo

117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Emanuele FIANO (PD) chiede chiarimenti sulla compatibilità con il vigente riparto di competenze tra Stato e regioni della previsione, contenuta nell'articolo 37 del testo del decreto-legge, come risultante degli emendamenti approvati, che incide negativamente sui poteri dei presidenti delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni nel loro ruolo di vice commissari straordinari per la ricostruzione nei territori interessati da tali eventi, in quanto prevede che essi si limitino a essere sentiti, e non più a esprimere la loro intesa, rispetto a taluni provvedimenti del Commissario straordinario per il sisma.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come in questa sede il Comitato sia chiamato ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati in Assemblea e non sul testo del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) chiede di verificare se siano state presentate proposte

emendative riferite alle disposizioni da lui richiamate.

Alberto STEFANI, *presidente*, precisa che non sono state presentate proposte emendative riferite a tali disposizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 12.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, osserva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi, recanti « Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna ».

In estrema sintesi, evidenzia come le proposte di legge C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi, di analogo contenuto, prevedano che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attual-

mente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, disponendo inoltre in ordine agli adempimenti amministrativi da adottare per procedere all'attuazione del trasferimento dei due comuni.

In merito ricorda che Montecopiolo e Sassofeltrio sono due comuni che contano, rispettivamente, 1.175 e 1.445 abitanti. Il territorio dei due comuni è compreso, in parte, nell'area della Alta Val Marecchia, cui afferiscono i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello; si tratta dei sette comuni che nel 2009 sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna a seguito dell'approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 117.

Rammenta inoltre che nel corso della XVII legislatura era giunta in discussione presso l'Assemblea della Camera la proposta di legge C. 1202-915-A, recante il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna. Le due proposte in esame riproducono sostanzialmente il testo di tale proposta, con un'unica differenza, contenuta nella proposta di legge C. 1019, la quale adegua alla nuova legge elettorale, nel frattempo intervenuta, le modalità di trasferimento dei due comuni dai collegi elettorali della regione Marche a quelli della regione Emilia-Romagna, come definiti dal decreto legislativo n. 189 del 2017. L'iter della predetta proposta di legge C. 1202-915-A si interruppe senza essere approvata dalla Camera.

Segnala quindi come i provvedimenti in esame si inseriscano nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra.

Circa la sussistenza dei predetti presupposti costituzionali, i *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggrega-

zione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007, con risultato positivo, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007.

In particolare i risultati dei predetti referendum, secondo i dati della Prefettura di Pesaro e Urbino, sono stati i seguenti:

Montecopiolo: corpo elettorale: 1.124; affluenza al voto: 70,55 per cento; dati di scrutinio (con riferimento al corpo elettorale): risposte sì 57,92 per cento

Sassofeltrio: corpo elettorale: 1.273; affluenza al voto: 58,05 per cento; dati di scrutinio (con riferimento al corpo elettorale): risposte sì 50,67 per cento.

Successivamente, il Ministro per gli affari regionali ha chiesto alle due regioni interessate di esprimere il parere previsto dall'articolo 132 della Costituzione (nota 3 settembre 2007, n. 2007/841).

Il parere della regione Emilia – Romagna è stato espresso con la risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012: il parere è stato favorevole.

Non risulta invece espresso il parere della regione Marche: al riguardo rammenta che nel corso dell'esame del provvedimento nella XVII legislatura, la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere.

In tale contesto, nella riunione del 12 gennaio 2016 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali, viste le reiterate richieste di espressione del parere ed in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente attenuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per proseguire nell'iter legislativo. È stato peraltro ritenuto op-

portuno procedere allo svolgimento di un'audizione informale di esperti, al fine di acquisire la loro opinione in ordine al citato orientamento di procedere nell'esame delle proposte, anche in assenza del parere di una delle regioni coinvolte. Nella seduta del 10 marzo 2016 il Presidente ha riferito che tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione del parere da parte della regione interessata non può costituire, alla luce del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell'iter parlamentare. È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in particolare la sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come «la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato». Inoltre è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 225 del 2009), anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare *sine die* il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva.

Passando a illustrare il contenuto delle proposte di legge, l'articolo 1 di entrambe le proposte di legge dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

L'articolo 2 dispone, al comma 1, la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, insieme alle am-

ministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni.

Il comma 2 stabilisce che il commissario sia nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

La norma prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento – le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari): la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.

Inoltre, nella fase transitoria dovranno comunque essere garantiti gli interessi primari dei residenti nei territori dei due comuni, tra cui: l'incolumità pubblica; la tutela della salute; la parità di accesso alle prestazioni.

Il comma 3 specifica che anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi.

Il comma 4 stabilisce che gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecu-

zione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge.

Al comma 5 dell'articolo 2 della proposta di legge C. 1019 viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 – Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 – Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 – Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017. La proposta di legge C. 1171 fa invece ancora riferimento ai collegi elettorali previgenti alla riforma del 2017.

In tale contesto segnala come non sia invece necessario modificare le tabelle dei collegi plurinominali (tabella A2 Camera e B2 Senato), in quanto il relativo territorio è definito per aggregazione dei collegi uninominali contigui (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e comma 2, lettera *b*), della legge n. 165 del 2017).

Il comma 6 dell'articolo 2 di entrambe le proposte di legge dispone in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti, mentre il comma 7 rinvia, per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, a quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 2 del 2010 che, al comma 9-*bis* dell'articolo 4 dispone che, in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute al passaggio da una regione a un'altra, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a

livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'I-STAT.

Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la materia trattata dalle proposte di legge, rientri, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una Regione ad altra avvenga con legge della Repubblica.

Auspica, in conclusione, che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione siano definite modalità di prosecuzione dell'esame tali da consentire uno svolgimento dell'*iter* sollecito e adeguato. Fa presente che in quell'ambito sarà possibile valutare l'opportunità di richiedere nuovamente, previa fissazione di un congruo termine, al Consiglio regionale della Marche di esprimere il parere sui provvedimenti, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Precisa, tuttavia, che, qualora dovesse persistere un'inerzia della regione Marche, sarebbe a suo avviso legittimo che la Commissione proseguisse l'*iter* delle proposte di legge – come avvenuto nella precedente legislatura – considerato che si configurerebbe altrimenti un potere sospensivo o addirittura di veto della regione, inconciliabile con la natura della funzione consultiva che le è attribuita dal citato articolo 132, secondo comma.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) rileva come il Consiglio regionale delle Marche, al quale dovrà essere rivolta la richiesta di esprimere il parere, è il medesimo collegio che non ha dato seguito alle analoghe richieste avanzate nella XVII legislatura, non essendone nel frattempo intervenuto il rinnovo. Osserva, inoltre, come nella XVII legislatura l'*iter* dei provvedimenti di distacco non si sia concluso non tanto per motivi procedurali quanto per ragioni di opportunità politica.

Richiama infine l'attenzione sull'opportunità che nella documentazione predisposta dagli uffici sia ricompreso un elenco riassuntivo di tutti i comuni che hanno chiesto di essere aggregati ad un'altra regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, e dell'esito della relativa procedura.

Stefano CECCANTI (PD), nel richiamare la sua esperienza di relatore, maturata durante la XVI legislatura, su un analogo provvedimento, riguardante il distacco di comuni della Valmarecchia, limitrofi a Montecopiolo e Sassofeltrio, osserva che, pur nell'eventualità di una mancata espressione del parere del Consiglio regionale delle Marche, il Parlamento non potrebbe che prendere atto della volontà delle popolazioni interessate, espressa tramite *referendum*, e proseguire legittimamente nell'*iter* di esame dei provvedimenti in materia. Dopo aver rilevato peraltro come il distacco di tali comuni, appartenenti ad una regione a statuto ordinario, avverrebbe in vista di una loro aggregazione a un'altra regione a statuto ordinario, evidenzia come nel caso di specie non sussistano particolari elementi problematici, che sarebbero potuti al limite sorgere in caso di aggregazione di tali comuni ad una regione a statuto speciale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda con l'orientamento emerso nella seduta, preannunciando come nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

della Commissione, saranno definite le modalità attraverso le quali sarà segnalata alla presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'esigenza che il Consiglio stesso esprima il parere sul provvedimento in oggetto entro un termine che sarà ritenuto congruo, conformandosi al prin-

cipio di leale cooperazione tra livelli di governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione. C. 649 Bartolozzi (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Sui lavori della Commissione	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 12.

Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione. C. 649 Bartolozzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge a sua prima firma recante delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione (A.C. 649). Obiettivo della proposta è quello di demandare a tale istituendo organo la risoluzione delle questioni e dei conflitti di giurisdizione che sorgano nel corso di giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e dei giudici speciali.

Nell'ordinamento giuridico italiano il conflitto di giurisdizione intercorre tra

giudici appartenenti a diversi ordini giudiziari, quale quello ordinario e quello speciale, che in ogni stato e grado del processo contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione di una medesima questione.

A norma dell'articolo 362 del codice di procedura civile i conflitti di giurisdizione, siano essi positivi o negativi, possono essere pronunciati in ogni fase del giudizio, previa domanda di risoluzione alla Corte di Cassazione. La risoluzione del conflitto di giurisdizione si conclude con l'indicazione dell'organo giurisdizionale competente a giudicare. Mentre, alla stregua di quanto stabilito dall'articolo 41 del codice di procedura civile è riconosciuto il diritto della pubblica amministrazione, laddove non sia parte in causa, di sollevare un conflitto di giurisdizione negativo, al fine di sottrarre al giudice adito la decisione della lite.

Segnala che l'attribuzione della risoluzione delle questioni di giurisdizione all'esclusiva cognizione della Corte di cassazione a Sezioni unite ha determinato nell'ordinamento giuridico molteplici profilo di contrasto trascinanti, tra l'altro, nell'esercizio del sindacato della Cassazione sull'eccesso di potere giurisdizionale dei giudici amministrativi, e ciò sin dal

celebre studio elaborato nel 1929 dai presidenti della Cassazione e del Consiglio di Stato D'Amelio e Romano, sino alle più recenti pronunce concernenti il superamento dei limiti esterni della giurisdizione nel caso di contrasto con il diritto dell'Unione europea come interpretato dalla Corte di giustizia, sì da precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale (Cass. SS.UU. n. 953/2017).

Evidenzia che la questione del riparto tra la giurisdizione ordinaria e quelle amministrative, ma soprattutto le modalità di risoluzione dei conflitti, peraltro accresciuti dall'impetuosa legislazione e dalle sempre più numerose forme di riconoscimento di giurisdizione esclusiva amministrativa, lasciano impregiudicata l'esigenza di una soluzione che superi l'attribuzione alla Corte di cassazione a Sezioni Unite la cognizione sulla risoluzione dei conflitti. Invero dopo l'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato e con l'abbandono del modello monistico adottato nel 1865 agli albori del nascente ordinamento giuridico nazionale, Ludovico Mortara auspicava il completamento del sistema di giustizia amministrativa nel solco del modello francese. Dalla riforma crispina, poi seguita da molti interventi legislativi sino a giungere al codice del processo amministrativo, l'evoluzione normativa che ha un sistema di giustizia amministrativa tra i più moderni del mondo ha lasciato impregiudicata la questione di un organismo giurisdizionale supremo a composizione mista per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione.

Precisa che nell'ordinamento francese la Corte di Cassazione è comunque posta al vertice del sistema giurisdizionale, pur se non le è attribuito il compito di risolvere i conflitti di giurisdizione, affidato invece ad un apposito organo: il Tribunal des conflits, a composizione mista di consiglieri della Corte di cassazione e di consiglieri di Stato.

Tornando all'ordinamento nazionale ricorda, in via preliminare che l'articolo 37 del codice di procedura civile prevede che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica am-

ministrazione o dei giudici speciali possa essere rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

Le questioni di giurisdizione possono essere risolte in due differenti modi: in via ordinaria, dal giudice della causa con sentenza soggetta ad impugnazione (la sentenza del giudice adito sulla questione di giurisdizione può, infatti, essere, oggetto di impugnazione prima in appello e poi con ricorso alla Corte di cassazione, cui dunque spetta la parola definitiva); con un istituto specifico, il regolamento preventivo di giurisdizione (articolo 41 del codice di procedura civile), strumento che il codice fornisce per ottenere in via immediata una decisione, definitiva e vincolante, sulla questione concernente i limiti della giurisdizione dell'autorità giudiziaria, mediante ricorso diretto in Cassazione, quale organo supremo in materia ai sensi dell'articolo 374 del codice di procedura civile, senza che sulla questione di giurisdizione si pronunci il giudice adito. Rammento altresì che il regolamento di giurisdizione è istituito nella esclusiva disponibilità delle parti, con l'eccezione introdotta dal legislatore nel 2009.

L'articolo 59 della legge n. 69 del 2009 ha previsto, infatti, che il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione (cosiddetto *translatio iudicii*).

Per impedire la continua rimessione della questione tra i giudici che intendano spogliarsi della controversia adducendo, ciascuno, il proprio difetto di giurisdizione, il comma 3 dell'articolo 59 ha disciplinato il cosiddetto regolamento di giurisdizione d'ufficio. Con tale strumento – se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della cassazione – il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito; restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di

giurisdizione. La stessa disposizione è contenuta all'articolo 11 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010).

Ricorda infine che un'interpretazione restrittiva sui limiti esterni del sindacato sull'eccesso di potere giurisdizionale è adesso stata delineata dalla recente sentenza della Corte costituzionale (n. 6/2018) secondo la quale:

la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall'ottavo comma dell'articolo 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato sugli errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale, com'è evidente nella contrapposizione tra comma settimo dell'articolo 111 Cost. che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, e successivo comma ottavo, ove si specifica che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i « soli » motivi inerenti alla giurisdizione (Corte n. 204 del 2004 e n. 77 del 2007);

non sono qualificabili come propriamente di giurisdizione le questioni attinenti al rispetto dei principi di primazia del diritto comunitario, effettività della tutela, giusto processo e unità funzionale della giurisdizione; infatti, con il richiamo alla violazione delle norme dell'Unione europea o della CEDU, si vuol ricondurre al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che ne è estraneo; non vi è dubbio che debbano essere garantiti i principi di effettività della tutela e del giusto processo, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione; mentre è privo di fondamento il richiamo al principio di unità della giurisdizione, stante la non coincidenza fra unità funzionale e unità organica;

L'« eccesso di potere giudiziario », denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici;

il concetto di controllo di giurisdizione non può essere esteso con riferimento a sentenze « abnormi » o « anormali » ovvero in casi in cui si sia in presenza di uno « stravolgimento », a volte definito radicale, delle « norme di riferimento », poiché attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive, sicché alla stregua del così precisato ambito di controllo sui « limiti esterni » alla giurisdizione non è consentita la censura di sentenze con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti una interpretazione di una norma processuale o sostanziale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda.

Rileva che si tratta di un arresto giurisprudenziale che, seppur importante e proficuo ai fini di ricondurre tale peculiare sindacato al corretto riparto tra giurisdizioni, lascia impregiudicata l'esigenza di individuare un « arbitro imparziale » della giurisdizione composto da giudici provenienti dalle diverse giurisdizioni, nel solco della consolidata esperienza francese del « Tribunal des conflits ».

La proposta di legge, composta da un unico articolo, delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della proposta stessa, ad istituire il Tribunale superiore dei conflitti, mediante una serie di novelle alla disciplina attualmente contenuta nei codici di rito civile e penale, nei codici del processo amministrativo e contabile e nella normativa relativa al processo tributario. La delega dovrà essere esercitata nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi (comma 1, lettere da *a*) ad *u*)).

La lettera *a*) prevede l'istituzione, presso la Corte di cassazione, del Tribunale superiore dei conflitti quale organo giurisdizionale supremo per la risoluzione delle questioni di giurisdizione insorte nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e dei giudici speciali. La lettera *e*) ne prevede una composizione mista nel numero complessivo di dodici membri: sei magistrati provenienti dalla Corte di cassazione, tre dal Consiglio di Stato e tre dalla Corte dei conti; la presidenza del Tribunale è prevista a turno ai magistrati dei tre ordini, con rotazione annuale.

L'esercizio delle funzioni di membro del Tribunale superiore è esercitata in via esclusiva (lettera *g*)) e non è quindi compatibile con l'esercizio di ulteriori funzioni.

La lettera *f*) stabilisce la competenza degli organi di autogoverno delle rispettive magistrature per la nomina dei componenti del Tribunale superiore dei conflitti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche.

I sei magistrati di cassazione sono, quindi, nominati dal Consiglio superiore dalla magistratura; i tre membri del Consiglio di Stato sono nominati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministra-

tiva; i tre membri della giustizia contabile sono nominati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

A supporto dell'attività del nuovo organo supremo è prevista l'istituzione presso la Corte di cassazione della segreteria del Tribunale superiore dei conflitti (lettera *i*)).

Quanto alle attribuzioni del nuovo organo, la norma di delega prevede, in base alla lettera *b*), la competenza esclusiva del Tribunale superiore sulla cognizione dei conflitti di giurisdizione e del regolamento preventivo di giurisdizione.

La lettera *c*) prevede che il ricorso al Tribunale superiore dei conflitti sia ammissibile anche quando miri alla statuzione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice.

La successiva lettera *d*) riguarda la previsione delle modalità attraverso le quali il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, possa richiedere, in ogni stato e grado del processo e finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato, che il Tribunale superiore dei conflitti dichiari il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione. Attualmente il secondo comma dell'articolo 41 del codice di procedura civile già disciplina il cosiddetto difetto assoluto di giurisdizione, con la possibilità di far valere il limite del potere giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.

La particolarità di tale istituto risiede nel fatto che il difetto di giurisdizione non viene chiesto da una delle parti in causa ma da un terzo estraneo al procedimento e non costituisce un regolamento di giurisdizione, ma un mezzo per dirimere un conflitto di attribuzione, evidentemente ritenendo che l'oggetto della domanda riguardi materie riservate al potere amministrativo.

Il citato comma 2 prevede, infatti, che la pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice

ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. Trattandosi del diritto di far valere un difetto assoluto di potere giurisdizionale, tale facoltà è esercitabile senza alcuna preclusione temporale (col citato limite del giudicato), diversamente dal regolamento di giurisdizione di cui al primo comma attivabile solo entro la sentenza di merito in primo grado.

Il Governo dovrà inoltre:

disciplinare il rito del procedimento attribuito al Tribunale superiore dei conflitti, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio tra le parti (lettera *l*));

stabilire l'intervento della Procura generale della Corte di cassazione nel giudizio di fronte al Tribunale superiore dei conflitti (lettera *h*));

prevedere che l'udienza di trattazione possa tenersi con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori (lettera *m*)).

Ai sensi della lettera *n*) il Governo è tenuto a prevedere il regolamento di giurisdizione d'ufficio, attribuendo al giudice indicato quale quello fornito di giurisdizione, a seguito di declinatoria del giudice adito, davanti al quale sia riassunta la causa, il potere di sollevare d'ufficio la questione davanti al Tribunale superiore dei conflitti. Viene confermato, quindi, l'attuale istituto previsto dall'articolo 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in caso di *translatio iudicii*.

Con la lettera *p*) viene stabilita la proponibilità del rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione innanzi al Tribunale superiore dei conflitti finché non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede cautelare o di merito. Ricordo che l'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile ha previsto il termine di

preclusione della facoltà di proporre il regolamento di giurisdizione « finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ».

Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 2466 del 1996) hanno da tempo precisato che tale disposizione va interpretata nel senso che « il regolamento è precluso da una qualsiasi decisione della causa in sede di merito ma anche non sul merito » con la conseguente esclusione della possibilità del concorso del regolamento con l'appello. Secondo la Corte qualsiasi decisione del giudice adito, anche se solo limitata alla giurisdizione o altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.

La Cassazione, Sez. Unite Civili, sent. n. 1144 del 2007 (id: sent. n. 14041 del 2014) ha ritenuto che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Tuttavia, come chiarito più volte dalle Sezioni Unite, se è corretta l'affermazione che l'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa non è ostativa alla proposizione del regolamento preventivo fino alla sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura civile, le parti di una procedura cautelare ante causam (cioè anteriore all'azione di merito) non possono proporre il regolamento preventivo con l'istanza proposta ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura civile, in quanto relativo ad una causa ormai esaurita, quale è la procedura cautelare anteriore alla domanda di merito, ovvero ad una non ancora iniziata e da decidere in rapporto ad un giudizio che potrebbe anche non esservi mai: mancherebbe quindi la domanda su cui valutare la giurisdizione.

Al criterio di cui alla lettera *p*), appare collegato quello dettato dalla lettera *q*) che

attiene alla possibilità di adottare misure cautelari in presenza di un regolamento di giurisdizione. La lettera *q*) prevede al riguardo due distinte ipotesi:

se il regolamento è stato già proposto e il giudizio è sospeso, il giudice può adottare misure cautelari;

se il giudice ritiene sussistente la propria giurisdizione ma una parte dichiara di voler proporre il regolamento, lo stesso giudice, non potendo definire il giudizio con sentenza in sede cautelare (per non precludere alle parti la possibilità di chiedere il regolamento), dovrà prevedere la concessione di un termine di rinvio per consentirne la proposizione, contestualmente fissando una data per il prosieguo della trattazione.

La lettera *r*) stabilisce, nel caso di regolamento incidentale di giurisdizione, che il giudice davanti a cui pende la causa sospenda con ordinanza motivata il processo soltanto se non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, individuando i termini e le forme di riassunzione di fronte al giudice legittimato a seguito della pronuncia sulla giurisdizione. Ricordo che l'articolo 367 codice di procedura civile prevede che, a seguito della proposizione del regolamento di giurisdizione, il giudice sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.

Con la lettera *s*) si prevede che i provvedimenti giurisdizionali del Tribunale superiore dei conflitti che decidono sulla giurisdizione, resi sia in sede di regolamento sia in sede di ricorso ordinario, siano adottati sulla base di modelli sintetici di motivazione, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti.

Quanto agli effetti delle pronunce sulla giurisdizione resa dal Tribunale superiore dei conflitti, il Governo dovrà prevedere che esse:

siano vincolanti per ogni giudice e per le parti anche in un altro processo (lettera *t*));

indichino definitivamente, oltre all'estinzione del giudizio a quo, il giudice legittimato in ordine alla controversia, davanti al quale le parti possono riassumere il processo con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda (lettera *o*).

Infine, la lettera *u*) prevede l'emana- zione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di conflitti di giurisdizione e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renda necessarie.

Quanto al procedimento, il comma 2 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari, i cui pareri devono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione. È altresì prevista la cosiddetta clausola di scorrimento del termine per l'esercizio della delega, in base alla quale qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine della delega o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.

Il comma 3 prevede la possibilità per il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi, di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il comma 4 contiene la cosiddetta clausola di invarianza finanziaria in base alla quale all'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Considerato che il provvedimento in esame interessa tutte le giurisdizioni, ritiene che sia utile acquisire contributi dai diversi soggetti interessati, svolgendo quindi un ciclo di audizioni informali.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, preso atto della richiesta della collega Bartolozzi, invita tutti i gruppi a sottoporre eventuali richieste di audizione, rinviando all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Enrico COSTA (FI) ribadisce la richiesta già avanzata al Governo all'avvio dell'esame del disegno di legge C. 1189 in materia di reati contro la pubblica amministrazione, di fornire dati statistici con

riguardo al numero dei soggetti indagati per abuso d'ufficio, al numero dei processi e all'esito degli stessi. Ricorda altresì che il collega Zanettin aveva rivolto al Governo un'analoga richiesta di informazioni con riguardo al provvedimento sull'inapplicabilità del rito abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo.

Giulia SARTI (M5S), *presidente*, avverte che i dati richiesti dal collega Zanettin, appena forniti dal Governo, saranno messi a disposizione della Commissione nel più breve tempo possibile. Assicura al collega Costa di aver già provveduto a reiterare la sua richiesta di dati al Ministero della giustizia.

La seduta termina alle 12.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di esponenti del *Cambodia National Rescue Party* (CNRP) (*Svolgimento e conclusione*) 23

ERRATA CORRIGE 24

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di esponenti del *Cambodia National Rescue Party* (CNRP).

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Sam RAINSY, *ex presidente del Cambodia National Rescue Party*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi Riccardo ZUCCONI (FdI), Laura BOLDRINI (LeU), Pino CABRAS (M5S), Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), Emilio CARELLI (M5S), Ivan SCALFAROTTO (PD), Piero FASSINO, *presidente*, e Paolo FORMENTINI (Lega), per porre quesiti e osservazioni.

Sam RAINSY, *ex presidente del Cambodia National Rescue Party*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Saumura TIOULONG, *rappresentante del Cambodia National Rescue Party*, svolge a sua volta un breve intervento.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 80 del 24 ottobre 2018:

a pagina 16, seconda colonna, dopo la trentatreesima riga, inserire la frase « La Commissione approva, quindi, l'emendamento 3.1 del relatore. »;

a pagina 17, prima colonna, dopo la trentaduesima riga, inserire la frase « La Commissione approva, quindi, l'emendamento 3.1 del relatore. »;

a pagina 21, seconda colonna, alla venticinquesima riga, dopo il numero (8-00002), sostituire « Sabrina De Carlo, Formentini » con « Delmastro Delle Vedove ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 ottobre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.50 alle 12.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1201 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1</i>)	26
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	28
ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato)	68
ALLEGATO 2 (Nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)	82
ALLEGATO 3 (Tabella riassuntiva elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 9.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1201 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in merito al disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2018).

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 23 ottobre in merito al predetto disegno di legge, precisa che il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento

delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, ivi comprese quelle di cui agli articoli 10 e 11, recanti misure in materia fitosanitaria, nonché all'articolo 13, in materia di veicoli fuori uso, pile, accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio.

Ritiene inoltre opportuno, in relazione all'articolo 4, comma 4, in materia di Procura europea (EPPO), riferire più precisamente l'autorizzazione di spesa prevista anziché all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, all'attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 4.

Rileva altresì la necessità, all'articolo 7 in materia di risoluzione di controversie in materia fiscale nella UE, di inserire nel testo l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2019.

Chiarisce che all'articolo 12, in materia di emissioni nocive, i proventi assegnati alle strutture amministrative interessate sono congrui per garantire il rafforzamento dell'Autorità nazionale competente, sulla base della disciplina europea in esame.

Con riferimento all'articolo 16, in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, all'articolo 17, in materia di dichiarazioni delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, nonché all'articolo 18, in materia di Delega in materia di ispezioni di sicurezza su navi, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, conferma che agli stessi si può effettivamente far fronte con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Assicura, infine, che le amministrazioni interessate potranno adempiere ai compiti previsti dall'articolo 19, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, ivi comprese quelle di cui agli articoli 10 e 11, recanti misure in materia fitosanitaria, nonché all'articolo 13, in materia di veicoli fuori uso, pile, accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio;

all'articolo 4, comma 4, in materia di Procura europea (EPPO), appare opportuno riferire più precisamente l'autorizzazione di spesa prevista anziché all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, all'attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 4;

all'articolo 7, in materia di risoluzione di controversie in materia fiscale nella UE, appare necessario inserire nel testo l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2019;

all'articolo 12, in materia di emissioni nocive, i proventi assegnati alle strutture amministrative interessate sono congrui per garantire il rafforzamento dell'Autorità nazionale competente, sulla base della disciplina europea in esame;

all'articolo 16, in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, all'articolo 17, in materia di dichiarazioni delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, nonché all'articolo 18, in materia di Delega in materia di ispezioni di sicurezza su navi, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, si conferma che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le amministrazioni interessate potranno adempiere ai compiti previsti dall'articolo 19, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

delibera di riferire favorevolmente;

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole:* Per l'attuazione delle disposizioni

di cui al presente articolo *con le seguenti:* Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo;

2) *All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:*

al comma 3, dopo le parole: valutati in 893.750 euro aggiungere la seguente: annui;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, formula, altresì, una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, di cui ha illustrato i contenuti nella seduta dello scorso 23 ottobre.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella

seduta del 24 ottobre 2018, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Claudio BORGHI, *presidente*, esprime preliminarmente il proprio disappunto per il mancato rispetto dell'impegno formalmente assunto nella seduta del 24 ottobre dal sottosegretario Bitonci in merito alla trasmissione, entro le ore 19 di ieri, degli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella medesima seduta. Avverte infatti che la documentazione in parola è stata inviata dal Governo solo nella tarda serata di ieri e, che una volta pervenuta, la stessa è stata tempestivamente inoltrata via *e-mail* ai componenti della Commissione. In considerazione del verificarsi, non per la prima volta, di tale circostanza, comunica pertanto che è sua intenzione, ove nulla osti da parte della Commissione, indirizzare una lettera al Presidente della Camera per segnalare il fatto che il deposito, e persino la trasmissione, di documenti e pareri da parte del Governo non sempre avviene celermente ma talune volte, come nel caso del provvedimento in esame, a oltre una settimana dall'incardinamento dello stesso, rappresentando in ciò un significativo ritardo. Pur comprendendo i gravosi impegni cui sono chiamati, in particolare con l'approssimarsi della sessione di bilancio, gli uffici della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Governo nel suo complesso, evidenzia come il mancato rispetto delle scadenze rappresenta una criticità che coinvolge il buon andamento dei lavori non solo di questa Commissione ma dell'intera Assemblea. Rileva infine come si tratti di una questione di rispetto nei confronti dei colleghi commissari, degli uffici della Camera e, più in generale, di questo ramo del Parlamento e si dichiara certo che la Presidenza della Camera vorrà farsi latrice di tali osservazioni al Governo e alla Ragioneria generale dello Stato in modo tale che per il futuro sia assicurato un corretto e ordinato andamento dei lavori.

Luigi MARATTIN (PD) condivide il contenuto della lettera esplicitata dal presidente Borghi, della cui trasmissione al Presidente della Camera ravvisa pienamente l'opportunità.

Andrea MANDELLI (FI) si associa alla valutazione testé espressa dall'onorevole Marattin.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita formalmente agli atti della Commissione le note predisposte, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*) e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (*vedi allegato 2*), nonché una tabella riassuntiva elaborata dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze recante i chiarimenti trasmessi dalle varie amministrazioni interessate in relazione alle richieste formulate dal relatore (*vedi allegato 3*), che, come anticipato dal presidente Borghi, sono già state inoltrate per le vie brevi ai componenti della Commissione nella serata di ieri. Si riserva inoltre di fornire, in tempi quanto più possibile ravvicinati, gli ulteriori elementi di risposta tuttora in corso di definizione, al fine di porre la Commissione nelle condizioni di pervenire all'elaborazione di una proposta di parere che tenga conto di tutte le diverse questioni oggetto di verifiche istruttorie.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel prendere atto di tale ultima precisazione da parte della rappresentante del Governo, ritiene pertanto necessario disporre, in attesa che giungano gli ulteriori elementi di informazione indispensabili alla predisposizione di una proposta di parere da parte del relatore, una breve sospensione dell'esame del provvedimento. Avverte, altresì, che sarà sua cura informare direttamente di tale circostanza l'Assemblea, già convocata alle ore 10.30 di oggi per il seguito della discussione del provvedimento in titolo, al fine di richiedere un breve differimento dell'esame in Aula dello stesso.

Luigi MARATTIN (PD), nel prendere atto della documentazione testé depositata

dalla rappresentante del Governo, peraltro già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione nella tarda serata di ieri, osserva che giacché la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato rinvia, su una pluralità di disposizioni, alle valutazioni dei diversi Ministeri ed amministrazioni di volta in volta competenti, ritiene indispensabile che, una volta formulata la proposta di parere del relatore, venga concesso ai membri della presente Commissione un tempo congruo al fine di approfondirne compiutamente i contenuti. In tale contesto, assicura che non vi è da parte del suo gruppo alcun intento ostruzionistico, bensì semplicemente la volontà di pervenire all'espressione del parere di competenza della Commissione sulla base di una valutazione quanto più possibile attenta e ponderata dei profili di carattere finanziario recati dalle diverse disposizioni del provvedimento, ciò in considerazione non solo della obiettiva rilevanza dello stesso ma anche della numerosità delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in sede referente.

Guido CROSETTO (FdI) lamenta l'assenza di argomentazioni di ordine rigorosamente tecnico in taluni dei chiarimenti contenuti nella documentazione testé depositata, con particolare riferimento a quelli resi da singole amministrazioni di settore. Richiama, a mero titolo di esempio, le considerazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'articolo 1-ter del provvedimento, laddove viene testualmente affermato, circa la portata applicativa e gli eventuali effetti finanziari del comma 1 della citata disposizione, che « appare ragionevole ritenere » che le ulteriori competenze previste dall'articolo in esame non determinino ulteriori oneri a carico della gestione commissariale. A suo avviso, una simile indeterminazione non appare consona alla disamina rimessa alla competenza di codesta Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, assicura che, una volta formulata la proposta di

parere del relatore, sarà naturalmente concesso ai componenti della Commissione un congruo lasso di tempo al fine di prenderne compiutamente visione, ferma restando l'intenzione di pervenire – auspicabilmente in tempi ragionevoli – alla deliberazione del parere sul provvedimento in esame, onde consentire all'Assemblea di procedere prontamente all'esame dello stesso, come previsto dal calendario dei lavori.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.55.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, ad integrazione degli elementi già forniti con le note in precedenza depositate, fa presente quanto segue:

L'esenzione dal pagamento di utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova, disposta dall'articolo 3, comma 5-bis, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili; in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comune nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti agli operatori del settore;

L'INPS assicurerà idonee procedure di monitoraggio per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 4-ter per il sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando che il Fondo sociale per occupazione e formazione da cui sono attinte le risorse per far fronte al citato limite di spesa presenta le occorrenti disponibilità;

le risorse straordinarie attribuite nella misura di 5 milioni per l'anno 2018 al comune di Genova saranno destinate, come espressamente previsto dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, alla realizzazione di opere viarie di collegamento nel comune di Genova, fermo restando che lo stanziamento previsto rappresenta un limite massimo di spesa e che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili utilizzato a copertura reca le occorrenti disponibilità;

come risulta dalla relativa copertura finanziaria, gli oneri derivanti dal citato articolo 14 sono limitati ai soli anni 2019 e 2020, mentre per un mero refuso la relazione tecnica quantifica oneri a regime dall'anno 2020;

il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017, presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione presso il Ministero della giustizia di un contingente massimo di 50 unità di personale con contratto a tempo determinato disposta dall'articolo 15-*bis*, fermo restando che le risorse che residuano sul Fondo risultano comunque sufficienti a coprire gli interventi di attuazione della citata riforma;

l'articolo 32, comma 1-*bis*, che pro-roga la sospensione del pagamento delle utenze a causa del sisma verificatosi nell'isola di Ischia, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili; in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comune nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti gli operatori del settore;

le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148 intestata al capo dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania ammontano, alla data del 24 ottobre 2018, a euro 17.012.184,86 e consentiranno di assicurare l'operatività della medesima unità fino al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 32, comma 7-*bis*;

all'articolo 40-*bis*, l'utilizzo a copertura degli oneri derivanti dagli interventi straordinari per la riapertura al traffico del Viadotto Sente delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Gabriele LORENZONI, *relatore*, preso atto anche degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la se-

guente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1209-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 109 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, l'emendamento 7.400 delle Commissioni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, in materia di Commissario straordinario per la ricostruzione, l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente non appare suscettibile sostanzialmente di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima;

l'avvalimento delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico da parte del Commissario straordinario non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché i rapporti con concessionari o con società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico sono di natura facoltativa e regolati con una specifica convenzione che potrà essere stipulata nel limite delle risorse disponibili;

la modifica normativa introdotta all'articolo 1, comma 2, pur ridefinendo la composizione della struttura di supporto commissariale e ridefinendo il compenso del Commissario e quello accessorio del

personale dirigenziale non generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che, diversamente dalla formulazione originaria della disposizione, il trattamento economico fondamentale del personale comandato è a carico delle amministrazioni di provenienza;

all'articolo 1, comma 6, l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, destinato alla realizzazione di varie opere infrastrutturali, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente;

gli importi scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020, in ragione dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale contabilizzata sul saldo netto da finanziare in relazione agli importi autorizzati;

di conseguenza la differenza di 60 milioni è imputabile al fatto che in termini di fabbisogno e indebitamento netto è stato contabilizzato il netto ricavo dello stanziamento autorizzato dalla disposizione in esame;

si precisa che i parametri utilizzati per la riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono coerenti con quelli utilizzati per valutare l'impatto del predetto Fondo sui saldi di finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 6, la modifica dei tassi di interesse non determina effetti finanziari negativi in quanto, fermo restando che gli oneri sono posti a carico del concessionario del tratto autostradale, in caso di intervento dello Stato, in via di anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo del capitale più gli interessi;

in merito all'articolo 1-bis, recante misure per la tutela del diritto all'abita-

zione, si confermano i parametri e i calcoli riportati nella relazione tecnica, specificando che i costi sono posti a carico del concessionario del tratto autostradale e in caso di intervento da parte dello Stato, in anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo;

l'articolo 1-ter, recante interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento delle tratte autostradali A7 e A10 è finalizzato alla sola esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, poste a carico del concessionario, fermi restando gli obblighi contrattuali gravanti sul concessionario medesimo;

dall'articolo 2, commi 1 e 2, in materia di personale degli enti territoriali, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, non deriva alcun obbligo di stabilizzazione;

con riferimento alle medesime disposizioni si conferma la congruità delle risorse per gli interventi da finanziare, pur precisandosi che trattandosi di situazioni emergenziali il fabbisogno finanziario è oggetto di verifica periodica ai fini delle conseguenti determinazioni;

nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non è stato evidenziato l'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a fronte della corrispondente integrazione della contabilità speciale, giacché non si tratta di una riduzione del medesimo Fondo;

il Fondo per le emergenze nazionali reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo disposto dalla norma in commento non è suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà provvedere alle assunzioni previste dall'articolo 2, comma 3-bis, compatibilmente alle risorse previste nel proprio bilancio;

le economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, sono economie eventuali che potrebbero maturare sulla contabilità speciale del Commissario straordinario in relazione alle assunzioni di cui al comma 1;

all'articolo 3, commi 1 e 5, recante misure in materia fiscale, per l'esenzione dalle imposte dirette dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono stati utilizzati i dati dichiarativi – di cui il Dipartimento delle finanze dispone – dei soggetti coinvolti dal crollo del Ponte Morandi;

pertanto la stima della perdita di gettito ai fini delle imposte dirette è stata effettuata considerando i redditi dei fabbricati dichiarati da tali soggetti;

per ciò che riguarda l'esenzione IMU/TASI, sulla base delle ordinanze sindacali di sgombero l'Agenzia delle entrate ha fornito i puntuali dati catastali utili a calcolare la base imponibile ai fini IMU/TASI; la stima è stata quindi effettuata dal Dipartimento delle finanze considerando le aliquote deliberate dal comune e le esenzioni vigenti, in particolare quella per l'abitazione principale;

si evidenzia che al comma 5 del medesimo articolo 3 la quantificazione della quota di minori entrate da ruoli relativi a tributi non erariali è stata effettuata considerando tutti i debiti non ancora riscossi affidati all'agente della riscossione e riferiti alla platea di contribuenti interessata dalle ordinanze sindacali di sgombero, complessivamente pari a oltre 30 milioni di euro, distinti per anno di iscrizione a ruolo e tipologia di ente creditore; sulla base della applicazione della curva storica di riscossione, determinata attraverso criteri storico-statistici e applicata in base alla vetustà dei crediti, è stato determinato il flusso di riscossioni atteso fino a tutto il 2019, quantificato in circa 0,59 milioni di euro e ripartito in circa 0,15 milioni di euro nel 2018 e 0,44 milioni di euro nel 2019;

la mancata previsione, al comma 4 del medesimo articolo 3, di un termine

finale – per quanto riguarda l'applicazione dell'esenzione agli immobili dichiarati inagibili – si giustifica in ragione del fatto che l'esenzione ai fini delle imposte sulle successioni, imposte e tasse ipotecarie e catastali e di bollo è legata esclusivamente alla condizione oggettiva dell'immobile (inagibilità), che va verificata al momento in cui risulta integrato il presupposto per l'applicazione delle imposte indirette; pertanto, solo al venir meno della condizione di inagibilità dell'immobile, le imposte indirette saranno dovute secondo il loro regime ordinario;

si conferma comunque l'assenza di effetti finanziari derivanti dal citato comma 4, trattandosi di entrate non incluse nei tendenziali di bilancio;

l'esenzione dal pagamento di utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova, disposta dall'articolo 3, comma 5-*bis*, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili;

in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comunque nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti agli operatori del settore;

stante la formulazione dell'articolo 4, in materia di sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, sarà il Commissario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018, a quantificare il contributo da riconoscere alle imprese danneggiate in base ai soggetti aventi diritto;

si conferma in ogni caso la disponibilità delle risorse finalizzate dall'articolo 4 nell'ambito delle risorse destinate all'emergenza;

le risorse attinte dal Fondo sociale per occupazione e formazione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini dell'integrazione della contabilità speciale del Commissario straordinario disposta dall'articolo 4, comma 2, non incidono su impegni di spesa o

programmi di spesa previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

le risorse destinate, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, nella misura di 35 milioni di euro per il 2018, all'erogazione di indennità per gli operatori economici danneggiati dall'evento di Genova costituiscono un limite massimo di spesa;

si conferma la disponibilità nel bilancio INAIL delle risorse pari a 25 milioni di euro destinate a progetti di investimento e di formazione;

l'INPS assicurerà idonee procedure di monitoraggio per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 4-*ter* per il sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando che il Fondo sociale per occupazione e formazione da cui sono attinte le risorse per far fronte al citato limite di spesa presenta le occorrenti disponibilità;

la riduzione di 23 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2019 prevista dall'articolo 5, in materia di trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità, sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non incide sul contributo dello Stato per il rinnovo contrattuale del settore del TPL nelle Regioni a statuto speciale;

inoltre, in riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, che prevede alla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, si chiarisce che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente;

si confermano le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto, posto la natura dell'onere e la

necessità di provvedere con estrema urgenza al rinnovo del parco mezzi pubblici utilizzati nel comune di Genova;

le risorse straordinarie attribuite nella misura di 5 milioni per l'anno 2018 al comune di Genova saranno destinate, come espressamente previsto dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, alla realizzazione di opere viarie di collegamento nel comune di Genova, fermo restando che lo stanziamento previsto rappresenta un limite massimo di spesa e che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili utilizzato a copertura reca le occorrenti disponibilità;

appare necessario assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, che prevede la concessione a titolo gratuito per la durata di 30 anni, a favore del comune di Genova, dell'area demaniale marittima ivi indicata, eliminando la gratuità della concessione e introducendo comunque una clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 6, in materia di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, si confermano gli importi contabilizzati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tenuto conto del carattere di urgenza della misura e dei poteri, anche di natura espropriativa, riconosciuti dalla norma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immediata esecuzione degli interventi;

all'articolo 6, comma 1, l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità;

si confermano inoltre le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto, posta la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione di sistemi infor-

matici per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della città di Genova;

le assunzioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorizzate dall'articolo 6-*bis*, corrispondono a vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti e non determinano pertanto posizioni soprannumerarie;

gli oneri relativi alle misure in materia di trasporto di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 7 rappresentano limiti massimi di spesa e pertanto appare necessario formulare più puntualmente le citate disposizioni, in modo da far risultare che i benefici ivi previsti sono concessi nei limiti delle spese autorizzate;

al comma 2-*quinquies* dell'articolo 7 appare necessario allineare la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari all'effettivo ammontare degli oneri per gli anni 2018 e 2019 derivanti complessivamente dai commi 2-*bis* e 2-*ter* del medesimo articolo;

riguardo al profilo temporale e al rispetto del limite di spesa, l'articolo 8, recante istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, rinvia all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006; pertanto la relativa procedura di attuazione con la presentazione di istanze di accesso, il preventivo riconoscimento dell'importo agevolato con la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei soggetti, e la fruizione tramite uno specifico codice tributo consentono di assicurare il rispetto dei limiti normativi e di spesa previsti per fruire dell'agevolazione in esame;

all'articolo 9, in materia di riparto IVA nei porti dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, la misura prevista a favore della medesima Autorità ha una funzione compensativa/solidaristica dei danni derivanti dall'evento e comunque di durata limitata e, in ogni caso, il riparto annuale avviene sempre su somme non certe e quindi i futuri proventi

non dovrebbero essere stati utilizzati per assumere impegni finanziari a valere su tali risorse;

le risorse giacenti sui conti correnti bancari accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa, da utilizzare per consentire all'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale di corrispondere per gli anni 2018, 2019 e 2020 al soggetto fornitore di lavoro un contributo per le minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non comporta una dequalificazione della spesa attese le originarie finalità cui le medesime risorse erano destinate a legislazione vigente;

il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova, previsto dall'articolo 9-*bis*, sarà realizzato nell'ambito delle risorse di cui dispone il Commissario straordinario in contabilità speciale, tenendo conto di tutte le attività che lo stesso Commissario è tenuto ad adempiere, fermo restando che l'Autorità di sistema portuale e gli altri soggetti interessati individueranno poi nei rispettivi bilanci le ulteriori risorse da destinare a tali finalità;

l'Autorità di sistema portuale provvederà all'erogazione a favore del soggetto fornitore di lavoro del contributo previsto dall'articolo 9-*ter* nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, tenendo conto delle altre attività a cui deve provvedere;

all'articolo 12, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), si fa presente che il personale assegnato all'Agenzia, pari a 122 unità, al netto di quello previsto dal comma 14 che verrà selezionato con le modalità disciplinate dal medesimo comma, sarà assunto mediante apposita selezione pubblica;

gli oneri derivanti dal predetto articolo 12 sono pari a 22,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, avendo considerato il 2020 quale anno a regime in cui dovrebbero essere completate le assun-

zioni autorizzate ai sensi del comma 15; pertanto le previsioni per gli anni successivi risultano essere pari a 22,3 milioni di euro; peraltro le retribuzioni del comparto ENAC previste per il personale dell'ANSFISA non sono soggette ad automatismi retributivi, fatto salvo quanto potrà essere successivamente stabilito da futuri contratti o interventi normativi;

le attività ispettive trasferite dalla Commissione permanente per le gallerie ai sensi dell'articolo 12, commi 4-*bis* e 4-*quarter*, potranno essere svolte dall'ANSFISA senza l'attribuzione di ulteriori risorse, fermo restando che con il decreto previsto dall'ultimo periodo del comma 4-*bis* saranno definite le tariffe da porre a carico dei soggetti gestori delle gallerie determinate sulla base del costo effettivo del servizio i cui introiti saranno utilizzati per finanziare la predetta attività ispettiva;

all'articolo 13, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, si conferma che il Dicastero interessato provvederà al funzionamento del predetto archivio informatico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 14, che prevede un monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di beni immobili culturali, l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio, istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità;

l'utilizzo del sistema BIM (*Building Information Modeling*), che consente ai gestori delle infrastrutture stradali e autostradali di fornire dati utili per il monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture, di cui all'articolo 14,

comma 1, è compatibile con le risorse umane e strumentali in dotazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

come risulta dalla relativa copertura finanziaria, gli oneri derivanti dal citato articolo 14 sono limitati ai soli anni 2019 e 2020, mentre per un mero refuso la relazione tecnica quantifica oneri a regime dall'anno 2020;

all'articolo 15, che autorizza l'assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla copertura, per 6,660 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione, si fa presente che dette entrate, nell'esercizio finanziario 2018, non risultano stabilizzate ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2019; inoltre le predette entrate sono state già utilizzate a copertura (in quota parte) e con le medesime modalità nella legge di bilancio 2018, per precedenti assunzioni del Ministero; inoltre, sulla base dell'andamento storico delle entrate si può ragionevolmente ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale, preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE sul nuovo modello di patente europea di guida nonché le assunzioni disposte dalla legge di bilancio 2018;

con riferimento alla copertura per 0,597 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del soppresso Registro italiano dighe (RID), si fa presente che le predette entrate risultano prudenzialmente stabilizzate per una quota inferiore a quanto affluisce annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, pertanto sussistono margini tali da garantire la copertura del provvedimento;

il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017, presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione presso il Ministero della giustizia di un contingente massimo di 50 unità di personale con contratto a tempo determinato disposta dall'articolo 15-bis, fermo restando che le risorse che residuano sul Fondo risultano comunque sufficienti a coprire gli interventi di attuazione della citata riforma;

all'articolo 16, in materia di competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e in materia di tariffe e di sicurezza autostradale, la rimodulazione degli stanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione a fini di copertura finanziaria per gli anni 2018 e 2019 non comporta criticità per la realizzazione degli interventi programmati, tenuto conto della spesa sul medesimo Fondo;

all'articolo 16, comma 1-bis, in merito all'assunzione di personale da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare che la medesima Autorità provvede all'acquisizione delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1;

gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale « San Michele sull'Adda » di Paderno D'Adda, di cui all'articolo 16-bis, sono inclusi tra quelli a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma tra MIT e RFI nell'ambito della voce « *Upgrading* infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano » e, dunque, non comportano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica;

all'articolo 18, in materia di funzioni del Commissario straordinario per i territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma

del 21 agosto 2017, si precisa che la facoltà contrattuale posta in capo al Commissario potrà essere esercitata in relazione alle esigenze che potranno essere determinate dalla necessità di ricorrere alla convenzione *de quo*, valutate dallo stesso Commissario, tenendo conto delle risorse disponibili sulla contabilità speciale in relazione anche alle altre attività e interventi previsti dal decreto-legge in esame;

all'articolo 19, in materia di contabilità speciale per gli eventi sismici dell'isola di Ischia, si fa presente preliminarmente che alcune voci di spesa previste non sono di natura obbligatoria e pertanto potranno essere sostenute solo in relazione all'effettiva disponibilità di risorse non programmate formalmente e non impegnate sulla contabilità speciale del Commissario;

peraltro, in relazione ai contributi, si precisa che comunque gli stessi trovano un limite nelle disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale;

la quantificazione dei relativi oneri potrà essere definita in un quadro complessivo di fabbisogno solo a seguito della ricognizione dei danni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018;

l'utilizzo per l'attuazione dell'articolo 19 delle risorse confluite nella contabilità speciale non pregiudica gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia, di cui all'articolo 24, si conferma l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di sostenere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le amministrazioni interessate possono effettivamente svolgere gli adempimenti previsti dall'articolo 25, in materia

di procedure di condono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la disposizione di cui all'articolo 26, in materia di ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017, è analoga a quella in vigore già da due anni per il Centro Italia e le modalità per l'erogazione del contributo ivi previsto saranno stabilite dal Commissario straordinario;

la Struttura di missione e l'Anagrafe anticorruzione previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 potranno adempiere ai compiti previsti dall'articolo 29, in materia di legalità e trasparenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la quantificazione puntuale dell'ammontare della spesa per gli interventi previsti dall'articolo 30, che prevede un contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata, potrà essere definita solo a seguito della ricognizione dei danni; in ogni caso, i contributi non potranno che essere erogati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale;

all'articolo 31, in materia di struttura del Commissario straordinario, l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, non appare sostanzialmente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima;

all'articolo 32, in materia di proroghe e sospensione di termini in relazione al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, laddove si prevedono possibili assunzioni, trattandosi di personale destinato a sod-

disfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, non deriva alcun obbligo di stabilizzazione;

l'articolo 32, comma 1-*bis*, che proroga la sospensione del pagamento delle utenze a causa del sisma verificatosi nell'isola di Ischia, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili;

in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comunque nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti gli operatori del settore;

le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148 intestata al capo dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania ammontano, alla data del 24 ottobre 2018, a euro 17.012.184,86 e consentiranno di assicurare l'operatività della medesima unità fino al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 32, comma 7-*bis*;

all'articolo 33, in materia di sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che la relazione tecnica contiene un refuso, giacché le maggiori entrate attese per gli anni 2021 e 2022 sono pari a 0,95 milioni di euro per ciascun anno;

all'articolo 45, comma 1, risulta conseguentemente necessario, alla lettera *a*), ridurre la copertura prevista a carico delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3 e 33, per un ammontare pari a 400 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e, alla lettera *f*), aumentare corrispondentemente di 400 mila euro per i medesimi anni la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;

in merito alle stime fornite dall'Agenzia delle entrate sulle utenze interessate dalla sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che le stime si basano sui dati prelevati sull'ultima edizione luglio 2016 dall'Annuario 2015 predisposto dalla RAI;

all'articolo 35, in materia di sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento in relazione al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, con riferimento alla quantificazione delle minori entrate si precisa che la stessa è stata effettuata analizzando il flusso di riscossione registrato nella provincia di Napoli nel periodo 2015-2018 e determinando un valore di riscossione annuale per abitante pari a circa 68 euro;

tale valore è stato applicato alla popolazione dei comuni coinvolti dalla misura di sospensione (pari a 30.850 abitanti) determinando un valore stimato di riscossione annuale pari a circa 2 milioni di euro;

l'impatto nel 2018 è stato limitato a circa 0,3 milioni euro in ragione del fatto che si è osservato, in analoghe situazioni ed interventi, che il flusso di pagamenti non si arresta immediatamente per il trascinarsi dei pagamenti rateali o comunque effettuati con canali remoti;

l'articolo 37, recante misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo anzi la possibilità di considerare definitive alcune strutture temporanee e limitando quindi le esigenze finanziarie per la delocalizzazione delle attività agricole e zootecniche;

l'ampliamento delle voci di spesa per attività professionali che possono essere ammesse al finanziamento agevolato per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 37, comma 1, lettere *b-bis*) e *c-quater*), è configurato in termini facoltativi per il Commissario, fermo restando che la spesa deve trovare in ogni caso copertura nell'ambito delle risorse disponibili per la ricostruzione privata;

l'integrazione dei componenti della cabina di coordinamento della ricostruzione, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *0a*), non incide sui profili di neutralità finanziaria della disposizione poiché resta ferma anche per tali soggetti la

previsione secondo cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 38, recante rimodulazione delle funzioni commissariali, si conferma che l'onere relativo al compenso del Commissario straordinario posto a carico della contabilità speciale è compatibile con le risorse finalizzate al funzionamento della struttura;

si fa presente, al riguardo, che la contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario presenta un ammontare di risorse pari a euro 1.035.407.978,85;

l'articolo 39-*ter*, che abilita i competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, sarà attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti che possono rientrare nelle attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte;

il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto alla Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 40-*bis*, l'utilizzo a copertura degli oneri derivanti dagli interventi straordinari per la riapertura al traffico del Viadotto Sente delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

si conferma la neutralità dell'articolo 42 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) per i profili di cassa, in quanto la norma fa riferimento a residui già scontati in precedenti esercizi finanziari e già considerati nei vari cronoprogrammi di pagamento;

peraltro, proprio a tal fine, la norma stabilisce che l'attribuzione delle risorse debba avvenire entro il 31 dicembre 2018;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 7 del 2015, utilizzate per gli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri concernenti la progettazione di scuole innovative derivano da economie di spesa che si realizzeranno nel biennio 2019-2020, in quanto i programmi di investimento a cui tali risorse sono collegate (costruzione di nuove scuole da parte dell'INAIL) saranno realizzati non prima di 2 anni e mezzo;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 7 del 2015, utilizzate per gli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri concernenti la progettazione di nuovi poli per l'infanzia derivano da economie di spesa che si realizzeranno nel biennio 2019-2020, in quanto i programmi di investimento a cui tali risorse sono collegate (costruzione di poli innovativi per l'infanzia da parte dell'INAIL) saranno realizzati non prima di 2 anni e mezzo;

rilevata la necessità di sopprimere il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 34 (sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: è concessa a titolo gratuito con le seguenti: può essere concessa;

aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 7:

al comma 2-bis, le parole: in misura sono sostituite dalle seguenti: fino alla misura e le parole: pari a sono sostituite dalle seguenti: nel limite di;

al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019;

all'articolo 16, comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: , acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.

all'articolo 34, comma 1, sopprimere il quinto periodo.

All'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 con le seguenti: a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;

alla lettera f) sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 con le seguenti: a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000 ».

Claudio BORGHI, *presidente*, come in precedenza convenuto, sospende pertanto nuovamente la seduta al fine di consentire ai membri della Commissione di appro-

fondire il contenuto della proposta di parere testé formulata dal relatore.

La seduta, sospesa alle 11.05, riprende alle 12.10.

Luigi MARATTIN (PD), nel ringraziare gli uffici della Commissione, che hanno lavorato in condizioni difficili e precarie, dovute al ritardo con cui il Governo ha fornito i chiarimenti richiesti, segnala che persistono ancora lacune in merito alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento. Evidenzia, quindi, che mancano elementi essenziali per procedere a una valutazione consapevole del testo del decreto-legge risultante dalle modificazioni apportate dalle Commissioni VIII e IX. Concludendo e riservandosi di entrare nel merito delle singole questioni in un successivo intervento, chiede che si svolga un'ulteriore fase interlocutoria con il Governo.

Andrea MANDELLI (FI), evidenziando che il documento contenente i chiarimenti del Governo è estremamente lacunoso, segnala che la situazione è aggravata dal fatto che la città di Genova sta aspettando con ansia che sia approvato il provvedimento in esame. Denuncia l'incapacità del Governo di produrre un documento che contenga i chiarimenti richiesti. Segnala, altresì, la difficoltà del proprio gruppo, che, da una parte, spera di dare al più presto una risposta alla città di Genova e, dall'altra, si trova nella condizione di non riuscire a capire cosa il Governo voglia fare in merito.

Guido CROSETTO (Fdi) evidenzia che, anche se si sta parlando di cifre che, rispetto alla manovra di bilancio, sono modeste, le risposte del Governo sono raffazzonate e sciatte e che la Commissione bilancio non può accettare di votare proposte di parere che contengono mere ipotesi. Chiede, pertanto, di rinviare alla prossima settimana l'esame in Assemblea, in attesa di una risposta seria da parte del Governo sulle questioni sollevate dal relatore.

Gabriele LORENZONI, *relatore*, ritiene invece che i dati forniti dal Governo siano sufficienti ai fini dell'espressione del parere.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), a nome del proprio gruppo, ritiene che si possa proseguire con l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN (PD), entrando nel merito delle questioni che restano ancora senza risposta e che ha avuto tempo di esaminare, evidenzia che il Governo non ha fornito sufficienti chiarimenti in merito al rilievo sull'articolo 8, relativo alla zona franca urbana, rispetto al quale non risultano pervenuti i chiarimenti del Dipartimento delle finanze.

Quanto all'articolo 15-*bis*, in merito alle assunzioni presso il Ministero della giustizia – di cui non comprende l'attinenza con il provvedimento in esame – segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto ulteriori elementi informativi allo stesso Ministero, le cui valutazioni tuttavia non risultano essere pervenute.

In merito all'articolo 4-*ter*, in materia di sostegno del reddito dei lavoratori, segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali rassicurazioni in merito alla capienza del Fondo sociale per occupazione e formazione. Nonostante le rassicurazioni della sottosegretaria Castelli, chiede se esista un documento con cui la Ragioneria generale dello Stato attesti la capienza del citato Fondo.

Oltretutto, evidenzia che il medesimo articolo 4-*ter* sembra attribuire un diritto soggettivo ad alcune categorie di lavoratori coinvolti nell'evento del crollo del ponte Morandi, ma non capisce come ciò sia compatibile con la previsione di un limite di spesa.

Relativamente alle contabilità speciali che hanno la finalità di supportare gli interventi per la città di Genova e l'isola di Ischia, evidenzia che non sono identificate chiaramente i flussi in entrata e in uscita da tali contabilità speciali, in quanto gli

oneri non sono quantificati puntualmente, segnalando anche il rischio dell'assenza di tracciabilità delle risorse.

Infine, osserva che le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, rispetto alle quali manca una puntuale quantificazione degli oneri, sovvertono il sistema delle tutele giurisdizionali. A tale proposito, evidenzia che la citata norma, prima che sia concluso il procedimento giudiziario, dichiara colpevole del crollo del ponte Morandi la società concessionaria, la quale è tenuta a pagare le spese che saranno sostenute. Tuttavia, si chiede cosa succederà se il procedimento giudiziario non si concluderà con la condanna della società concessionaria.

Andrea MANDELLI (FI) a quanto evidenziato dal deputato Marattin aggiunge che il Governo non ha dato risposta al rilievo in merito all'articolo 2, comma 3-*bis*, relativo alle assunzioni presso l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Segnala, inoltre, che la previsione nella proposta di parere del relatore della condizione che inserisce la clausola di invarianza finanziaria all'articolo 5, comma 3-*ter*, sembra essere un artificio per avere un salvacondotto e proseguire con l'esame del provvedimento. Concludendo, osserva che le risposte del Governo sono state poche e vaghe e spesso si sono concretizzate in auspici, piuttosto che in veri e propri chiarimenti. Pertanto, a nome del proprio gruppo, dichiara l'insoddisfazione rispetto alle condizioni in cui il Governo ha costretto la Commissione a lavorare.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), rilevando l'assenza di una compiuta risposta da parte della Ragioneria generale dello Stato alle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione, segnala in particolare tre questioni sulle quali desidera ricevere precisi elementi di riscontro.

Innanzitutto desidera ricevere una quantificazione del costo derivante dalla tutela del diritto all'abitazione riconosciuto dall'articolo 1-*bis*, non ritenendo sufficiente una generica risposta sulla con-

sistenza complessiva delle risorse, anche in considerazione della presenza di ulteriori oneri coperti a valere sulle medesime risorse.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, comma 3-*bis*, relativo all'assunzione di 20 unità di personale a tempo determinato da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, rileva come la risposta del Governo in merito alla sussistenza delle necessarie risorse nel bilancio dell'Autorità stessa sia totalmente apodittica, non essendo specificata l'entità delle occorrenti risorse.

Si sofferma infine sull'articolo 5, comma 3-*bis*, relativo alla realizzazione delle opere viarie individuate nel piano strategico della mobilità genovese, per sottolineare l'enorme rilevanza della ricostruzione di un efficiente reticolo viario, obiettivo che non deve essere limitato a causa della insufficienza delle risorse disponibili e della realizzazione di altri impegni già programmati a valere su dette risorse.

Guido CROSETTO (FdI) chiede che la rappresentante del Governo fornisca almeno una risposta alle questioni segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Claudio BORGHI, *presidente*, pur stigmatizzando l'accaduto, ricorda incidentalmente come la presentazione di risposte non sempre esaustive da parte del Governo sia un evento già verificatosi anche nelle precedenti legislature.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito, procede a una rapida verifica delle questioni che risultano ancora prive di adeguato riscontro.

Con riferimento alle assunzioni presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 15-*bis*, conferma che quanto precedentemente dichiarato in ordine alla sussistenza, nel Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di risorse sufficienti sia per far fronte a dette assunzioni sia per il completamento della citata riforma, corrisponde a quanto comunicato al riguardo dallo stesso Ministero della giustizia.

In merito alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 4-ter, assicura, secondo quanto affermato dall'INPS, che il medesimo Istituto provvederà al monitoraggio necessario a garantire il previsto limite di spesa e che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.

Luigi MARATTIN (PD) chiede di avere una nota scritta della Ragioneria generale dello Stato che confermi quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI osserva che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto includere nella sua nota la risposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in quanto questa è pervenuta in un momento successivo alla chiusura della nota.

Prosegue riservandosi di accertare le questioni sollevate in merito all'anticipazione delle risorse per le attività di ricostruzione del ponte Morandi, di cui all'articolo 1, comma 6.

Per quanto riguarda infine le risorse relative all'istituzione della zona franca urbana nella Città metropolitana di Genova, di cui all'articolo 8, evidenzia che quelle necessarie per gli anni successivi al 2018 verranno stanziare nella prossima legge di bilancio.

Luigi MARATTIN (PD) chiede se le risorse, che verranno stanziare nella legge di bilancio, alle quali fa riferimento la rappresentante del Governo saranno volte complessivamente al finanziamento di tutte le zone franche urbane o solamente a quella di Genova.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che nella prossima legge di bilancio verrà completato il finanziamento della zona franca urbana nella Città metropolitana di Genova.

Conclude riservandosi di approfondire le questioni relative alle misure per la tutela del diritto all'abitazione, di cui all'articolo 1-bis, e alle assunzioni presso

l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, di cui all'articolo 2, comma 3-bis.

Francesco BOCCIA (PD) ricorda al presidente e ai colleghi alla prima esperienza parlamentare che in passato, nei casi in cui la Ragioneria generale dello Stato non era in grado di fornire risposte puntuali ai quesiti posti dalla Commissione bilancio, è sempre stato sospeso l'esame del provvedimento, indipendentemente dalle conseguenze che questo potesse avere sui lavori dell'Assemblea. Anche in questa circostanza, nonostante gli sforzi degli uffici, ritiene opportuno riconoscere che l'assenza di numerose risposte da parte delle competenti amministrazioni ha impedito alla Ragioneria generale dello Stato di chiarire tutte le questioni sollevate dalla Commissione.

Consiglia pertanto di seguire anche oggi le modalità operative adottate in passato, per evitare che l'approvazione di un parere non adeguatamente meditato, fondato in parte su spiegazioni esclusivamente orali, possa poi costringere a una successiva deliberazione allo scopo di correggere errori contenuti nel parere.

Claudio BORGHI, *presidente*, assicura che sarà concesso al Governo il tempo necessario per fornire risposte esaurienti.

Roberto CASSINELLI (FI) sottolinea come l'aspetto finanziario del provvedimento in esame costituisca un punto fondamentale dello stesso e come sia imprescindibile fugare ogni possibile dubbio in merito alla consistenza delle risorse attribuite al Commissario straordinario, affinché questo possa svolgere il proprio compito in maniera efficace e fattiva.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta, per consentire alla rappresentante del Governo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori sulle questioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 13.15.

La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che il Fondo sociale per occupazione e formazione reca le risorse sufficienti per l'utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per il 2018, disposto dall'articolo 4, comma 2, e, nella misura di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019, disposto dall'articolo 4-ter, comma 4.

Assicura inoltre che il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario reca sufficienti risorse per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di cui all'articolo 15-bis, nonché per il completamento della riforma in corso di attuazione.

Luigi MARATTIN (PD) ribadisce la necessità di acquisire una nota della Ragioneria generale dello Stato che riassume formalmente in maniera compiuta i chiarimenti forniti dalle varie amministrazioni.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, pur in mancanza di una nota della Ragioneria generale dello Stato che fornisca organicamente risposta a tutte le richieste di approfondimenti, assicura di avere tutta la documentazione necessaria a supportare quanto testé affermato.

Luigi MARATTIN (PD) chiede quindi se il Governo intenda presentare, anche in un momento successivo, una ulteriore nota scritta della Ragioneria generale dello Stato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che verrà predisposta per l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento conterrà anche quanto emerso nel corso del presente dibattito.

Luigi MARATTIN (PD) osserva pertanto che la Camera dei deputati approverà il provvedimento in assenza di una esauriente nota scritta della Ragioneria generale dello Stato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che restano agli atti della Commissione le dichiarazioni del Governo.

Prosegue quindi sottolineando come l'onere derivante dall'anticipazione delle somme per la realizzazione delle opere di ricostruzione del ponte Morandi sono già interamente coperte, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Quando il concessionario del tratto autostradale alla data del crollo del ponte verserà quanto dovuto per le spese di ricostruzione si registrerà un risparmio di spesa.

Conferma che l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha nel proprio bilancio le disponibilità necessarie per far fronte alle assunzioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, senza che ciò rechi alcun pregiudizio alla realizzazione di altri interventi di competenza della medesima Autorità.

Evidenzia infine che, per rendere coerente il riconoscimento delle esenzioni per la zona franca urbana della Città metropolitana di Genova, di cui all'articolo 8, comma 4, con la quantificazione degli oneri di cui al successivo comma 5, appare necessario ripristinare il testo originario del decreto-legge prevedendo che le suddette esenzioni spettino alle sole imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Andrea MANDELLI (FI), esprimendo preoccupazione in merito alla disponibilità di risorse certe finalizzate ad assicurare al Commissario straordinario lo svolgimento della propria attività, chiede una conferma scritta di quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, confermando che le dichiarazioni rese

sono state espresse sulla base di idonea documentazione in proprio possesso, si impegna per il futuro a evitare il ripetersi di quanto accaduto nel corso dell'esame del presente provvedimento e conviene sulla necessità che la Ragioneria generale dello Stato trasmetta alla Commissione apposite note scritte.

Gabriele LORENZONI, *relatore*, in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito sinora svolto e con particolare riferimento alla necessità di apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 8, formula la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1209-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 109 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, in materia di Commissario straordinario per la ricostruzione, l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente non appare suscettibile sostanzialmente di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima;

l'avvalimento delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico da parte del Commissario straordinario non determina nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica, giacché i rapporti con concessionari o con società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico sono di natura facoltativa e regolati con una specifica convenzione che potrà essere stipulata nel limite delle risorse disponibili;

la modifica normativa introdotta all'articolo 1, comma 2, pur ridefinendo la composizione della struttura di supporto commissariale e ridefinendo il compenso del Commissario e quello accessorio del personale dirigenziale non generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che, diversamente dalla formulazione originaria della disposizione, il trattamento economico fondamentale del personale comandato è a carico delle amministrazioni di provenienza;

all'articolo 1, comma 6, l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, destinato alla realizzazione di varie opere infrastrutturali, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente;

gli importi scontati nel prospetto ri-epilogativo degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020, in ragione dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale contabilizzata sul saldo netto da finanziare in relazione agli importi autorizzati;

di conseguenza la differenza di 60 milioni è imputabile al fatto che in termini di fabbisogno e indebitamento netto è stato contabilizzato il netto ricavo dello stanziamento autorizzato dalla disposizione in esame;

si precisa che i parametri utilizzati per la riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono coerenti con quelli utilizzati per valutare l'impatto del predetto Fondo sui saldi di finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 6, la modifica dei tassi di interesse non determina effetti finanziari negativi in quanto, fermo restando che gli oneri sono posti a carico del concessionario del tratto autostradale, in caso di intervento dello Stato, in via di anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo del capitale più gli interessi;

in merito all'articolo 1-*bis*, recante misure per la tutela del diritto all'abitazione, si confermano i parametri e i calcoli riportati nella relazione tecnica, specificando che i costi sono posti a carico del concessionario del tratto autostradale e in caso di intervento da parte dello Stato, in anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo;

l'articolo 1-*ter*, recante interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento delle tratte autostradali A7 e A10 è finalizzato alla sola esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, poste a carico del concessionario, fermi restando gli obblighi contrattuali gravanti sul concessionario medesimo;

dall'articolo 2, commi 1 e 2, in materia di personale degli enti territoriali, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, non deriva alcun obbligo di stabilizzazione;

con riferimento alle medesime disposizioni si conferma la congruità delle risorse per gli interventi da finanziare, pur precisandosi che trattandosi di situazioni emergenziali il fabbisogno finanziario è oggetto di verifica periodica ai fini delle conseguenti determinazioni;

nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non è stato evidenziato l'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a fronte della corrispondente integrazione della contabilità speciale, giacché non si tratta di una riduzione del medesimo Fondo;

il Fondo per le emergenze nazionali reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo disposto dalla norma in commento non è suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà provvedere alle assunzioni previste dall'articolo 2, comma 3-*bis*, compatibilmente alle risorse previste nel proprio bilancio;

le economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, sono economie eventuali che potrebbero maturare sulla contabilità speciale del Commissario straordinario in relazione alle assunzioni di cui al comma 1;

all'articolo 3, commi 1 e 5, recante misure in materia fiscale, per l'esenzione dalle imposte dirette dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono stati utilizzati i dati dichiarativi – di cui il Dipartimento delle finanze dispone – dei soggetti coinvolti dal crollo del Ponte Morandi;

pertanto la stima della perdita di gettito ai fini delle imposte dirette è stata effettuata considerando i redditi dei fabbricati dichiarati da tali soggetti;

per ciò che riguarda l'esenzione IMU/TASI, sulla base delle ordinanze sindacali di sgombero l'Agenzia delle entrate ha fornito i puntuali dati catastali utili a calcolare la base imponibile ai fini IMU/TASI; la stima è stata quindi effettuata dal Dipartimento delle finanze considerando le aliquote deliberate dal comune e le esenzioni vigenti, in particolare quella per l'abitazione principale;

si evidenzia che al comma 5 del medesimo articolo 3 la quantificazione della quota di minori entrate da ruoli relativi a tributi non erariali è stata effettuata considerando tutti i debiti non ancora riscossi affidati all'agente della riscossione e riferiti alla platea di contribuenti interessata dalle ordinanze sindacali di sgombero, complessivamente pari a oltre 30 milioni di euro, distinti per anno

di iscrizione a ruolo e tipologia di ente creditore; sulla base della applicazione della curva storica di riscossione, determinata attraverso criteri storico-statistici e applicata in base alla vetustà dei crediti, è stato determinato il flusso di riscossioni atteso fino a tutto il 2019, quantificato in circa 0,59 milioni di euro e ripartito in circa 0,15 milioni di euro nel 2018 e 0,44 milioni di euro nel 2019;

la mancata previsione, al comma 4 del medesimo articolo 3, di un termine finale – per quanto riguarda l'applicazione dell'esenzione agli immobili dichiarati inagibili – si giustifica in ragione del fatto che l'esenzione ai fini delle imposte sulle successioni, imposte e tasse ipotecarie e catastali e di bollo è legata esclusivamente alla condizione oggettiva dell'immobile (inagibilità), che va verificata al momento in cui risulta integrato il presupposto per l'applicazione delle imposte indirette; pertanto, solo al venir meno della condizione di inagibilità dell'immobile, le imposte indirette saranno dovute secondo il loro regime ordinario;

si conferma comunque l'assenza di effetti finanziari derivanti dal citato comma 4, trattandosi di entrate non incluse nei tendenziali di bilancio;

l'esenzione dal pagamento di utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova, disposta dall'articolo 3, comma 5-*bis*, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili;

in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comunque nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti agli operatori del settore;

stante la formulazione dell'articolo 4, in materia di sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, sarà il Commissario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018, a quantificare il contributo da riconoscere alle imprese danneggiate in base ai soggetti aventi diritto;

si conferma in ogni caso la disponibilità delle risorse finalizzate dall'articolo 4 nell'ambito delle risorse destinate all'emergenza;

le risorse attinte dal Fondo sociale per occupazione e formazione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini dell'integrazione della contabilità speciale del Commissario straordinario disposta dall'articolo 4, comma 2, non incidono su impegni di spesa o programmi di spesa previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

le risorse destinate, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, nella misura di 35 milioni di euro per il 2018, all'erogazione di indennità per gli operatori economici danneggiati dall'evento di Genova costituiscono un limite massimo di spesa;

si conferma la disponibilità nel bilancio INAIL delle risorse pari a 25 milioni di euro destinate a progetti di investimento e di formazione;

l'INPS assicurerà idonee procedure di monitoraggio per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 4-*ter* per il sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando che il Fondo sociale per occupazione e formazione da cui sono attinte le risorse per far fronte al citato limite di spesa presenta le occorrenti disponibilità;

la riduzione di 23 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2019 prevista dall'articolo 5, in materia di trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità, sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non incide sul contributo dello Stato per il rinnovo contrattuale del settore del TPL nelle Regioni a statuto speciale;

inoltre, in riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, che provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropo-

litana di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, si chiarisce che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente;

si confermano le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto, posto la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza al rinnovo del parco mezzi pubblici utilizzati nel comune di Genova;

le risorse straordinarie attribuite nella misura di 5 milioni per l'anno 2018 al comune di Genova saranno destinate, come espressamente previsto dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, alla realizzazione di opere viarie di collegamento nel comune di Genova, fermo restando che lo stanziamento previsto rappresenta un limite massimo di spesa e che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili utilizzato a copertura reca le occorrenti disponibilità;

appare necessario assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, che prevede la concessione a titolo gratuito per la durata di 30 anni, a favore del comune di Genova, dell'area demaniale marittima ivi indicata, eliminando la gratuità della concessione e introducendo comunque una clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 6, in materia di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, si confermano gli importi contabilizzati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tenuto conto del carattere di urgenza della misura e dei poteri, anche di natura espropriativa, riconosciuti dalla norma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immediata esecuzione degli interventi;

all'articolo 6, comma 1, l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, non pregiudica la realiz-

zazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità;

si confermano inoltre le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto, posta la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione di sistemi informatici per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della città di Genova;

le assunzioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorizzate dall'articolo 6-*bis*, corrispondono a vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti e non determinano pertanto posizioni soprannumerarie;

gli oneri relativi alle misure in materia di trasporto di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 7 rappresentano limiti massimi di spesa e pertanto appare necessario formulare più puntualmente le citate disposizioni, in modo da far risultare che i benefici ivi previsti sono concessi nei limiti delle spese autorizzate;

al comma 2-*quinqüies* dell'articolo 7 appare necessario allineare la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari all'effettivo ammontare degli oneri per gli anni 2018 e 2019 derivanti complessivamente dai commi 2-*bis* e 2-*ter* del medesimo articolo;

per rendere coerente il riconoscimento delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 4, con la quantificazione degli oneri di cui al successivo comma 5, appare necessario ripristinare il testo originario del decreto-legge prevedendo che le suddette esenzioni spettino alle sole imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

riguardo al profilo temporale e al rispetto del limite di spesa, l'articolo 8, recante istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, rinvia all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006; pertanto

la relativa procedura di attuazione con la presentazione di istanze di accesso, il preventivo riconoscimento dell'importo agevolato con la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei soggetti, e la fruizione tramite uno specifico codice tributo consentono di assicurare il rispetto dei limiti normativi e di spesa previsti per fruire dell'agevolazione in esame;

all'articolo 9, in materia di riparto IVA nei porti dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, la misura prevista a favore della medesima Autorità ha una funzione compensativa/solidaristica dei danni derivanti dall'evento e comunque di durata limitata e, in ogni caso, il riparto annuale avviene sempre su somme non certe e quindi i futuri proventi non dovrebbero essere stati utilizzati per assumere impegni finanziari a valere su tali risorse;

le risorse giacenti sui conti correnti bancari accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa, da utilizzare per consentire all'Autorità di sistema portuale del Mare ligure occidentale di corrispondere per gli anni 2018, 2019 e 2020 al soggetto fornitore di lavoro un contributo per le minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non comporta una dequalificazione della spesa attese le originarie finalità cui le medesime risorse erano destinate a legislazione vigente;

il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova, previsto dall'articolo 9-bis, sarà realizzato nell'ambito delle risorse di cui dispone il Commissario straordinario in contabilità speciale, tenendo conto di tutte le attività che lo stesso Commissario è tenuto ad adempiere, fermo restando che l'Autorità di sistema portuale e gli altri soggetti interessati individueranno poi nei rispettivi bilanci le ulteriori risorse da destinare a tali finalità;

l'Autorità di sistema portuale provvederà all'erogazione a favore del soggetto fornitore di lavoro del contributo previsto

dall'articolo 9-ter nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, tenendo conto delle altre attività a cui deve provvedere;

all'articolo 12, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), si fa presente che il personale assegnato all'Agenzia, pari a 122 unità, al netto di quello previsto dal comma 14 che verrà selezionato con le modalità disciplinate dal medesimo comma, sarà assunto mediante apposita selezione pubblica;

gli oneri derivanti dal predetto articolo 12 sono pari a 22,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, avendo considerato il 2020 quale anno a regime in cui dovrebbero essere completate le assunzioni autorizzate ai sensi del comma 15; pertanto le previsioni per gli anni successivi risultano essere pari a 22,3 milioni di euro; peraltro le retribuzioni del comparto ENAC previste per il personale dell'ANSFISA non sono soggette ad automatismi retributivi, fatto salvo quanto potrà essere successivamente stabilito da futuri contratti o interventi normativi;

le attività ispettive trasferite dalla Commissione permanente per le gallerie ai sensi dell'articolo 12, commi 4-bis e 4-quarter, potranno essere svolte dall'ANSFISA senza l'attribuzione di ulteriori risorse, fermo restando che con il decreto previsto dall'ultimo periodo del comma 4-bis saranno definite le tariffe da porre a carico dei soggetti gestori delle gallerie determinate sulla base del costo effettivo del servizio i cui introiti saranno utilizzati per finanziare la predetta attività ispettiva;

all'articolo 13, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, si conferma che il Dicastero interessato provvederà al funzionamento del predetto archivio informatico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 14, che prevede un monitoraggio dinamico per la sicurezza delle

infrastrutture stradali e autostradali e di beni immobili culturali, l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio, istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità;

l'utilizzo del sistema BIM (*Building information Modeling*), che consente ai gestori delle infrastrutture stradali e autostradali di fornire dati utili per il monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture, di cui all'articolo 14, comma 1, è compatibile con le risorse umane e strumentali in dotazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

come risulta dalla relativa copertura finanziaria, gli oneri derivanti dal citato articolo 14 sono limitati ai soli anni 2019 e 2020, mentre per un mero refuso la relazione tecnica quantifica oneri a regime dall'anno 2020;

all'articolo 15, che autorizza l'assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla copertura, per 6,660 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione, si fa presente che dette entrate, nell'esercizio finanziario 2018, non risultano stabilizzate ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2019; inoltre le predette entrate sono state già utilizzate a copertura (in quota parte) e con le medesime modalità nella legge di bilancio 2018, per precedenti assunzioni del Ministero; inoltre, sulla base dell'andamento storico delle entrate si può ragionevolmente ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale, preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/

126/CE sul nuovo modello di patente europea di guida nonché le assunzioni disposte dalla legge di bilancio 2018;

con riferimento alla copertura per 0,597 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del soppresso Registro italiano dighe (RID), si fa presente che le predette entrate risultano prudenzialmente stabilizzate per una quota inferiore a quanto affluisce annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, pertanto sussistono margini tali da garantire la copertura del provvedimento;

il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017, presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione presso il Ministero della giustizia di un contingente massimo di 50 unità di personale con contratto a tempo determinato disposta dall'articolo 15-*bis*, fermo restando che le risorse che residuano sul Fondo risultano comunque sufficienti a coprire gli interventi di attuazione della citata riforma;

all'articolo 16, in materia di competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e in materia di tariffe e di sicurezza autostradale, la rimodulazione degli stanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione a fini di copertura finanziaria per gli anni 2018 e 2019 non comporta criticità per la realizzazione degli interventi programmati, tenuto conto della spesa sul medesimo Fondo;

all'articolo 16, comma 1-*bis*, in merito all'assunzione di personale da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare che la medesima Autorità provvede all'acquisizione delle occorrenti risorse ai sensi dell'arti-

colo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera *a-ter*) del comma 1;

gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale «San Michele sull'Adda» di Paderno D'Adda, di cui all'articolo 16-*bis*, sono inclusi tra quelli a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma tra MIT e RFI nell'ambito della voce «*Upgrading* infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano» e, dunque, non comportano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica;

all'articolo 18, in materia di funzioni del Commissario straordinario per i territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, si precisa che la facoltà contrattuale posta in capo al Commissario potrà essere esercitata in relazione alle esigenze che potranno essere determinate dalla necessità di ricorrere alla convenzione *de quo*, valutate dallo stesso Commissario, tenendo conto delle risorse disponibili sulla contabilità speciale in relazione anche alle altre attività e interventi previsti dal decreto-legge in esame;

all'articolo 19, in materia di contabilità speciale per gli eventi sismici dell'isola di Ischia, si fa presente preliminarmente che alcune voci di spesa previste non sono di natura obbligatoria e pertanto potranno essere sostenute solo in relazione all'effettiva disponibilità di risorse non programmate formalmente e non impegnate sulla contabilità speciale del Commissario;

peraltro, in relazione ai contributi, si precisa che comunque gli stessi trovano un limite nelle disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale;

la quantificazione dei relativi oneri potrà essere definita in un quadro complessivo di fabbisogno solo a seguito della ricognizione dei danni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo n. 1 del 2018;

l'utilizzo per l'attuazione dell'articolo 19 delle risorse confluite nella contabilità speciale non pregiudica gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia, di cui all'articolo 24, si conferma l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di sostenere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le amministrazioni interessate possono effettivamente svolgere gli adempimenti previsti dall'articolo 25, in materia di procedure di condono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la disposizione di cui all'articolo 26, in materia di ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017, è analoga a quella in vigore già da due anni per il Centro Italia e le modalità per l'erogazione del contributo ivi previsto saranno stabilite dal Commissario straordinario;

la Struttura di missione e l'Anagrafe anticorruzione previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 potranno adempiere ai compiti previsti dall'articolo 29, in materia di legalità e trasparenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la quantificazione puntuale dell'ammontare della spesa per gli interventi previsti dall'articolo 30, che prevede un contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata, potrà essere definita solo a seguito della ricognizione dei danni; in ogni caso, i contributi non potranno che essere erogati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale;

all'articolo 31, in materia di struttura del Commissario straordinario, l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da

altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, non appare sostanzialmente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima;

all'articolo 32, in materia di proroghe e sospensione di termini in relazione al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, laddove si prevedono possibili assunzioni, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, non deriva alcun obbligo di stabilizzazione;

l'articolo 32, comma 1-*bis*, che proroga la sospensione del pagamento delle utenze a causa del sisma verificatosi nell'isola di Ischia, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili;

in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comunque nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti gli operatori del settore;

le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148 intestata al capo dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania ammontano, alla data del 24 ottobre 2018, a euro 17.012.184,86 e consentiranno di assicurare l'operatività della medesima unità fino al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 32, comma 7-*bis*;

all'articolo 33, in materia di sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che la relazione tecnica contiene un refuso, giacché le maggiori entrate attese per gli anni 2021 e 2022 sono pari a 0,95 milioni di euro per ciascun anno;

all'articolo 45, comma 1, risulta conseguentemente necessario, alla lettera a),

ridurre la copertura prevista a carico delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3 e 33, per un ammontare pari a 400 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e, alla lettera f), aumentare corrispondentemente di 400 mila euro per i medesimi anni la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;

in merito alle stime fornite dall'Agenzia delle entrate sulle utenze interessate dalla sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che le stime si basano sui dati prelevati sull'ultima edizione luglio 2016 dall'Annuario 2015 predisposto dalla RAI;

all'articolo 35, in materia di sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento in relazione al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, con riferimento alla quantificazione delle minori entrate si precisa che la stessa è stata effettuata analizzando il flusso di riscossione registrato nella provincia di Napoli nel periodo 2015-2018 e determinando un valore di riscossione annuale per abitante pari a circa 68 euro;

tale valore è stato applicato alla popolazione dei comuni coinvolti dalla misura di sospensione (pari a 30.850 abitanti) determinando un valore stimato di riscossione annuale pari a circa 2 milioni di euro;

l'impatto nel 2018 è stato limitato a circa 0,3 milioni euro in ragione del fatto che si è osservato, in analoghe situazioni ed interventi, che il flusso di pagamenti non si arresta immediatamente per il trascinarsi dei pagamenti rateali o comunque effettuati con canali remoti;

l'articolo 37, recante misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo anzi la possibilità di considerare definitive alcune strutture temporanee e limitando quindi le esigenze finanziarie per la delocalizzazione delle attività agricole e zootecniche;

l'ampliamento delle voci di spesa per attività professionali che possono essere ammesse al finanziamento agevolato per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 37, comma 1, lettere *b-bis*) e *c-quater*), è configurato in termini facoltativi per il Commissario, fermo restando che la spesa deve trovare in ogni caso copertura nell'ambito delle risorse disponibili per la ricostruzione privata;

l'integrazione dei componenti della cabina di coordinamento della ricostruzione, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *0a*), non incide sui profili di neutralità finanziaria della disposizione poiché resta ferma anche per tali soggetti la previsione secondo cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 38, recante rimodulazione delle funzioni commissariali, si conferma che l'onere relativo al compenso del Commissario straordinario posto a carico della contabilità speciale è compatibile con le risorse finalizzate al funzionamento della struttura;

si fa presente, al riguardo, che la contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario presenta un ammontare di risorse pari a euro 1.035.407.978,85;

l'articolo 39-*ter*, che abilita i competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, sarà attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti che possono rientrare nelle attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte;

il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto alla Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 40-*bis*, l'utilizzo a copertura degli oneri derivanti dagli interventi

straordinari per la riapertura al traffico del Viadotto Sente delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

si conferma la neutralità dell'articolo 42 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) per i profili di cassa, in quanto la norma fa riferimento a residui già scontati in precedenti esercizi finanziari e già considerati nei vari cronoprogrammi di pagamento; peraltro, proprio a tal fine, la norma stabilisce che l'attribuzione delle risorse debba avvenire entro il 31 dicembre 2018;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 7 del 2015, utilizzate per gli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri concernenti la progettazione di scuole innovative derivano da economie di spesa che si realizzeranno nel biennio 2019-2020, in quanto i programmi di investimento a cui tali risorse sono collegate (costruzione di nuove scuole da parte dell'INAIL) saranno realizzati non prima di 2 anni e mezzo;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 7 del 2015, utilizzate per gli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri concernenti la progettazione di nuovi poli per l'infanzia derivano da economie di spesa che si realizzeranno nel biennio 2019-2020, in quanto i programmi di investimento a cui tali risorse sono collegate (costruzione di poli innovativi per l'infanzia da parte dell'INAIL) saranno realizzati non prima di 2 anni e mezzo;

rilevata la necessità di sopprimere il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 34 (sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensa-

zione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: è concessa a titolo gratuito *con le seguenti:* può essere concessa;

aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 7:

al comma 2-bis, le parole: in misura sono sostituite dalle seguenti: fino alla misura e *le parole:* pari a sono sostituite dalle seguenti: nel limite di;

al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 *con le seguenti:* 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019;

all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 *con le seguenti:* 31 dicembre 2018;

all'articolo 16, comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: , acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.

all'articolo 34, comma 1, sopprimere il quinto periodo;

all'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 *con le seguenti:* a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;

alla lettera f) sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 *con le seguenti:* a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000 ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere come riformulata dal relatore.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva che la rappresentante del Governo non abbia dato risposta alle questioni che egli aveva sollevato relativamente ai profili finanziari della tutela del diritto all'abitazione, di cui all'articolo 1-bis, e alla realizzazione delle opere viarie individuate nel piano strategico della mobilità genovese, di cui all'articolo 5, comma 3-bis. Segnala inoltre che la risposta relativa alle risorse per le assunzioni dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale sia stata fornita senza alcuna spiegazione e alcun dato contabile.

Maria Elena BOSCHI (PD), ringraziando la rappresentante del Governo per il lavoro svolto e sperando di trovare conferma di quanto da questa dichiarato nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riconosce l'importanza del provvedimento in esame e si augura che possa risolvere nel miglior modo possibile le emergenze per le quali è stato emanato.

Rileva peraltro come non siano stati forniti adeguati chiarimenti in ordine alla quantificazione delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 6, da destinare alla ricostruzione del ponte Morandi e ad altri interventi ad essa connessi, oltre che a misure per la tutela del diritto all'abitazione. Osserva che detta quantificazione non è desumibile dalle norme, le quali si limitano a indicare quali risorse conflui-

scono sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e quali interventi sono realizzati a valere sulle risorse medesime.

Chiede poi come verrà affrontato un eventuale esaurimento delle risorse destinate dall'articolo 4-ter a sostegno del reddito dei lavoratori, prima che tutti gli aventi diritto abbiano avuto quanto loro spettante.

Infine contesta la soppressione dei riferimenti, contenuti nel testo originario del decreto-legge, al rispetto della normativa comunitaria, che potrebbe dar luogo a procedure di infrazione, con conseguente applicazione di sanzioni.

Chiarisce che sulla base di tali motivazioni di carattere finanziario il gruppo Partito Democratico voterà contro la proposta di parere formulata dal relatore, fermo restando il merito del provvedimento.

Cosimo ADELIZZI (M5S) esprime apprezzamento per i modi pacati con i quali i gruppi di opposizione hanno espresso le loro perplessità e, ringraziando la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, che considera sufficienti anche in mancanza di una nota complessiva della Ragioneria generale dello Stato, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), associandosi alle considerazioni del collega Adelizzi e concordando su alcune osservazioni della minoranza in merito allo svolgimento dei rapporti tra Commissione e Governo, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Andrea MANDELLI (FI), non ritenendosi soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia ed esprime preoccupazione che sul piano tecnico-finanziario il provvedimento in esame possa non essere all'altezza dei rilevanti e impegnativi compiti attribuiti al Commissario straordinario.

Luigi MARATTIN (PD) apprezza l'impegno della rappresentante del Governo ad evitare il ripetersi di quanto accaduto nell'odierna seduta e si augura che l'impegno venga mantenuto, diversamente da quello assunto dal sottosegretario Bitonci, il quale aveva assicurato che le risposte ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 24 ottobre 2018 sarebbero state trasmesse entro le ore 19 della medesima giornata.

Confermando il voto contrario sulla proposta di parere del relatore del gruppo Partito democratico a causa delle numerose lacune sugli aspetti di carattere finanziario, non esclude un diverso orientamento sul merito del provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, esprime apprezzamento per l'atteggiamento tenuto dai commissari nel corso del dibattito e ringrazia tutti i presenti.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché l'emendamento 7.400 delle Commissioni.

Con riferimento alle proposte emendative, riferite agli articoli da 1 a 11 del provvedimento, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Pastorino 1.49, che, sostituendo il comma 8 dell'articolo 1, sopprime l'autorizzazione all'apertura della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario utilizzata per la copertura di alcune disposizioni del provvedimento;

Mulè 1.51, che è volta ad assegnare alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario la somma di 50 milioni di euro per il 2018 e di 100 milioni di euro per il 2019, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca le occorrenti disponibilità;

Gagliardi 1-*bis*.301, che incrementa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità;

Braga 1-*ter*.10, che dispone, da un lato, un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2018 in favore di ANAS per l'attuazione di un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza dei manufatti sospesi, dall'altro, un contributo straordinario di 30 milioni di euro per il 2018 in favore delle province per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia di propria competenza, provvedendo alla copertura del relativo onere, complessivamente pari a 80 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità;

Pastorino 2.22, che è volta a consentire anche all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di assumere personale a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio, senza prevedere però alcuna copertura degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

Paita 2.01, che è volta a prevedere un incremento, nella misura del 20 per cento, delle dotazioni organiche delle sedi di Genova di alcune amministrazioni statali, provvedendo alla copertura del relativo onere, non quantificato, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Gagliardi 3.1 e 3.2, Paita 3.3, Pastorino 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.13, Stumpo 3.10, che sono volte ad estendere a vario titolo le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3, senza prevedere alcuna copertura dei relativi oneri;

Germanà 4.20, che è volta a riconoscere varie agevolazioni agli autotraspor-

tatori che operano nell'area di Genova, provvedendo alla copertura dei conseguenti oneri di conto corrente con risorse di conto capitale (Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale);

Gagliardi 4.013, che è volta a incrementare la contabilità speciale per l'emergenza nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, senza prevedere alcuna forma di copertura del relativo onere;

Paita 4-*bis*.303, che è volta ad estendere alle aree e ai comuni dell'area metropolitana di Genova le misure di sostegno previste dal provvedimento, con particolare riferimento ai servizi, la mobilità e il supporto alle imprese, senza tuttavia fornire indicazioni circa la quantificazione degli oneri e le risorse finanziarie poste a copertura dei medesimi;

Pastorino 4-*ter*.017, che è volta a reintrodurre la cassa integrazione in deroga per le attività produttive nell'ambito dell'intera regione Liguria, in assenza peraltro di specificazioni di carattere temporale, senza tuttavia prevedere né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

Pastorino 5.3, che è volta a incrementare le risorse destinate finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi nella regione Liguria, provvedendo alla relativa copertura mediante rinvio all'articolo 45, il quale però non è corrispondentemente integrato;

Pastorino 5.4, che è volta a incrementare le risorse destinate finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi nella regione Liguria. Provvede inoltre alla copertura di tutti gli oneri di cui all'articolo 5, comma 1, aventi natura corrente, con risorse di conto capitale (Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale);

Stumpo 5.9, che è volta estendere all'anno 2019 la detraibilità del costo annuale degli abbonamenti del trasporto pubblico locale per i residenti nel comune

di Genova, senza prevedere alcuna copertura delle conseguenti minori entrate;

Pastorino 5.10, che è volta a incrementare lo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 nella misura di 50.000 euro per il 2018 e di 2.300.000 euro per il 2019, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

Pastorino 5.24 e Cassinelli 5.33, che sono volte a autorizzare un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di ristorare gli autotrasportatori dei maggiori costi affrontati in conseguenza del crollo del ponte Morandi. Non è prevista alcuna copertura del relativo onere;

Pastorino 5.21, che è volta a autorizzare un'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di ristorare gli autotrasportatori delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi. Non è prevista alcuna copertura del relativo onere;

Muroni 5.26, che è volta ad attribuire all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un piano straordinario di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico, senza prevedere alcuna forma di copertura del relativo onere;

Muroni 5.29, che è volta ad attribuire al comune di Genova 10 milioni di euro per la realizzazione del piano strategico della città metropolitana di Genova, senza prevedere alcuna forma di copertura del relativo onere;

Pastorino 5.42, che è volta a prevedere l'attribuzione di risorse aggiuntive in favore del comune di Genova, per interventi relativi alla mobilità e alla gestione del ciclo dei rifiuti, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019, senza prevedere alcuna forma di copertura del relativo onere;

Cassinelli 5.44, che è volta a riconoscere un credito di imposta alle imprese di trasporto merci per incentivare lo svolgi-

mento delle relative attività nelle ore serali e notturne, senza prevede alcuna forma di copertura delle conseguenti minori entrate;

Pizzetti 5.01, che è volta ad autorizzare il proseguimento dei lavori del V lotto del Terzo Valico dei Giovi e un finanziamento, pari a 762 milioni di euro, per la realizzazione del VI lotto della medesima opera, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;

gli identici Braga 6.01, Pastorino 6.03, che consentono l'istituzione per la durata massima di 5 anni, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, di una apposita Zona economica speciale, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Paita 7.02, che prevede una riduzione del canone dovuto dai soggetti che svolgono operazioni portuali all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nonché una riduzione dei canoni per la concessione demaniale marittima; si prevede inoltre che la medesima Autorità è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1° settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova. Si provvede agli oneri derivanti da tali interventi con una copertura finanziaria inidonea, cioè autorizzando la medesima Autorità a rimodulare le proprie previsioni di bilancio;

gli identici Braga 9.03 e Pastorino 9.025, che sono volti a sopprimere l'articolo 23 della legge n. 82 del 1963, ai sensi del quale le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta, senza provvedere alla necessaria copertura finanziaria;

Paita 9.026 e Cassinelli 9.04, che prevedono che le accise sui prodotti ener-

getici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale siano ridotte per un determinato importo, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;

Cassinelli 9.027, che è volto a prevedere una esenzione dall'IMU per l'anno 2018 per le banchine e le aree, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie e i depositi, insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;

Cassinelli 9-ter.300, che prevede che, al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare un grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa. Non si provvede tuttavia alla quantificazione del relativo onere e alla corrispondente copertura finanziaria;

Mulè 11.010, che reca misure per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi, senza tuttavia indicare le annualità cui si riferiscono gli oneri;

Pastorino 11.011, che reca misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani, prevedendo che per far fronte alle previste attività vengono stanziati 3.000.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento invece alle proposte emendative, riferite agli articoli da 1 a 11

del provvedimento, per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

gli identici Gagliardi 1.3 e Stumpo 1.4, che sono dirette a prevedere che la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione sia finalizzata anche a garantire interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Pastorino 1.6, che è diretta a prevedere che la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione sia finalizzata anche a garantire un piano di indennizzo relativo agli immobili che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Pastorino 1.26, che è volta a prevedere l'applicazione, da parte del Commissario straordinario, delle disposizioni della regione Liguria in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti interferiti dalle opere di demolizione, ricostruzione e ripristino dell'infrastruttura autostradale. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Pastorino 1.31, che è volta a incrementare la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del Dipartimento dei vigili del fuoco di Genova e provvede alla copertura del relativo onere, quantificato i 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della copertura proposta;

Pastorino 1.33, che è volta a prevedere che il concessionario del tratto autostra-

dale alla data dell'evento sia tenuto anche a indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive coinvolte dal crollo del ponte Morandi. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Braga 1-*bis*.6, che prevede che ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione siano corrisposte, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS), pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36 mila, e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione;

Pastorino 1-*bis*.5, che prevede la corresponsione dell'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS), pari a euro 45 mila, e dell'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila, al conduttore titolare di contratto di locazione regolarmente registrato in corso alla data dell'evento del 14 agosto 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione;

Pizzetti 1-*bis*.300, che prevede che, allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui all'articolo 4-*bis* alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, il Commissario delegato per l'emergenza individui un'area limitrofa alla zona già delimitata con ordinanze del sindaco di Genova, per la quale viene stanziata l'ulteriore somma di 15 milioni di euro. Al

riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione;

Pastorino 2.13, che è volta a incrementare il limite complessivo di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2019, ponendo il relativo onere a carico della contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle necessarie risorse nella contabilità speciale per l'emergenza;

Cassinelli 2.301, che eleva da 10 milioni a 16 milioni di euro per il 2019 le risorse che il Commissario delegato è chiamato a ripartire tra gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, in vista delle facoltà assunzionali ivi previste, ferma restando la copertura del relativo onere a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva sussistenza sulla contabilità speciale per l'emergenza delle risorse ivi previste a copertura;

Pastorino 2.16, che incrementa il limite complessivo di spesa per le assunzioni a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura di un milione di euro per il 2018 e di 2 milioni di euro per l'anno 2019, ponendo il relativo onere a carico della contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle necessarie risorse nella contabilità speciale per l'emergenza;

Gagliardi 2.302, che incrementa di ulteriori 31 milioni di euro per il 2018 e di ulteriori 89 milioni di euro per il 2019 l'integrazione delle risorse di cui alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento, rispetto al testo del decreto-legge, ponendo la copertura dell'onere complessivo a ca-

rico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità per entrambe le annualità interessate e se il suo utilizzo non è comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Pastorino 3.12, che è volta a ampliare l'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, senza prevede alcuna copertura. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, considerando che la relazione tecnica non ascrive alcun effetto finanziario all'articolo 3, comma 3, trattandosi di entrate non scontate in bilancio;

Pastorino 3.18, che è volta a prevedere che le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 non costituiscono aiuti di Stato. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, anche ai fini del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Fidanza 4.103, che è volta a incrementare il limite di spesa per la concessione del sostegno a favore delle imprese danneggiate dal crollo del ponte Morandi nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la copertura a valere sulla contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità, presso la contabilità speciale, delle somme previste a copertura;

Gagliardi 4.105, che è volta a prevedere la temporanea disapplicazione degli strumenti di accertamento, quali studi di settore, redditometro e spesometro, alle imprese aventi diritto al sostegno di cui all'articolo 4 e a quelle site all'interno della zona franca di cui all'articolo 8. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Cassinelli 4.301, che è volta a estendere le misure di sostegno di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter a un'area, limitrofa a quella già delimitata con ordinanze del sindaco di Genova, da individuare con provvedimento del Commissario straordinario. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di concedere anche ai soggetti ubicati nell'area limitrofa i benefici previsti dai citati articoli 4, 4-bis e 4-ter, nei limiti di spesa fissati dagli articoli citati;

Braga 4.25, che è volta a fissare per i soggetti operanti nel porto di Genova le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del 1995 rispettivamente al 28 e al 15 per cento, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociali per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria;

Gribaudo 4.26, che è volta a istituire un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la concessione di contributi per la ripresa delle attività economiche nelle zone colpite dal crollo del ponte Morandi e provvede alla copertura del relativo onere, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Gribaudo 4.27, che è volta a prevedere agevolazioni per l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge n. 662 del 1996, nei confronti delle imprese aventi diritto al sostegno di cui all'articolo 4. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Pastorino 4-ter.16, che prevede, in particolare, la concessione, per il periodo

compreso tra il 14 agosto 2018 e il 14 agosto 2020, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore di talune categorie di lavoratori interessate dall'evento calamitoso, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 25 milioni di euro per il 2018, in 50 milioni di euro per il 2019 e in 25 milioni di euro per il 2020, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione della misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista a copertura;

Pizzetti 4-ter.300, che estende da 12 a 24 mesi la misura di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter, ampliando altresì l'ambito territoriale di applicazione. Essa provvede conseguentemente ad incrementare la quantificazione degli oneri per gli anni 2018 e 2019 recata dal comma 4 del medesimo articolo 4-ter, che vengono sostanzialmente raddoppiati, ferma restando la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, anche in riferimento al profilo temporale degli stessi, e alla idoneità della copertura finanziaria;

Pastorino 4-ter.1, che estende da 12 a 24 mesi la misura di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter, prevedendo altresì l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Alla copertura del relativo onere, valutato in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione della misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto

n. 773 del 1931. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Gribaudo 4-ter.2, che estende da 12 a 24 mesi la misura di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter, valutando il complessivo maggior onere in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, ferma restando la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Gribaudo 4-ter.9, che sostituisce all'indennità una tantum di cui all'articolo 4-ter, comma 2, un'indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, ponendo il relativo onere, complessivamente valutato in 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Gribaudo 4-ter.01, che è volta a introdurre uno strumento di supporto al reddito di tutti soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;

Gribaudo 4-ter.02, che è volta a prevedere misure di sostegno al reddito dei lavoratori e agevolazioni contributive entro il limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del

Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;

Gribaudo 4-ter.03, che è volta a prevedere misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi danneggiati dal crollo del ponte Morandi entro il limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;

Gribaudo 4-ter.04, che è volta a concedere un'indennità mensile ai lavoratori danneggiati dal crollo del ponte Morandi entro il limite massimo di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;

Gribaudo 4-ter.07, che è volta a concedere trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di imprese danneggiate dal crollo del ponte Morandi entro il limite massimo di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;

Pastorino 5.12 e 5.13, che sono volte a incrementare, rispettivamente di 20 milioni di euro e di 10 milioni di euro per il 2019, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo del parco mezzi utilizzato nella città

metropolitana di Genova e provvedono alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Orlando 5.17, che è volta all'istituzione di un Fondo per il sostegno del trasporto pubblico genovese nell'emergenza ponte Morandi con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Braga 5.300, che è volta ad attribuire al Commissario straordinario il potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi di trasporto pubblico già appaltati e in consegna ad altre aziende di trasporto pubblico locale italiane. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Pastorino 5.19, che è volta a prevedere che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, erogate agli autotrasportatori a ristoro delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi non costituiscono aiuti di Stato. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla deroga alle previsioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Muroni 5.25, che è volta ad attribuire all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un piano straordinario di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Muroni 5.27, che è volta è volta ad attribuire al comune di Genova 10 milioni di euro per la realizzazione del piano strategico della città metropolitana di Genova, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Stumpo 5.101, che è volta a incrementare di 5 milioni per l'anno 2019 le risorse attribuite al comune di Genova per la realizzazione di opere viarie di collegamento, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Pastorino 5.43, che è volta a prevedere l'attribuzione di risorse aggiuntive in favore del comune di Genova, per interventi relativi alla mobilità e alla gestione del ciclo dei rifiuti, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

Mulè 5.57, che è volta a prevedere l'attribuzione di risorse aggiuntive in favore del comune di Genova, per interventi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al ri-

guardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;

gli identici Paita 5.09 e Pastorino 5.015, che sono volte a riconoscere l'urgenza della realizzazione del collegamento intermodale con l'aeroporto di Genova, da eseguire a valere sulle risorse previste nel contratto di programma stipulato tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre volte ad attribuire la somma di 2 milioni di euro alla società che gestisce l'aeroporto di Genova da utilizzare per la concessione di un sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di realizzare il collegamento intermodale con l'aeroporto di Genova nell'ambito delle risorse previste nel contratto di programma stipulato tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità, nella contabilità speciale, della somma di 2 milioni di euro da attribuire alla società che gestisce l'aeroporto di Genova;

Mulè 5.0300, che è volta a incrementare di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 il contributo quindicennale per i lavori sulla tratta Andora – Finale Ligure, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità e all'idoneità della copertura proposta;

Mulè 6-*bis*.300, che prevede la possibilità per il Ministero della salute e per l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, di procedere, in deroga ai limiti assunzionali, di procedere ad assunzioni di personale con contratti a tempo determinato, prevedendo che ai relativi oneri il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'av-

viso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Gagliardi 7.1, che prevede l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, provvedendo ai relativi oneri, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Cassinelli 7.16, che estende, per i territori portuali e retroportuali del comune di Genova, la disciplina in materia di zone economiche speciali – ZES prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria;

Sozzani 8.2, che estende le esenzioni fiscali e contributive di cui al comma 2 dell'articolo 8 alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, autorizzando una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione di 50 milioni l'anno del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Mulè 8.7, che prevede che le esenzioni fiscali e contributive di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono concesse anche per i due periodi di imposta successivi a quello

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizzando una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione di 50 milioni l'anno del Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Pastorino 8.18, che prevede che le esenzioni fiscali e contributive di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono concesse anche per i due periodi di imposta successivi a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedendo ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 45. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Stumpo 8.19, che sopprime la previsione secondo cui le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, per la eventuale violazione della normativa europea;

Braga 8.300, che prevede che le esenzioni di cui all'articolo 8 siano concesse fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, provvedendo agli ulteriori 10 milioni di euro rispetto al testo mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

gli identici Orlando 9.8 e Pastorino 9.13, che, tra l'altro, modificano l'articolo 9, prevedendo che alla Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019, finanziato attraverso il riparto del per il finanziamento degli interventi di

adeguamento dei porti nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria, anche con riferimento alla modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;

gli identici Mulè 9.5 e Pastorino 9.2, che estendono all'anno 2020 il riconoscimento all'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova e Savona) di una quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti e ne aumenta l'importo, prevedendo che tale quota viene stabilita nel limite di 60 milioni di euro per il 2018, 80 milioni di euro per il 2019 e 80 milioni di euro per il 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alla modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;

Pastorino 9.3, che aumenta a 45 milioni il limite della quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova e Savona). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità finanziaria della modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;

Cassinelli 9.010, che prevede misure compensative in favore delle imprese portuali nel periodo compreso tra il mese di agosto 2018 e il mese di agosto 2020, provvedendo ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Cassinelli 9.012, che è volto a prevedere che la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021, riconoscendo, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 alla medesima Autorità. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Vazio 9-bis.0300, che prevede che per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Pastorino 10.01, che è volto a prevedere l'istituzione presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di dare attuazione alla previsione in oggetto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Braga 11.01, che reca misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani, prevedendo che per far fronte alle previste attività vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Ai relativi oneri il Com-

missario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;

Braga 11.02, che prevede che, al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria. Con apposito decreto è stabilita la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Paita 11.04, che prevede che, in riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria.

Segnala inoltre che le restanti proposte emendative, riferite agli articoli da 1 a 11 del provvedimento, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Con riferimento, infine, all'emendamento 7.400 delle Commissioni avverte che lo stesso, rivestendo carattere essen-

zialmente formale, non appare analogamente presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto le stesse per altro, non corredate di relazione tecnica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e/o copertura. Per le medesime ragioni, esprime altresì parere contrario sulle seguenti proposte emendative: Pastorino 1-bis.3, che prevede che le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 siano corrisposte a ciascuno dei pieni proprietari che abbiano stipulato gli atti di cessione; Paita 2.300, che incrementa fino ad un massimo di 500 le unità di personale che possono essere assunte dagli enti di cui all'articolo 2, comma 1; Pastorino 3.7, che prevede che il decreto interministeriale, cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per il rimborso del minor gettito connesso all'esenzione fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, abbia ad oggetto non solo il comune di Genova ma l'intera regione Liguria; Muroli 5.08 e 5.07, che prevedono l'istituzione, previa delibera del Commissario straordinario, dell'Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative, riferite agli articoli da 1 a 11, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché sull'emendamento 7.400 della Commissione.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, con riferimento alle proposte emendative relative agli articoli da 1 a 11, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.26, 1.31, 1.33, 1.49, 1.51, 1-bis.3, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-ter.10, 2.13, 2.16, 2.22, 2.300, 2.301, 2.302, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.18, 4.20, 4.25, 4.26, 4.27, 4.103, 4.105, 4.301, 4-bis.303, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-ter.9, 4-ter.16, 4-ter.300, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.12,

5.13, 5.17, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.29, 5.33, 5.42, 5.43, 5.44, 5.57, 5.101, 5.300, 6-bis.300, 7.1, 7.16, 8.2, 8.7, 8.18, 8.19, 8.300, 9.2, 9.3, 9.5, 9.8, 9.13, 9-ter.300 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 4.013, 4-ter.01, 4-ter.02, 4-ter.03, 4-ter.04, 4-ter.07, 4-ter.017, 5.01, 5.07, 5.08, 5.09, 5.015, 5.0300, 6.01, 6.03, 7.02, 9.03, 9.04, 9.010, 9.012, 9.025, 9.026, 9.027, 9-bis.0300, 10.01, 11.01, 11.02, 11.04, 11.010, 11.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, ivi incluso l'emendamento 7.400 delle Commissioni.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Luigi MARATTIN (PD) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, giacché la carente o inidonea quantificazione degli oneri e/o copertura finanziaria degli stessi, richiamata dalla sottosegretaria Castelli, appare una motivazione assai poco convincente nel quadro complessivo di un provvedimento, come quello oggetto di esame, in cui, a suo avviso, sono state introdotte numerose disposizioni di dubbia sostenibilità dal punto di vista finanziario.

Luca PASTORINO (LeU) fa presente che gli emendamenti presentati dal suo e da altri gruppi di opposizione presso le Commissioni VIII e IX in sede referente, e in buona misura oggetto di ripresentazione in Assemblea, fanno seguito a puntuali, specifiche richieste provenute dalle comunità colpite dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018. In tale contesto, a suo giudizio, il parere contrario espresso su di essi dalla rappresentante del Governo, sulla base della asserita mancanza di relazione tecnica e della presunta insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e/o copertura, prefigura un comportamento ispirato a poca serietà e scarso rispetto nei confronti di quelle medesime comunità che ancora versano in una situazione di grave difficoltà.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

1376 
Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VII

24 OTT.2018

Al Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio legislativo Economia
Ufficio legislativo Finanze

Prot. Nr. 231193/2018
Rif. Prot. Entrata Nr. 230777/2018

SEDE

OGGETTO: A.C. 1209-A Disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze *-Dossier verifica delle quantificazioni e delle coperture finanziarie*

Con riferimento alla Verifica delle quantificazioni degli effetti finanziari di cui all'atto in oggetto, pervenuto dalla Camera dei deputati in data 24.10.2018, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1, comma 2 - Commissario straordinario per la ricostruzione

Il Servizio bilancio osserva che a fronte di modifiche afferenti al compenso del Commissario straordinario, alla composizione della struttura di supporto, alla disciplina del trattamento economico del personale proveniente da altre PA e alla possibilità di conferire incarichi di consulenza e studio, non risulta corrispondentemente rimodulata l'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno anno del triennio 2018-2020 prevista dal testo originario del decreto, per far fronte ai summenzionati oneri di funzionamento. Rileva, quindi, la necessità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle summenzionate modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

In proposito, la modifica normativa, pur ridefinendo la composizione della struttura di supporto commissariale e riformulando il compenso del Commissario e quello accessorio del personale dirigenziale non generale, atteso che, diversamente dalla formulazione originaria, il

trattamento economico fondamentale del personale comandato è a carico delle amministrazioni di provenienza, prevede oneri compatibili con l'autorizzazione di spesa di euro 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito agli elementi integrativi sul personale della struttura di supporto del Commissario, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal predetto Commissario.

Articolo 1, comma 6 - Anticipazione di somme da parte di soggetti individuati dal Commissario

Il Servizio bilancio chiede chiarimenti dal Governo in merito alle possibili implicazioni finanziarie ascrivibili alla modifica apportata ai parametri (tassi di interesse) previsti dal comma 6 per la remunerazione dell'anticipazione delle risorse per le attività di ricostruzione da parte di altri soggetti individuati dal Commissario.

In merito si evidenzia che la modifica dei tassi di interesse non determina effetti finanziari negativi, in quanto, fermo restando che gli oneri sono posti a carico della Concessionaria, in caso di intervento da parte dello Stato, in via anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo del capitale + interessi.

Per gli elementi informativi sulle eventuali differenze tra i due parametri, si rinvia al Dipartimento del tesoro.

Articolo 1-bis Misure per la tutela del diritto all'abitazione

Con riguardo alla corresponsione degli indennizzi ai proprietari e/o usufruttuari degli immobili interessati dalle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova, il Servizio bilancio chiede di acquisire dati volti a verificare la relativa spesa nonché elementi volti a verificare la compatibilità delle risorse disponibili rispetto al complesso degli interventi previsti, ivi compresi quelli in esame, da realizzare a valere sulle stesse.

Al riguardo, si confermano i parametri e i calcoli riportati nella relazione tecnica, specificando che i costi sono posti a carico della Concessionaria autostradale e in caso di intervento da parte dello Stato, in anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo.

Articolo 1-ter Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali

Il Servizio bilancio chiede di acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa e agli eventuali effetti finanziari del comma 1 in ordine alla “consegna” di tratte autostradali al Commissario, idonei ad escludere che per effetto della stessa possano determinarsi oneri a carico della gestione commissariale.

Al riguardo, si escludono oneri aggiuntivi in quanto il trasferimento delle tratte autostradali A7 e A10 è finalizzato alla sola esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, poste a carico della Concessionaria. Restano fermi gli obblighi contrattuali gravanti sulla Concessionaria. Sul punto si rinvia anche al MIT.

Articolo 2, comma 3-bis Assunzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Il comma in esame autorizza l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ad effettuare 20 assunzioni a tempo determinato, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. La norma prevede inoltre la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di 500.000 euro annui per l'anno 2018 e per l'anno 2019.

Il Servizio bilancio evidenzia che gli oneri delle assunzioni sembrerebbero gravare sul bilancio dell'Autorità (primo periodo) e la riduzione del Fondo non risulta esplicitamente finalizzata alla copertura dei predetti oneri. Chiede, pertanto, chiarimenti su quali siano le risorse che la norma pone specificamente a fronte delle assunzioni autorizzate e come sia stato stimato il relativo onere, chiarendo inoltre se quest'ultimo debba intendersi come limite massimo di spesa. In particolare, precisa che qualora la copertura dovesse intendersi a valere sulle risorse dell'Autorità è necessario confermare che il loro utilizzo non pregiudichi l'attuazione di adempimenti già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse; qualora, invece, la copertura debba intendersi a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, chiede l'avviso del Governo circa eventuali effetti di dequalificazione della spesa.

Al riguardo si fa presente che la disposizione in esame pone a carico delle risorse di cui dispone l'Autorità di sistema portuale nell'ambito del proprio bilancio gli oneri connessi all'assunzione di 20 unità di personale. L'Autorità potrà provvedere alle varie assunzioni compatibilmente alle risorse disponibili.

Ciò stante gli altri interventi cui l'Autorità deve provvedere non risultano pregiudicati.

Articolo 2, comma 4-bis Utilizzo di risorse derivanti da economie

Le norme autorizzano il commissario ad utilizzare le economie sulle risorse “di cui al presente articolo”, ad integrazione del piano degli interventi, per le finalità di protezione civile conseguenti al crollo del Ponte Morandi.

Il Servizio bilancio chiede un chiarimento a quali risorse faccia specificamente riferimento la norma in esame.

Al riguardo si fa presente che la disposizione precisa che trattasi di economie “eventuali” e pertanto allo stato non individuate e comunque da riferirsi alle assunzioni di cui al comma 1 cui si fa fronte con le risorse della contabilità speciale del Commissario delegato che, ovviamente in caso di economie restano già sulla contabilità speciale. Contrariamente, qualora si intendesse utilizzare anche le risorse di competenza dell’Autorità portuale occorrerebbe prevedere la relativa modalità di trasferimento alla predetta contabilità.

Articolo 3, comma 5-bis Esenzione pagamento utenze per soggetti danneggiati dall’evento di Genova

Il comma consente alle Autorità di regolazione del settore di prevedere esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.

In proposito il Servizio bilancio chiede di sapere se l’aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti – per compensare le minori entrate derivanti dall’esenzione disposta in favore dei soggetti danneggiati – possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze, pur rilevando l’estrema esiguità del numero delle utenze interessate.

Articolo 4 Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento

Il Servizio Bilancio chiede di chiarire se l’utilizzazione di 5 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione per l’integrazione della contabilità speciale, possa incidere su impegni di spesa o programmi di interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, si rinvia al Ministero del lavoro la conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Articolo 4-bis Sostegno degli operatori economici danneggiati dall'evento di Genova

Si attribuisce un'indennità ai proprietari degli immobili che ospitano imprese aventi sede nelle zone interessate dalle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova e si riconosce alle imprese un'indennità per la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali.

Il Servizio bilancio chiede conferma che il corrispondente incremento della contabilità speciale intestata al Commissario di 35 milioni di euro per il 2018 costruisca un limite di spesa per l'erogazione delle indennità in questione, tenuto conto della specifica configurazione sul piano giuridico delle stesse, che sembra comportare un obbligo di corresponsione anche in caso di esaurimento delle relative risorse.

In ogni caso, chiede di fornire una quantificazione della spesa complessiva connessa all'erogazione delle indennità in questione.

In ordine alla quota di 25 milioni posta a carico delle risorse destinate all' INAIL nel bilancio di previsione per il 2018 per il finanziamento di progetti di investimento e formazione, il Servizio bilancio, infine, chiede una valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità di tali risorse alla luce dei progetti di investimento e formazione per i quali l'INAIL abbia già assunto impegni di spesa o per i quali lo stesso ente abbia già disposto programmi di interventi. Chiede, inoltre conferma della coerenza del predetto utilizzo rispetto al profilo di cassa delle risorse in questione e al relativo impatto stimato sui saldi della p.a., escludendo altresì eventuali effetti di dequalificazione della spesa.

Si ritiene che, ai sensi del comma 8, le indennità in questione potranno essere erogate nel limite delle risorse individuate dal comma 9 pari a 35 milioni di euro che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario.

Si conferma la disponibilità delle risorse di cui al comma 9 lett. a), come da comunicazione ricevuta dall'INAIL.

Articolo 4-ter Sostegno al reddito dei lavoratori

La norma prevede la concessione di indennità in favore di alcune categorie di lavoratori coinvolti nel crollo del ponte Morandi, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019

Il Servizio bilancio chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della procedura di monitoraggio a garantire il rispetto del predetto limite di spesa anche in presenza di richieste che dovessero eccedere le risorse disponibili, nonché la conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza pregiudizio degli altri interventi previsti o programmati a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Al riguardo si ritiene che l'INPS dovrà provvedere ad adottare una procedura di monitoraggio idonea a garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma. Sul punto si rinvia al medesimo istituto.

Si rinvia al Ministero del lavoro e all'INPS anche in ordine alla verifica della disponibilità delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Articolo 5 – comma 3 bis

La disposizione attribuisce al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni per l'anno 2018 per garantire la realizzazione delle opere individuate nel piano strategico della mobilità genovese, al cui onere si provvede con riduzione del Fondo per le esigenze differibili.

In merito alla richiesta della Commissione sulle esigenze che si intendono coprire, nel confermare che l'onere è stabilito come limite di spesa, si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relativamente all'utilizzazione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili si rinvia alla PCM.

Articolo 5 – comma 3-ter

La disposizione prevede la concessione a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, a favore del Comune di Genova, l'area demaniale marittima ricompresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele, conosciuta come "Fascia di rispetto di Prà.

Al riguardo, si condivide il parere della Commissione bilancio, in merito alla necessità che venga assicurata l'invarianza finanziaria della disposizione atteso che nel caso in cui l'area stessa sia attualmente concessa a titolo oneroso, la stessa potrebbe determinare minori entrate erariali per canoni demaniali marittimi. In caso contrario occorrerà provvedere all'individuazione di idonei strumenti di copertura finanziaria.

Articolo 6-bis Assunzioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

La disposizione autorizza per il 2019 l'assunzione di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito delle facoltà assunzionali connesse alle cessazioni registrate nel 2018.

Il Servizio bilancio chiede se le assunzioni autorizzate possano determinare la creazione di posizioni soprannumerarie, con conseguenti effetti di maggior onere..

Con riferimento a quanto evidenziato dal Servizio Bilancio, ossia alla determinazione di eventuali posizioni sovrannumerarie, si rinvia agli elementi di dettaglio che potrà fornire l'Agenzia delle Dogane, volti a dare assicurazione circa l'esistenza delle vacanze d'organico rispetto al contingente di personale (n. 60 unità di Area III) da reclutare.

Articolo 7 Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova

Il Servizio bilancio, con riferimento alla concessione, per l'anno 2018, del contributo previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della L. 208/2015, in misura doppia rispetto a quanto stabilito a legislazione vigente, di cui al comma 2-bis, chiede conferma che il relativo onere possa effettivamente essere limitato all'entità dello stanziamento (5.000.000 euro per l'anno 2018).

Riguardo alle modalità di copertura, che riducono l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della L. 296/2006, concernenti il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, viene richiesta conferma che detto impiego non pregiudichi l'attuazione di programmi o impegni già avviati a valere sulle medesime risorse.

Analogamente, la Commissione chiede conferma che i contributi, di cui ai commi 2-ter e 2-quater, concessi per tredici mesi ai soggetti erogatori del traffico ferroviario, siano anch'essi configurabili come limiti di spesa, in assenza di meccanismi specifici che consentano di limitare la fruizione del beneficio nell'ambito delle risorse stanziare.

In merito commi 2-ter e 2-quater viene chiesto un chiarimento in merito alle risorse che la norma pone specificamente a fronte degli oneri.

La Commissione chiede chiarimenti in merito all'utilizzazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari.

In merito alla copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della L. 296/2006 si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riguardo al comma 2-bis, nel premettere che occorre che venga data dimostrazione della congruità della copertura rispetto all'onere previsto, al fine di contenere l'onere indicato all'interno dell'autorizzazione di spesa prevista nella disposizione, si ritiene che lo stesso debba essere riformulato nei seguenti termini:

"2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo

logistico e portuale di Genova, è concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ~~in~~ fino alla misura doppia rispetto all'importo stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, ~~pari ad~~ nel limite di euro 5.000.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Relativamente al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari si ritiene necessario allineare la disposizione di copertura.

All'articolo 2 quinquies sostituire l'ultimo periodo

“Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019.”

Articolo 8 Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento

Vengono richiesti elementi informativi in merito alle modalità attuative delle misure fiscali previste dall'art. 8 e agli effetti ad esse connessi al fine di verificare che le stesse siano in grado di assicurare il monitoraggio degli oneri e il rispetto del limite di spesa previsto.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 9, commi 1 bis e 1 ter

La disposizione riconosce all'Autorità portuale del Mar ligure occidentale un contributo aggiuntivo per l'anno 2018 di 4,2 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454/1997, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti su specifici conti correnti bancari.

In merito alle richieste della Commissione sulle risorse utilizzate a copertura si conferma la disponibilità delle stesse.

Fermo quanto rappresentato, in merito alla tipologia delle risorse, non si ravvisa una dequalificazione della spesa atteso che le risorse andrebbero utilizzate, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge n. 84/1994, per la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei

collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

Articolo 9 – bis

La disposizione stabilisce che il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di sistema portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi incluse le risorse previste nel bilancio dell'Autorità di Sistema portuale e da altri soggetti.

In merito alla richiesta della Commissione bilancio si evidenzia che il programma straordinario verrà realizzato nell'ambito delle risorse che il Commissario dispone in contabilità speciale e che destinerà alla finalità in esame, tenuto conto di tutte le attività che lo stesso Commissario è tenuto ad adempiere. L'Autorità portuale e gli altri soggetti individueranno, poi, nell'ambito dei loro bilanci, eventuali risorse da assegnare allo scopo.

Ad ogni buon conto, di seguito si evidenziano i valori delle grandezze finanziarie desumibili dal rendiconto generale 2017 e dal bilancio di previsione 2018 dell'Autorità di sistema portuale di Genova

<i>Avanzo di amministrazione consuntivo 2017</i>	<i>290.643.019</i>
<i>Risultato di competenza presunto 2018</i>	<i>- 104.609.200</i>
<i>Avanzo di amministrazione presunto 2018</i>	<i>186.033.819</i>
<i>Avanzo di amministrazione vincolato</i>	<i>146.026.348</i>
<i>Destinazione quota avanzo a copertura oneri</i>	<i>9.200.000</i>
<i>Incremento avanzo vincolato in corso d'anno per quota mutuo a carico dello Stato comma 994</i>	<i>12.081.204</i>
<i>Totale avanzo vincolato presunto 2018</i>	<i>167.307.552</i>
<i>Totale avanzo non vincolato presunto 2018</i>	<i>18.726.267</i>

Articolo 9-ter

L'articolo in esame prevede disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo stabilendo che l'autorizzazione di cui all'articolo 17 della legge n. 84/94 è prorogata per un periodo di 5 anni. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 l'ASP del Mar Ligure Occidentale è autorizzato a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di 2 milioni di euro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto al 2017.

Al riguardo, si conferma che le spese di cui al presente articolo provvede l'Autorità nell'ambito delle risorse di bilancio e nei relativi limiti, tenuto conto delle altre attività cui deve provvedere.

ARTICOLO 12, commi 4-bis e 4-quater Funzioni ispettive e di controllo su gallerie stradali e trasporto rapido di massa

Il Servizio Bilancio fa preliminarmente presente che la norma non è corredata da relazione tecnica, e richiede al Governo rassicurazioni circa l'effettiva possibilità per l'ANSFISA di esercitare i compiti e le funzioni ispettive attribuite a normativa vigente ad altri organi tecnici operanti presso il Ministero dei trasporti, nell'ambito dell'assetto organizzativo e delle risorse, come definiti dall'articolo 12 del provvedimento in esame.

Al riguardo si prende atto di quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito al fatto che tali norme non prevedendo l'attribuzione di ulteriori risorse o il trasferimento o l'autorizzazione all'assunzione di ulteriore personale per l'esercizio delle ulteriori funzioni affidate all'Agenzia non determinano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, si ritiene che le attività ispettive trasferite dalla Commissione permanente per le gallerie potranno essere svolte dal personale della nuova Agenzia mentre con il decreto previsto dall'ultimo periodo del comma 4-bis saranno definite le tariffe da porre a carico dei soggetti gestori delle gallerie determinate sulla base del costo effettivo del servizio i cui introiti saranno utilizzati per finanziare la predetta attività ispettiva.

ARTICOLO 14 Monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali

Si chiede conferma che la copertura, necessaria a dare attuazione alla norma, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della L. 205/2014, non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.

In proposito, si rinvia al MISE

ARTICOLO 15-bis Assunzione personale Ministero della giustizia

Il Servizio Bilancio rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere previsto dalla norma, e specificare le Aree interessate dalle assunzioni, e la relativa progressione, almeno decennale, dell'onere retributivo, al fine di tener conto delle progressioni di carriera, ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Inoltre, considerato che le sopra citate assunzioni sono disposte a valere sulle risorse del Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, il Servizio Bilancio chiede al Governo conferma circa la disponibilità di tali risorse alla luce degli interventi previsti o programmati e delle attività ordinariamente finanziate a valere sul tale Fondo.

Si condivide l'esigenza di acquisire dal Ministero della giustizia ulteriori elementi di dettaglio con riferimento sia alla spesa da sostenere per le prove concorsuali, sia al trattamento accessorio, rispetto al quale è necessario esplicitare, per singola unità di personale e nel computo dei costi complessivi, quali sono le voci considerate e per quali importi (FUA, straordinario, ecc.) ai fini di una corretta imputazione in bilancio della spesa.

Si rinvia allo stesso Dicastero in merito alla conferma della disponibilità delle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 475 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 16, comma 1 Autorità di regolazione dei trasporti

Il Servizio Bilancio fa preliminarmente presente che la norma non è corredata da relazione tecnica e chiede chiarimenti in merito alle specifiche modalità di finanziamento delle 30 unità aggiuntive di personale da assegnare all'Autorità, escludendo comunque ogni eventuale riflesso per la finanza pubblica.

In proposito si rileva che l'ART si finanzia esclusivamente attraverso le contribuzioni dei soggetti regolamentati ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del dl 201/2011; pertanto anche all'assunzione delle 30 unità aggiuntive si provvede nell'ambito di dette risorse.

A tal fine, si ritiene opportuno che il comma in esame sia integrato con la seguente locuzione. "Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014".

ARTICOLO 16-bis Modifiche all'articolo 1, comma 9, del DL 133/2014

Il Servizio Bilancio, nel premettere che gli interventi sul ponte ferroviario e stradale "San Michele sull'Adda" sono inclusi tra quelli a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture (articolo 1, comma 7, del DL

133/2014), chiede al Governo di fornire dati circa la disponibilità di tali risorse, al fine di confermare che le suddette opere saranno realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo si rappresenta che l'intervento in questione risulta inserito nel Contratto di programma RFI 2017-2021 nell'ambito della voce "Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano", in relazione al quale è indicato un costo complessivo di 1.267 milioni e risorse disponibili pari a 622 milioni. Il CdP non contiene indicazioni circa il costo dello specifico intervento relativo al Ponte San Michele sull'Adda, per le quali si rinvia al MIT.

Articolo 32, comma 1-bis Proroga sospensione pagamento utenze per eventi sull'isola di Ischia.

La disposizione prevede la possibilità di concedere esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi a decorrere dall'ordinanza di inagibilità o di sgombero fino alla sua revoca. Le autorità, nel disporre le esenzioni, individuano le modalità per la copertura finanziaria attraverso componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Il servizio bilancio chiede se l'aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti – per compensare le minori entrate derivanti dall'esenzione disposta in favore dei soggetti danneggiati – possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise.

Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze, pur evidenziando la limitatezza della platea dei soggetti interessati.

Articolo 32, comma 7-bis Gestione rifiuti in Campania

Con riferimento alla proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa il servizio bilancio chiede informazioni in merito alla sussistenza delle risorse necessarie ad assicurare l'operatività della struttura fino al 31 dicembre 2019.

Al riguardo si segnala che le risorse disponibili sulla c.s. 5148 intestata al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa alla data del 24 ottobre 2018 sono pari a euro 17.012.184,36. Si rinvia per elementi di dettaglio alla PCM.

Articolo 37, comma 1, lett. b-bis) e c-quater) Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – spese per ricostruzione privata

Il servizio bilancio chiede elementi di valutazione riguardo all'eventuale incremento di spesa derivante dall'ampliamento delle voci di spesa per attività professionali (attività degli amministratori

di condominio e funzionamento di consorzi) che possono essere ammesse a finanziamento agevolato per la ricostruzione privata, disciplinate dall'art. 6, comma 8 del DL n. 189/2016 (comma 1, lett. b-bis) nonché in merito all'incidenza delle stesse sulle dinamiche di spesa già scontate, anche in termini di cassa, ai fini delle previsioni tendenziali concernenti le risorse in questione.

Al riguardo, fermo restando che la previsione è configurata in termini facoltativi per il Commissario, si rappresenta che la spesa connessa alle disposizioni in esame deve trovare in ogni caso copertura nell'ambito delle risorse disponibili per la ricostruzione privata.

Articolo 37, comma 1, lett. 0a) Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Cabina di coordinamento della ricostruzione

La disposizione prevede che al funzionamento della cabina si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione. Tenuto conto che la modifica al testo prevede l'integrazione dei componenti della cabina, si chiede conferma dell'invarianza finanziaria alla luce della disposta integrazione.

Al riguardo si ritiene che l'integrazione non incida sui profili di neutralità finanziaria tenuto conto resta ferma anche per tali soggetti la previsione secondo cui si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39-ter Misure a favore dei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016

Con riferimento alla modifica al comma 6 dell'articolo 1-sexies del d.l. 55 del 2018, con cui si abilitano i competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, si chiede conferma che gli stessi possano effettivamente provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse disponibili.

Al riguardo si ritiene che trattandosi di attività che possono rientrare nelle competenze istituzionali delle amministrazioni coinvolte, le stesse andranno svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 40-bis (emendamento 40.013, nuova formulazione)

Viene chiesto di confermare che l'utilizzo a copertura delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del non comprometta la realizzazione di interventi già programmati.

Al riguardo, si rinvia alla PCM.

Articolo 42-bis, comma 2 (emendamenti identici 42.07 e 42.05) - Progettazione di scuole innovative

Si chiede di chiarire se le risorse utilizzate a copertura (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, che prevede, a decorrere dal 2018, uno stanziamento pari a 9 milioni di euro annui) derivino da presumibili economie di spesa che si realizzeranno per gli anni 2019-2020, al fine di escludere oneri a carico dell'INAIL.

In proposito, si rinvia a quanto rappresentato per le vie brevi dal MIUR che ha tra l'altro segnalato che "le risorse in questione [...] si configurano come economie in quanto rispetto ai relativi programmi di investimento è stato espletato e concluso solo il concorso di idee per l'individuazione delle proposte ideative".

Articolo 42-bis, comma 3 (emendamenti identici 42.07 e 42.05) - Progettazione di nuovi poli per l'infanzia

Si rinvia a quanto rappresentato dal MIUR in risposta alle osservazioni del servizio bilancio.

Articolo 45 (copertura finanziaria)

In relazione a quanto rappresentato sull'articolo 33 con nota n. 230714 del 24 ottobre 2018, si rende necessario modificare l'articolo 45 in quanto occorre dare copertura alle minori entrate per gli anni 2021 e 2022.


Si riporta di seguito l'emendamento necessario per allineare la copertura alla nuova RT.

1. All'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000" con le seguenti: "a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000";

b) al comma 1, lettera f)), sostituire le parole: "a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a 20.252.000" con le seguenti: "a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000".

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo.

NOTA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Protocollo: 116634/RU

Rif: e-mail del 24 ottobre 2018

Ufficio del Vicedirettore-Direttore Vicario

All'Ufficio Legislativo-Finanze

Roma, 24 ottobre 2018

OGGETTO: A.C. 1209-A. Dossier relativi ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria

Si fa riferimento all'e-mail sopra distinta, con la quale codesto Ufficio ha chiesto le valutazioni di questa Agenzia, in merito ai Dossier relativi ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria.

In particolare, nel dossier "*Verifica delle quantificazioni*", si afferma che **l'articolo 6-bis dell'A.C.** in argomento autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere a tempo indeterminato, nel 2019, oltre a 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, "*20 unità di personale di III area, seconda fascia retributiva*".

L'inciso da ultimo riportato è evidentemente frutto di un refuso, in quanto, come noto, l'articolo in questione autorizza questa Agenzia ad assumere a tempo indeterminato, nel 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e "*20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area*".

Nel dossier si afferma altresì che "*la norma non è corredata di relazione tecnica*", relazione tecnica trasmessa a codesto Ufficio con e-mail R.U. 116226 del 23 ottobre 2018.

Infine, nel medesimo dossier viene rilevato quanto segue: *“Pur considerando che le assunzioni avverranno nell’ambito delle facoltà assunzionali connesse alle cessazioni registrate nel 2018, si evidenzia che la norma non prevede espressamente che le assunzioni medesime verranno disposte a fronte di corrispondenti vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti. Stante la formulazione della norma, andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo in merito all’eventualità che le assunzioni autorizzate possano determinare la creazione di posizioni soprannumerarie, con conseguenti effetti di maggior onere”*.

Al riguardo, si osserva che le assunzioni autorizzate dal provvedimento in esame corrispondono a vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti, circostanza questa che può essere messa in risalto sia nella relazione tecnica – che di seguito si riporta, opportunamente integrata – sia, eventualmente, nel testo della norma, inserendo al comma 1 dell’art. 6-bis, dopo le parole *“l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata”*, le parole *“, a parziale copertura delle vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti,”*.

RELAZIONE TECNICA

L’articolo 6-bis - che prevede l’assunzione a tempo indeterminato nel 2019 di 40 unità di personale di terza area F1 e 20 di seconda area F3, a parziale copertura delle vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti - implica un costo complessivo pari a circa 3.350.000,00 euro, di cui 2.300.000,00 euro per il personale di terza area F1 (costo unitario 57.500 euro) e 1.050.000,00 euro per il personale di seconda area F3 (costo unitario 52.500 euro).

La copertura finanziaria del predetto costo trova capienza nelle risorse che si renderanno disponibili nell’ambito del budget assunzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo all’anno 2019 a seguito delle cessazioni che si registreranno nel 2018.

Infatti, dai più recenti elementi informativi acquisiti risulta che le cessazioni dal servizio relative all’anno 2018 – stimate in 445 unità a marzo 2018, in sede di richiesta di autorizzazione ad assumere per il triennio 2018-2020 inviata ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato – saranno invece circa 600; tale differenza (di 155 unità) implica

una maggiore capacità assunzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2019, quantificabile in circa 8.750.000,00 euro (cifra derivante dalla moltiplicazione del valore medio del trattamento economico complessivo del personale delle aree funzionali (pari a 56.500,00 euro) per 155.

Pertanto l'articolo 6-bis in esame trova integrale copertura finanziaria nelle risorse assunzionali dell'Agenzia.

Infine, in relazione al **comma 5-bis dell'art. 3 e al comma 1-bis dell'art. 32** viene chiesto *“se l'aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti [...] possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise”*.

Al riguardo occorre premettere che entrambi i commi, dall'identico contenuto, stabiliscono che le Autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, legge n. 229/2016, possano prevedere con propri provvedimenti esenzioni dal pagamento delle forniture, tra l'altro, di energia elettrica e gas naturale, comprensive degli eventuali consumi “per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime” nel territorio di Genova e (verosimilmente) nel territorio di Ischia.

Le disposizioni risultano formulate in modo generico e in conseguenza non idoneo a comprenderne appieno l'ambito applicativo. Sembra potersi, comunque, far derivare dall'«esenzione del pagamento delle forniture» l'impossibilità per i fornitori di gas naturale ed energia elettrica di procedere alla fatturazione del relativo servizio nei confronti dei clienti finali.

A tal proposito va evidenziato che ai sensi degli articoli 26 e 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 i soggetti che procedono alla fatturazione rispettivamente del gas naturale e dell'energia elettrica al consumatore finale sono soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, per la quale è riconosciuto loro il diritto di rivalsa nei confronti del medesimo consumatore finale. Per quest'ultimo l'imposta è solamente una delle componenti del costo della fornitura.

Sulla base di tale premesse si potrebbe ritenere che dai soprarichiamati commi possa derivare la non debenza dell'accisa, da parte dei soggetti

obbligati di imposta, sugli eventuali consumi di gas naturale ed energia elettrica, per i quali viene preclusa la possibilità di emettere le relative fatture.

A parte ogni considerazione sulla compatibilità comunitaria della misura, inevitabilmente dalla stessa deriverebbero minori entrate per accisa allo stato ovviamente non quantificabili.

Tuttavia poiché l'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica sorge al momento della fornitura ai consumatori finali si potrebbe ipotizzare che la mancata fatturazione nei confronti dei consumatori finali non faccia venir meno l'obbligo di assolvimento dell'accisa nei confronti dell'Erario da parte dei soggetti fornitori, cui comunque non sarebbe consentito di esercitare il loro diritto di rivalsa per il tributo assolto. In tal caso la misura proposta non avrebbe alcun impatto in materia di accisa.

Il Vicedirettore-Direttore Vicario
Cinzia Bricca
Firmato digitalmente

ALLEGATO 3

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo.

TABELLA RIASSUNTIVA ELABORATA DALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

OSSERVAZIONE DOSSIER SERVIZIO BILANCIO TESTO A	ELEMENTI DI RISPOSTA
<p>Art. 1 comma 2 Commissario</p> <p>A fronte delle modifiche - che afferiscono al compenso del Commissario straordinario, alla composizione della struttura di supporto, alla disciplina del trattamento economico del personale proveniente da altre PA e alla possibilità di conferire incarichi di consulenza e studio - non risulta corrispondentemente rimodulata l'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno anno del triennio 2018-2020 prevista dal testo originario del decreto, per far fronte ai summenzionati oneri di funzionamento.</p> <p>Tanto premesso, nel ribadire quanto osservato con riferimento al testo originario del provvedimento in esame, ovvero che non appare chiaro se tali oneri di funzionamento vadano ricondotti nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa o nei limiti, non determinati, della contabilità speciale che tale autorizzazione di spesa concorre ad integrare, si rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle summenzionate modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.</p> <p>Art. 1 comma 6 Anticipazione di somme da parte di soggetti individuati dal Commissario</p> <p>Andrebbe acquisto un chiarimento del Governo in merito alle possibili implicazioni finanziarie ascrivibili alla modifica apportata ai parametri (tassi di interesse) previsti dal comma 6 per la remunerazione dell'anticipazione delle risorse per le attività di ricostruzione da parte di altri soggetti individuati dal Commissario. Tali chiarimenti appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che la spesa pluriennale autorizzata ai sensi del summenzionato comma 6 (30 milioni di euro l'anno dal 2018 al 2029), finalizzata a tutte le attività riguardanti la ricostruzione, viene prevista a garanzia dell'immediata attivazione di tale meccanismo di anticipazione.</p>	<p>Art. 1 comma 2 Commissario</p> <p>MIT: Con riferimento agli oneri per il funzionamento dell'ufficio del Commissario Straordinario si chiarisce che gli stessi vadano ricondotti nell'ambito dei limiti dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni. Sulla quantificazione relativi alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente non si dispone dei dati per poter fornire i chiarimenti richiesti (Presidenza del Consiglio dei Ministri).</p> <p>Art. 1 comma 6 Anticipazione di somme da parte di soggetti individuati dal Commissario</p> <p>MIT: Sulle possibili implicazioni finanziarie non si dispone dei dati per poter fornire i chiarimenti richiesti.</p> <p>Il tasso Bce è il tasso per le operazioni di rifinanziamento della Banca centrale europea. Nella riunione del 13 settembre 2018, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha fissato detto tasso (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) nella misura dello 0,00%, rimanendo così invariato rispetto alle precedenti determinazioni.</p>
<p>Art. 1-bis Misure per la tutela del diritto all'abitazione</p>	

<p>la relazione tecnica riferisce che la disposizione di cui all'articolo 1-bis non comporta maggiori oneri in quanto l'attribuzione e la corresponsione degli indennizzi ai proprietari e/o usufruttuari degli immobili interessati dalle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova, che la stessa relazione tecnica indica nel numero di 266, rientrano tra le attività del Commissario straordinario propedeutiche alla ricostruzione e, pertanto, risulterebbero coperti nell'ambito delle risorse finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione. Si ribadisce in proposito quanto già osservato in merito al testo originario del provvedimento in esame, circa l'indeterminatezza della spesa complessiva connessa alle summenzionate attività nonché delle risorse complessivamente disponibili a tali fini.</p> <p>Si evidenzia pertanto la necessità di acquisire dati volti a verificare, anche con riguardo agli indennizzi in esame, la relativa spesa nonché la compatibilità delle risorse disponibili rispetto al complesso degli interventi, ivi compresi quelli in esame, da realizzare a valere sulle stesse.</p>	
<p>Art. 1-ter Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali</p> <p>Appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa e agli eventuali effetti finanziari del comma 1 posto che quest'ultimo prevede la "consegna" di tratte autostradali al Commissario. Andrebbe quindi escluso che per effetto della stessa possano determinarsi oneri a carico della gestione commissariale.</p> <p>Riguardo ai commi 2 e 3, che sembrano assumere portata più generale, si evidenzia che gli stessi pongono un onere di verifica e di messa in sicurezza a carico delle concessionarie autostradali, senza oneri a carico della finanza pubblica e senza imputazione di spese alle tariffe autostradali.</p> <p>In proposito non si formulano osservazioni in merito alle predette attività, che sembrano comunque direttamente riferibili ad obblighi convenzionali.</p> <p>In tal senso non sembrano quindi determinarsi riflessi negativi per soggetti della p.a. eventualmente coinvolti, anche in via indiretta, nella gestione di tratte autostradali. In proposito appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>MIT: In merito alla portata applicativa e agli eventuali effetti finanziari del comma 1 appare ragionevole ritenere che le ulteriori competenze previste dall'articolo in esame non determinino ulteriori oneri a carico della gestione commissariale.</p>
<p>ARTICOLO 2, comma 3-bis Assunzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale</p>	

<p>dal tenore letterale della disposizione, non emerge con chiarezza il rapporto fra le assunzioni autorizzate e la riduzione del Fondo, posto che gli oneri delle assunzioni sembrerebbero gravare sul bilancio dell'Autorità (primo periodo) e la riduzione del Fondo non risulta esplicitamente finalizzata alla copertura dei predetti oneri. Andrebbe dunque preliminarmente chiarito quali siano le risorse che la norma pone specificamente a fronte delle assunzioni autorizzate e come sia stato stimato il relativo onere, chiarendo inoltre se quest'ultimo debba intendersi come limite massimo di spesa.</p> <p>In particolare, qualora la copertura debba intendersi a valere sulle risorse dell'Autorità, andrebbe, da un lato, acquisita conferma che il loro utilizzo non pregiudichi l'attuazione di adempimenti già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse e, dall'altro, andrebbero precisate le ragioni della riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.</p> <p>Qualora, invece, la copertura debba intendersi a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di norma connesso alla realizzazione di opere pubbliche, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa eventuali effetti di dequalificazione della spesa, posto che le spese per il personale hanno natura corrente e non di conto capitale.</p> <p>Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa l'idoneità di tale forma di copertura con riferimento agli effetti scontati già scontati nei tendenziali in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.</p> <p><u>PROFILI DI COPERTURA</u></p> <p>appare necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a compensazione (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)</p>	
<p>ARTICOLO 2, comma 4-bis Utilizzo di risorse derivanti da economie</p> <p>Non appare chiaro a quali risorse faccia specificamente riferimento la norma in esame.</p>	

<p>Appare quindi necessario un chiarimento, atteso che, con riferimento alla contabilità speciale, la predetta possibilità di utilizzo sembrerebbe già insita nelle caratteristiche della stessa, mentre per quanto attiene alle altre risorse menzionate dall'articolo 2, non sembrerebbe configurabile l'utilizzo di eventuali economie.</p>	
<p>ARTICOLO 3, comma 5-bis Esenzione pagamento utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova</p> <p>andrebbe escluso che l'aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti – per compensare le minori entrate derivanti dall'esenzione disposta in favore dei soggetti danneggiati – possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise.</p>	
<p>ARTICOLO 4 Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento</p> <p>Andrebbe quindi escluso che l'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione possa incidere su impegni di spesa o programmi di interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.</p> <p>Inoltre, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo della soppressione della condizione del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.</p> <p>PROFILI DI COPERTURA</p> <p>Art. 4 comma 2 appare comunque necessario che il Governo confermi che la riduzione, anche considerando quella disposta per gli anni 2018 e 2019 dal successivo articolo 4-ter, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.</p> <p>si segnala l'opportunità che la disposizione venga riformulata in modo più puntuale, indicando l'anno per il quale si dispone l'integrazione della contabilità speciale e la conseguente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio</p>	<p>MIT: Si esclude che l'utilizzo delle risorse a valere sul fondo sociale per l'occupazione e la formazione (5 milioni) possa incidere su impegni di spesa o programmi di interventi a valere sulle medesime risorse.</p>

<p>ARTICOLO 4-bis Sostegno degli operatori economici danneggiati dall'evento di Genova</p> <p>ai sensi del comma 8, Il Commissario straordinario provvede "nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9". Premessa la necessità di una conferma in proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre le prestazioni in questione entro un limite massimo di spesa, tenuto conto della specifica configurazione sul piano giuridico delle stesse, che sembra comportare un obbligo di corresponsione anche in caso di esaurimento delle relative risorse.</p> <p>Andrebbe inoltre chiarito se il predetto limite di spesa coincida con l'incremento disposto dal comma 9 ovvero debba intendersi riferito al complesso delle disponibilità presenti sulla contabilità speciale. In quest'ultimo caso, andrebbe precisata l'entità delle risorse utilizzabili per le finalità in esame, tenendo conto del complesso degli interventi che gravano sulla stessa contabilità.</p> <p>In ogni caso, appare opportuno che il Governo fornisca, anche alla luce dei dati e dei parametri indicati nel testo e nella relazione tecnica, una quantificazione della spesa complessiva connessa all'erogazione delle indennità in questione.</p> <p>Infine, con riguardo specifico alla quota di 25 Milioni posta a carico delle risorse destinate all'INAIL nel bilancio di previsione per il 2018 per il finanziamento di progetti di investimento e formazione, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità di tali risorse alla luce dei progetti di investimento e formazione per i quali l'INAIL abbia già assunto impegni di spesa o per i quali lo stesso ente abbia già disposto programmi di interventi.</p> <p>Andrebbe inoltre confermata la coerenza del predetto utilizzo rispetto al profilo di cassa delle risorse in questione e al relativo impatto stimato sui saldi della p.a., escludendo altresì eventuali effetti di dequalificazione della spesa.</p> <p><u>PROFILI DI COPERTURA</u></p>	<p>MIT: I 35 milioni di euro di incremento della contabilità speciale del commissario straordinario definiscono il limite di spesa per l'anticipazione dell'erogazione delle indennità in sostituzione del concessionario nel caso in cui questi non provveda nei termini previsti dalla norma. L'obbligo di corresponsione, da cui scaturisce il diritto del beneficiario, grava infatti sul concessionario. Il Commissario straordinario provvede unicamente all'anticipo delle somme in caso di inadempimento di quest'ultimo.</p> <p>Si precisa inoltre che I 25 milioni posti a carico delle risorse destinate all'INAIL sono effettivamente disponibili.</p>
---	---

<p>appare innanzitutto necessario che il Governo assicuri la disponibilità delle risorse già programmate sul bilancio di previsione dell'INAIL, di cui si è detto in precedenza, e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse medesime sono finalizzate.</p> <p>Ciò posto, da un punto di vista formale, ai fini di una migliore leggibilità delle disposizioni, si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare al di fuori della clausola di copertura le singole destinazioni a cui è preordinata l'integrazione della contabilità speciale.</p>	
<p>ARTICOLO 4-ter Sostegno al reddito dei lavoratori</p> <p>Per i profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la procedura di monitoraggio, come configurata dal comma 3, sia idonea a garantire il rispetto del predetto limite di spesa anche in presenza di richieste che dovessero eccedere le risorse disponibili. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.</p> <p>Andrebbe altresì confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza pregiudizio degli altri interventi previsti o programmati a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.</p>	<p>MIT: Si precisa che 30 milioni rappresentano il limite massimo di spesa anche in presenza di richieste che dovessero eccedere le risorse disponibili e sono effettivamente disponibili senza pregiudizio per altri interventi previsti o programmati a valere sullo stesso fondo.</p>
<p>ARTICOLO 5, comma 3-bis Realizzazione di opere viarie di collegamento nel Comune di Genova</p> <p>Appare utile acquisire l'indicazione del presumibile impegno finanziario connesso alla realizzazione degli interventi indicati, al fine di verificare la congruità delle risorse assegnate rispetto alle finalità da perseguire.</p> <p><u>PROFILI DI COPERTURA</u></p> <p>appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.</p>	
<p>ARTICOLO 5, comma 3-ter Concessione a titolo gratuito di area demaniale</p>	<p>MIT: Si conferma che la misura non determina il venire meno di entrate già previste a legislazione vigente perché concerne unicamente il subentro del</p>

<p>non si hanno osservazioni da formulare a condizione che la concessione a titolo gratuito dell'area demaniale in questione non comporti il venir meno di entrate già previste a legislazione vigente. Su tale aspetto appare necessario acquisire una conferma dal Governo.</p>	<p>Comune di Genova nella concessione di aree demaniali</p>
<p>ARTICOLO 6-bis Assunzioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli</p> <p>Si evidenzia che la norma non prevede espressamente che le assunzioni medesime verranno disposte a fronte di corrispondenti vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti. Stante la formulazione della norma, andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo in merito all'eventualità che le assunzioni autorizzate possano determinare la creazione di posizioni soprannumerarie, con conseguenti effetti di maggior onere.</p>	<p>AG. DOGANE: le assunzioni autorizzate dal provvedimento in esame corrispondono a vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti, Vedi anche nota che fornisce RT</p>
<p>ARTICOLO 7 Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova</p> <p>In proposito, appare utile acquisire conferma che l'onere possa effettivamente essere limitato all'entità dello stanziamento, atteso che le disposizioni in esame non prevedono meccanismi di salvaguardia volti a controllare e limitare l'erogazione nel contributo nell'ambito delle risorse previste.</p> <p>Riguardo alle modalità di copertura, che riducono l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della L. 296/2006, concernenti il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, appare necessario acquisire conferma che detto impiego non pregiudichi l'attuazione di programmi o impegni già avviati a valere sulle medesime risorse.</p> <p>Analogamente, appare necessario acquisire conferma che i contributi, di cui ai commi 2-ter e 2-quater, concessi per tredici mesi ai soggetti erogatori del traffico ferroviario, siano anch'essi configurabili come limiti di spesa, in assenza di meccanismi specifici che consentano di limitare la fruizione del beneficio nell'ambito delle risorse stanziare.</p> <p>Le disposizioni prevedono la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui</p>	<p>MIT: Si conferma che gli oneri onere derivanti dalla disposizione in esame, pari a 5 milioni per il 2018, sono limitati all'entità dello stanziamento e detto impiego non pregiudica altri interventi previsti o programmati a valere sulle medesime risorse. Si conferma che i contributi di cui ai commi 2-ter e 2-quater sono configurabili come limiti di spesa.</p>

<p>all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008, in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p> <p>Si evidenzia in via preliminare che dal tenore letterale della disposizione non emerge con chiarezza il rapporto fra gli oneri di cui ai commi 2-ter e 2-quater e la riduzione del Fondo, posto che gli oneri sembrerebbero gravare sul bilancio dell'Autorità e, d'altro canto, la riduzione del Fondo non risulta esplicitamente finalizzata alla copertura dei predetti oneri, anche perché non corrisponde dal punto di vista quantitativo per quanto riguarda il 2018. Andrebbe dunque preliminarmente chiarito quali siano le risorse che la norma pone specificamente a fronte degli oneri.</p> <p>Qualora, infatti, la copertura fosse a valere sulle risorse dell'Autorità, da un lato andrebbe acquisita conferma che il loro utilizzo non pregiudichi l'attuazione di adempimenti già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse, dall'altro sarebbe opportuno chiarire le ragioni della contestuale riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.</p> <p>Qualora, invece, la copertura fosse a valere sul predetto Fondo, di norma connesso alla realizzazione di opere pubbliche, andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo riguardanti, da un lato, la non corrispondenza quantitativa per l'anno 2018, dall'altro, l'idoneità di tale forma di copertura con riferimento sia al saldo di indebitamento netto che a quello di fabbisogno</p> <p><u>PROFILI DI COPERTURA</u></p> <p>appare necessario che il Governo assicuri che la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in commento sono destinate.</p>	
<p>ARTICOLO 8 Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento</p> <p>si ribadisce la necessità – già segnalata sul testo originario - di chiarimenti riguardo alla previsione di un onere limitato al 2018 pur in presenza di agevolazioni fiscali i cui effetti di cassa sono suscettibili di prodursi anche nel 2019.</p>	

<p>Andrebbe inoltre confermata la coerenza dell'estensione al 31 dicembre 2019 del periodo per l'avvio delle attività nella zona franca da parte dei soggetti beneficiari pur in presenza di una disposizione che limita le esenzioni al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.</p>	
<p>ARTICOLO 9, commi 1-bis e 1-ter Riparto IVA nei porti dell'Autorità del Mar Ligure occidentale</p> <p>Tenuto conto che tali risorse sono utilizzate per far fronte ad oneri certi (derivanti dal contributo aggiuntivo) andrebbero verificate l'entità e l'effettiva disponibilità, anche in termini di cassa, delle somme in questione per l'anno in corso. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma prevede espressamente il versamento delle risorse entro il 20 dicembre 2018.</p> <p>In merito alla natura della spesa, andrebbero inoltre esclusi eventuali effetti di dequalificazione connessi ai nuovi utilizzi da parte dell'Autorità portuale.</p> <p><u>PROFILI DI COPERTURA</u></p> <p>appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle somme previste a copertura.</p>	<p>MIT: Si conferma che le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal contributo aggiuntivo sono effettivamente disponibili anche in termini di cassa e, in considerazione della natura emergenziale degli interventi, appare ragionevole escludere effetti di dequalificazione.</p>
<p>ARTICOLO 9-bis Autorità di Sistema portuale del Mar ligure occidentale</p> <p>Andrebbe confermata la disponibilità delle risorse in questione da parte degli enti interessati.</p>	
<p>ARTICOLO 9-ter Lavoro portuale temporaneo</p> <p>non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale è necessario acquisire una conferma – che le spese in esame, poste a carico dell'Autorità, possano essere da questa sostenute nel quadro dei propri limiti di bilancio, rispetto ai quali non vengono introdotte deroghe.</p>	<p>MIT: Si conferma che le spese poste a carico dell'Autorità possono essere sostenute nel quadro dei limiti di bilancio di quest'ultima.</p>
<p>ARTICOLO 12, commi 4-bis e 4-quater Funzioni ispettive e di controllo su gallerie stradali e trasporto rapido di massa</p> <p>si evidenzia che le norme trasferiscono all'ANSFISA specifici compiti e funzioni ispettive attribuiti a</p>	<p>MIT: Si conferma la possibilità per l'Agenzia di esercitare le ulteriori funzioni nell'ambito dell'assetto organizzativo e delle risorse disciplinati all'art. 12 del decreto</p>

normativa vigente ad altri organi tecnici operanti presso il Ministero dei trasporti (la Commissione permanente per le gallerie del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'USTIF) senza, peraltro, disporre espressamente il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Tanto premesso, **appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo** al fine di verificare l'effettiva possibilità per l'ANSFISA di esercitare le suddette funzioni nell'ambito dell'assetto organizzativo e delle risorse, come definiti dall'articolo 12 del provvedimento in esame.

RT MIT

Le modifiche dell'art. 12 sono finalizzate a completare il quadro delle funzioni affidate alla Agenzia di nuova costituzione, intervenendo sull'ambito oggettivo delle competenze, sull'organico da assicurare a regime e garantendo che l'Agenzia stessa possa avvalersi di tutta la strumentazione e delle informazioni messe a disposizione sulla base delle altre norme del decreto.

La modifica apportata al comma 2, che attribuisce all'Agenzia la personalità giuridica ed elimina su di essa il controllo strategico da parte del Ministero, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica

L'emendamento proposto prevede, altresì, l'introduzione di tre nuovi commi e segnatamente i commi. 4-bis e 4-ter e 4-quater volti ad ampliare le funzioni attribuite all'ANSFISA.

In particolare, l'inserimento dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater risponde all'esigenza di affidare ad ANSFISA anche i poteri investigativi e di controllo sulla sicurezza delle gallerie situate sulla rete stradale e autostradale, sia essa appartenente o meno alla rete transeuropea, oltre alle funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia, dunque, subentra nell'esercizio di alcune delle funzioni di vigilanza ed ispettive esercitate rispettivamente dalla Commissione permanente per le gallerie ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 e dagli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346.

Tali norme non prevedendo l'attribuzione di ulteriori risorse o il trasferimento o l'autorizzazione all'assunzione di ulteriore personale per l'esercizio delle ulteriori funzioni affidate all'Agenzia non determinano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche del comma 7 e del comma 19 hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Anche la modifica del comma 17 non determina ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto finalizzata a garantire all'Agenzia l'accesso, oltre a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, anche ai dati

	ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.
<p>ARTICOLO 14 Monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili Culturali</p> <p>non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui appare necessaria una conferma - che l'utilizzo di detto sistema sia compatibile con le risorse umane e strumentali in dotazione al Ministero delle infrastrutture.</p> <p>Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo, di cui al comma 3-bis, la cui dotazione è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione essendo l'onere in questione limitato allo stanziamento previsto. Ciò premesso, appare utile acquisire conferma che la copertura, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della L. 205/2014, non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.</p>	<p>MIT: Si conferma che l'utilizzo del sistema BIM è compatibile con le risorse umane e strumentali in dotazione al MIT e che la relativa autorizzazione di spesa non pregiudica altri interventi previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.</p>
<p>ARTICOLO 15-bis Assunzione personale Ministero della giustizia</p> <p>si rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere previsto dalla norma</p> <p>appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità di siffatte risorse alla luce degli interventi previsti o programmati e delle attività ordinariamente finanziate a valere sul tale Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario</p> <p><u>PROFILI DI COPERTURA</u></p> <p>andrebbe assicurato che il Fondo presenti le necessarie disponibilità e che le residue risorse risultino comunque sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della citata legge riforma.</p>	

<p>ARTICOLO 16, comma 1 Autorità di regolazione dei trasporti</p> <p>andrebbero acquisite indicazioni riguardo alle specifiche modalità di finanziamento delle 30 unità aggiuntive di personale da assegnare all'Autorità, escludendo comunque ogni eventuale riflesso per la finanza pubblica.</p>	<p>MIT: Si esclude qualsiasi eventuale riflesso per la finanza pubblica essendo l'ART dotata di autonomia finanziaria e contabile.</p>
<p>ARTICOLO 16-bis Modifiche all'articolo 1, comma 9, del DL 133/2014</p> <p>posto che gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale "San Michele sull'Adda" di Paderno D'Adda sono inclusi tra quelli a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture (articolo 1, comma 7, del DL 133/2014), appare opportuno che il Governo fornisca dati riferiti alla disponibilità di tali risorse; ciò al fine di confermare che le suddette opere possano essere realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza effetti negativi per la finanza pubblica.</p>	<p>MIT: Si conferma che gli interventi sono già inclusi a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma tra MIT e RFI e, dunque, non comportano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.</p>
<p>ARTICOLO 32, comma 1-bis Proroga sospensione pagamento utenze per eventi sull'isola di Ischia</p> <p>andrebbe verificato se l'aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti – per compensare le minori entrate derivanti dall'esenzione disposta in favore dei soggetti danneggiati – possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise.</p>	
<p>ARTICOLO 32, comma 7-bis Gestione rifiuti in Campania</p> <p>pur rilevando che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbero acquisite informazioni in merito alla sussistenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio delle risorse necessarie ad assicurare l'operatività della struttura fino al 31 dicembre 2019.</p>	
<p>ARTICOLO 37, comma 1, lett. b-bis) e c-quater) Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – spese per ricostruzione Privata</p> <p>pur considerato che le spese sono a carico delle risorse della gestione commissariale, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione</p>	

<p>riguardo al prevedibile incremento di spesa derivante dalle disposizioni in esame nonché in merito all'incidenza delle stesse sulle dinamiche di spesa già scontate, anche in termini di cassa, ai fini delle previsioni tendenziali riguardo all'utilizzo delle risorse in questione</p>	
<p>ARTICOLO 37, comma 1, lett. 0a) Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Cabina di coordinamento della ricostruzione</p> <p>Considerato che la disposizione oggetto di modifica prevede che al funzionamento della cabina si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione, andrebbe confermata l'effettività di tale previsione di invarianza finanziaria anche alla luce della disposta integrazione dei componenti della cabina</p>	
<p>ARTICOLO 39-ter Misure a favore dei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016</p> <p>Con riferimento al comma 6, che abilita i competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, appare necessario chiedere conferma che gli stessi possano effettivamente provvedere ai nuovi adempimenti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente</p>	
<p>ARTICOLO 40-bis Interventi straordinari per il Viadotto Sente</p> <p>In merito alle modalità di copertura, previste a valere sul Fondo per esigenze indifferibili, appare utile acquisire conferma che l'utilizzo di tale fondo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.</p>	
<p>ARTICOLO 42, comma 3-bis Accertamento risorse del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici Scolastici</p> <p>Andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità sui saldi di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi sopra indicati.</p>	
<p>ARTICOLO 42-bis Scuole innovative e poli dell'infanzia</p>	

Sui commi 2 e 3, si prende atto che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata; tuttavia i relativi oneri sono coperti a valere su risorse destinate alla corresponsione all'INAIL di canoni di locazione riferiti a strutture da realizzare nell'ambito del programma di investimenti del medesimo Istituto. Andrebbero quindi esplicitate le ragioni che inducono a considerare le predette somme disponibili per le finalità in esame.

PROFILI DI COPERTURA

Comma 2

Appare necessario che il Governo chiarisca se le risorse utilizzate a copertura derivino da presumibili economie di spesa che si realizzeranno sulla citata autorizzazione di spesa per gli anni 2019-2020 a causa, ad esempio, di ritardi nella realizzazione del programma di investimenti. Infatti, in caso contrario, l'utilizzo delle citate risorse per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento risulterebbe suscettibile di determinare, indirettamente, nuovi o maggiori oneri a carico dell'INAIL.

Comma 3

In proposito valgono considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione all'articolo 42-bis, comma 2.

PROFILI DI COPERTURA

Comma 2

MIUR:

Le risorse in questione, pari a 9 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, si configurano come economie in quanto rispetto ai relativi programmi di investimento è stato espletato e concluso solo il concorso di idee per l'individuazione delle proposte ideative. Infatti, gli enti locali beneficiari non hanno ancora avviato i successivi livelli di progettazione, nella maggior parte dei casi per mancanza di risorse disponibili per la progettazione medesima. Inoltre, si chiarisce che le risorse in questione vanno corrisposte all'INAIL solo a seguito della realizzazione delle nuove scuole, quale canone di locazione legato all'effettivo utilizzo del nuovo edificio scolastico. Considerato che ad oggi non ci sono progettazioni esecutive già definite e che solo all'esito delle stesse l'INAIL può bandire la gara di appalto per l'affidamento dei relativi lavori, è evidente che trattandosi di costruire nuove scuole e non di semplice messa in sicurezza di strutture esistenti, il cronoprogramma stimato è di almeno 2 anni e mezzo.

Comma 3

MIUR:

Stesse considerazioni espresse per l'art. 42-bis, comma 2, valgono anche per il comma 3.

Va anzi chiarito che il programma relativo alla realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia è stato autorizzato con il decreto legislativo n. 65 del 2017 e, quindi, l'intero processo è iniziato 2 anni dopo la analoga procedura delle scuole innovative di cui all'art. 1, commi 153 e seguenti, della legge n. 107 del 2015. Anche in questo caso, quindi, la costruzione delle nuove scuole e la corresponsione dei canoni di locazione non avverrà prima di 2 anni,

	dovendosi ancora definire la progettazione e, solo successivamente a questa, l'affidamento e la realizzazione dei lavori.
--	---

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale	101
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	102
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00777 Raduzzi: Mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della figura dell'agente collegato prevista dalla normativa europea	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00803 Giacomoni: Detrazioni fiscali in materia di ristrutturazioni e riqualificazione energetica	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
5-00805 Cancellieri: Requisiti di partecipazione all'interpello per incarichi non dirigenziali presso Commissioni tributarie	103
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108
5-00806 Fragomeli: Documentazione da presentare ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	109
5-00807 Centemero: Immobili siti in Italia di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero .	104
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	110
5-00808 Osnato: Sistema sanzionatorio riguardante la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni superiori a 1.000 euro	104
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 ottobre 2018.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074,

recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi. Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre scorso.

Andrea CASO (M5S), *relatore*, avverte i colleghi che sull'Atto in esame sono ancora in corso alcuni approfondimenti, anche tenuto conto della complessità e della natura tecnica della materia affrontata. Riterrebbe pertanto opportuno rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere.

Carla RUOCCO, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere ancora qualche giorno l'espressione del parere parlamentare, prima dell'adozione del decreto legislativo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare sino al prossimo martedì 30 ottobre.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 11.45.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata tramite l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00777 Raduzzi: Mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della figura dell'agente collegato prevista dalla normativa europea.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raphael RADUZZI (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 11.55.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Ca-

mera dei deputati, e, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Propone quindi, in assenza del presentatore della interrogazione a risposta immediata n. 5-00804 Pastorino, di rinviarne lo svolgimento ad altra seduta.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI concorda con il rinvio proposto dalla Presidente.

5-00803 Giacomoni: Detrazioni fiscali in materia di ristrutturazioni e riqualificazione energetica.

Sestino GIACOMONI (FI) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sestino GIACOMONI (FI) lamenta mancanza di chiarezza nella risposta del rappresentante del Governo in ordine, nello specifico, alla detrazione per gli interventi di efficienza energetica, non comprendendosi se si prevede che rimanga al 65 per cento oppure venga ridotta al 50 per cento. Invita la maggioranza, e in particolare i colleghi della Lega, a rendersi conto del fatto che la manovra proposta appare « sinistra »: se non verrà istituita la *flat tax* e verranno invece ridotte le detrazioni, non si farà che aumentare le tasse per famiglie e imprese.

5-00805 Cancelleri: Requisiti di partecipazione all'interpello per incarichi non dirigenziali presso Commissioni tributarie.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) si ritiene soddisfatta della risposta ricevuta, finalmente precisa, per la prima volta nel corso della sua attività parlamentare. Tuttavia chiede al Governo di continuare a verificare le modalità di svolgimento degli interpelli oggetto dell'interrogazione, che fanno riferimento ad un ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove il ruolo unico ancora non è stato istituito. Non vorrebbe che si trattasse di una modalità per aggirare la normativa, che prevede invece la stipula di un contratto integrativo. Auspica pertanto che si possa giungere anche per il MEF, come è stato per altri ministeri, ad un contratto integrativo che tuteli tutti i soggetti interessati.

5-00806 Fragomeli: Documentazione da presentare ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) esprime forte contrarietà per la mancata risposta del rappresentante del Governo, che giudica un tentativo di vanificare il ruolo del Parlamento e le sue prerogative. Sottolinea come l'interrogazione in titolo sia stata legittimamente assegnata alla Commissione Finanze e non sia certamente il Governo a poter stabilire quali siano le competenze della Commissione medesima.

Ritiene che la maggioranza e il Governo, mancando di rispondere su un tema così importante, continuino a discriminare i cittadini non italiani residenti in Italia, che pagano le tasse in Italia e che pertanto hanno diritti pari agli altri cittadini. Evidenzia la gravità di un tale atteggiamento, con il quale il Governo si sostituisce al Parlamento e ai suoi regolamenti nella individuazione delle competenze degli or-

gani parlamentari, e si riserva sul punto di rivolgersi al Presidente della Camera.

Giudica infatti inaccettabile che il Governo risponda in tal modo ad una interrogazione assegnata ad una Commissione, episodio che testimonia una grave mancanza di rispetto del ruolo che il Parlamento è chiamato a svolgere nei confronti dell'Esecutivo e che vanifica totalmente la funzione del *question time*. Intende infine sottolineare come sia stata in tal modo preclusa al gruppo del Partito democratico l'opportunità di svolgere la propria interrogazione a risposta immediata.

5-00807 Centemero: Immobili siti in Italia di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero.

Simone BILLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simone BILLI (Lega) ringrazia il rappresentante del Governo e si complimenta per la celerità e la puntualità della risposta fornita, contenente cifre dettagliate. Auspica che tali dati possano costituire la base per procedere, in un prossimo futuro, all'abolizione di una forma impositiva estremamente invisa agli italiani residenti all'estero.

5-00808 Osnato: Sistema sanzionatorio riguardante la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni superiori a 1.000 euro.

Marco OSNATO (FdI) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco OSNATO (FdI) apprezza la manifestazione di buone intenzioni da parte del Governo; rileva tuttavia l'opportunità che Governo e maggioranza diano seguito con celerità ai propositi enunciati, tenuto conto che sono purtroppo assai numerose le sanzioni comminate a risparmiatori inconsapevoli, per la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

ALLEGATO 1

5-00777 Raduzzi: Mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della figura dell'agente collegato prevista dalla normativa europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in riferimento, si chiede di assumere iniziative per il recepimento nel nostro Paese della norma relativa alla « figura giuridica » dell'agente collegato.

Al riguardo si precisa, che l'articolo 4, par. 1, punto 29), della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) prevede che, per « agente collegato », si intende la « persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari ». La citata definizione di « agente collegato » coincide con quella prevista dall'articolo 4, par. 1, punto 25), della direttiva 2004/39/CE (MiFID I).

La MiFID II (così, come già la MiFID I), nel prevedere che l'agente collegato possa essere una persona fisica o giuridica, consentirebbe agli Stati membri di scegliere se e quale forma (persona fisica, persona giuridica o entrambe le forme) possa assumere l'agente collegato.

In proposito, si rammenta che l'ordinamento italiano, in sede di attuazione della MiFID I, ha recepito la figura dell'« agente collegato » (*tied agent*) mediante la sua riconduzione al « promotore finanziario » (ora denominato « consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede »), stabilendo che quest'ultimo – che può essere solo una persona fisica e si

caratterizza per la prestazione della propria attività fuori dalla sede dell'intermediario – opera « in qualità di agente collegato ». Sul punto, si rileva che, in sede di recepimento della MiFID I, non è stata espressamente riprodotta fra le definizioni del TUF la definizione di agente collegato.

Al riguardo, si rappresenta che anche nell'articolato del TUF posto in consultazione dal Dipartimento del Tesoro del MEF ai fini del recepimento della MiFID II, non era stata inizialmente introdotta la definizione di agente collegato. Ad esito della citata consultazione (conclusasi il 9 giugno 2016), alla luce delle osservazioni rese dal mercato, il legislatore ha ritenuto opportuno, nel testo definitivo del decreto di recepimento della MiFID II, da un lato, introdurre espressamente nel TUF la definizione europea di agente collegato (articolo 1, comma 5-*septies*.2, che fa dunque riferimento sia alla persona fisica, sia alla persona giuridica); ciò al fine di chiarire il regime applicabile all'operatività cross border degli agenti collegati che operano in Italia per conto di intermediari di altri Stati membri dell'UE ovvero all'estero per conto di intermediari italiani. Dall'altro, il legislatore ha ritenuto opportuno ribadire che l'offerta fuori sede di prodotti finanziari può avvenire in Italia, anche da parte di imprese estere, solo avvalendosi di un consulente finanziario persona fisica abilitato all'offerta fuori sede.

Tale risultato è stato ottenuto inserendo, nel medesimo articolo 1 del TUF (comma 5-*septies*.3), successivamente alla nozione di agente collegato, la definizione di « consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede » (prima definito dall'ar-

articolo 31 del medesimo Testo Unico) secondo cui « È consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. ».

Ai fini della risposta al quesito in oggetto, si rappresenta dunque che la soluzione adottata dal legislatore è stata quella, in linea di continuità con il recepimento della MiFID I, di prevedere a livello domestico la figura dell'agente collegato esclusivamente nella forma di persona fisica.

Nell'ordinamento italiano la figura del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (agente collegato persona fisica ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*septies*.3, TUF) è parte della disciplina dell'attività di offerta fuori sede; è una disciplina, italiana e non comunitaria, dell'attività e non del soggetto, e ciò a tutela del risparmio, perché impone che chiunque, agente o dipendente, contatti un cliente o un potenziale cliente fuori della sede o delle dipendenze dell'intermediario per raccomandargli prodotti o servizi di investimento debba essere sottoposto a vigilanza individuale da parte di un'autorità pubblica o di un organismo svolgente analoga funzione pubblica.

Il soggetto abilitato a svolgere il servizio di consulenza è esclusivamente l'intermediario (banca o SIM), che deve avvalersi nell'attività fuori sede di persone fisiche che operano sotto la sua incondizionata responsabilità, estesa anche ai danni derivanti da reati commessi da dette persone (es., appropriazione indebita o truffa in

danno del risparmiatore). La responsabilità dell'intermediario per gli eventuali illeciti delle persone che agiscono fuori sede per suo conto costituisce la migliore garanzia possibile per i risparmiatori e per l'integrità dei mercati finanziari. Tale responsabilità presuppone la possibilità per l'intermediario preponente di esercitare ogni possibile controllo sui propri incaricati, attraverso una selezione all'ingresso, una formazione iniziale e nel continuum dell'attività, il regime del monomandato se agenti e l'espulsione ove si interrompa il rapporto fiduciario con l'incaricato.

La presenza di un soggetto intermedio, come una società di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, inciderebbe notevolmente sul meccanismo della responsabilità solidale, imponendo tra l'altro, necessariamente, a tutela del risparmiatore, forme di patrimonializzazione e conseguente vigilanza anche prudenziale del soggetto (società) che entrerebbe a contatto con il cliente. Particolari problemi poi potrebbero crearsi in occasione del fallimento di uno dei soci della società tra consulenti. Infine, la sottoposizione a vigilanza prudenziale sarebbe necessaria per garantire la parità di concorrenza con gli altri intermediari (in particolare le Società di intermediazione finanziaria) che svolgono la medesima attività.

I consulenti finanziari autonomi possono invece costituire società di consulenza finanziaria poiché non possono raccogliere ordini della clientela né detenere liquidità o fondi della medesima: per questa ragione la loro attività non necessita della copertura patrimoniale di un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale.

ALLEGATO 2

5-00803 Giacomoni: Detrazioni fiscali in materia di ristrutturazioni e riqualificazione energetica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e chiedono di ripristinare, nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2019, il bonus efficienza energetica al 65 per cento gli interventi relativi alla sostituzione di infissi, schermature solari e impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e a biomassa, elevando altresì la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 65 per cento e rendendo definitivamente strutturali tali misure.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, deve evidenziarsi che già nella legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio per il 2018) le detrazioni spettanti per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di scher-

mature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, così come le detrazioni per le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, erano previste nella misura del 50 per cento.

È allo studio, nel disegno di legge di bilancio per 2019, la proroga delle menzionate agevolazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. Saranno confermati per ogni tipologia di intervento i limiti di detraibilità previsti dalla normativa attualmente vigente.

Questa annunciata proroga conferma l'attenzione del Governo per il rilancio del comparto dell'edilizia, come auspicato dagli Onorevoli interroganti e si iscrive nel quadro degli interventi volti a garantire la riduzione della pressione fiscale e la crescita delle attività di impresa che la manovra intende realizzare.

ALLEGATO 3

5-00805 Cancellieri: Requisiti di partecipazione all'interpello per incarichi non dirigenziali presso Commissioni tributarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in riferimento, facendo un richiamo alla determina del Direttore generale delle Finanze del 13 ottobre 2017, relativa all'interpello per incarichi non dirigenziali di direttore degli uffici di alcune commissioni tributarie, si chiede se sia stato siglato un CCNI presso il Ministero dell'economia e delle finanze per definire un profilo unico di area III.

Al riguardo, si rappresenta che non risulta essere stato stipulato il contratto collettivo nazionale integrativo di amministrazione volto a definire un profilo unico di area III.

Si precisa, comunque, che la sopra richiamata determina, modificativa e integrativa della determina precedente del 22.10.2013, è stata adottata in attuazione del Piano anticorruzione del MEF 2017 – 2019, a seguito di raccomandazione dell'ANAC, come misura complessiva di mitigazione del rischio corruttivo.

Entrando poi specificamente nella problematica che si evince dall'interrogazione in discorso, si ritiene utile rammentare che le disposizioni di cui all'articolo 35,

comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, in materia di attribuzione della funzione di direttore di uffici di segreteria delle Commissioni tributarie non dirigenziali, risultano superate a seguito del nuovo ordinamento di classificazione del personale amministrativo per Aree, come previsto dal CCNL.

In particolare, nell'Area III sono comprese le fasce economiche da F1 in su, corrispondenti alle precedenti qualifiche funzionali VII, VIII e IX.

Inoltre, l'allegato A al CCNL normativo 2006-2009 contiene la declaratoria anche della suddetta Area, nell'ambito della quale è prevista la possibilità per il personale appartenente alla medesima area III di « dirigere o coordinare unità organiche o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata ai dirigenti... ».

Ed è su tale *ratio* che è stata formulata la richiamata determina del 13 ottobre 2017 n. 15856, conformemente alle disposizioni normative ed ai contratti collettivi vigenti.

ALLEGATO 4

5-00806 Fragomeli: Documentazione da presentare ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono chiarimenti in merito al fatto se, ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate, la sola documentazione da presentare per la valutazione dei requisiti economici e patrimoniali sia la dichiarazione ISEE. Ciò in quanto alcuni comuni italiani starebbero richiedendo a cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea ma residenti in Italia, ai fini della fruizione delle

prestazioni sociali agevolate, una documentazione integrativa rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero attestante proprietà e composizione del nucleo familiare.

Al riguardo, ritiene che la questione concernente la documentazione richiesta ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate non rientri tra le competenze né di questa Amministrazione né della Commissione.

ALLEGATO 5

5-00807 Centemero: Immobili siti in Italia di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quante siano le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani e dei pensionati residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. nonché la distribuzione dei medesimi soggetti fra i diversi continenti.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014 prevede che a decorrere dall'anno 2015 sia considerata adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., a condizione che la stessa abitazione non sia locata o concessa in comodato d'uso. Per tali abitazioni, oltre all'esenzione IMU, è previsto che TASI e TARI siano applicate in misura ridotta di due terzi.

L'agevolazione in questione spetta solo se il possessore dell'abitazione, iscritto all'A.I.R.E., sia titolare di pensione estera. Sono pertanto esclusi i soggetti titolari di pensione italiana.

Preliminarmente si evidenzia che l'agevolazione in esame è stata oggetto di vaglio comunitario da parte degli Uffici della Commissione (EU Pilot 8638/16/TAXU). Con nota dell'11 ottobre 2018 il Ministro per gli affari europei – Struttura di Missione per le procedure di infrazione ha comunicato che la Commissione europea ha respinto le osservazioni fornite dall'I-

talia chiudendo negativamente il caso EU Pilot con la prospettiva che la Commissione adotti una lettera di costituzione in mora.

Con specifico riferimento alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti, occorre premettere che i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria derivano dal matching delle informazioni reddituali e catastali incluse nella banca dati immobiliare integrata e le informazioni acquisite dall'INPS relativamente ai soggetti titolari di pensione.

Le elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, da cui risultano circa 2 milioni di soggetti residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E.

Ciò premesso, risulta che il numero dei soggetti iscritti all'A.I.R.E. e proprietari in Italia di almeno un'abitazione (o una quota di essa) sia di circa 564.000, di cui circa 485.000 è rappresentato da coloro che risultano proprietari di un'abitazione che può essere considerata « prima casa ». La differenza è costituita da persone che hanno in Italia solo abitazioni locate o concesse in comodato d'uso. Si precisa che, in assenza del requisito della residenza in Italia, in caso di possesso di più abitazioni è stata considerata « prima casa » l'immobile con rendita catastale più elevata.

Di seguito si riporta la distribuzione dei soggetti proprietari di prima casa:

Prime abitazioni di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.

	Numero soggetti	Numero abitazioni (1)
Tutti i soggetti AIRE proprietari di abitazioni (2)	485.193	239.853
di cui:		
Titolari di pensione (3)	66.120	37.792

Note:

- (1) il numero di abitazioni differisce dal numero di soggetti in quanto lo stesso fabbricato può appartenere per quota a più soggetti
 (2) per la normativa vigente, le abitazioni principali delle categorie A1, A8 ed A9 non sono esenti da IMU e TASI
 (3) Il dato include sia soggetti che beneficiano dell'agevolazione (titolari di pensione estera), sia soggetti non fruitori di agevolazione (titolari di sola pensione italiana)

Considerando il Paese estero di residenza, tali proprietari risultano così distribuiti nei diversi

Continenti:

Continente	Soggetti	Numero abitazioni principali
Africa	6.245	3.580
America del Centro	3.303	1.707
America del Nord	46.658	21.993
America del Sud	16.155	7.074
Asia	10.495	6.384
Australia	8.669	3.658
Europa	393.644	195.443
Polo Nord	24	13
Totale	485.193	239.853

La stessa distribuzione per la totalità dei pensionati è riportata di seguito:

Continente	Soggetti	Numero abitazioni principali
Africa	955	598
America del Centro	410	250
America del Nord	6.948	3.532
America del Sud	2.487	1.232
Asia	591	373
Australia	1.525	632
Europa	53.200	31.172
Polo Nord	4	3
Totale	66.120	37.792

ALLEGATO 6

5-00808 Osnato: Sistema sanzionatorio riguardante la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni superiori a 1.000 euro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in riferimento, riportandosi all'inasprimento del sistema sanzionatorio relativo alla mancata apposizione della clausola di non trasferibilità degli assegni di importo superiore a mille euro, recato dalla recente normativa in materia di antiriciclaggio, si chiede al Governo se non ritenga di prevedere una revisione di detto sistema che non penalizzi chi incorra in semplici errori materiali o non ricada nel requisito dell'intenzionalità.

Al riguardo, si ricorda, come già avuto modo di segnalare recentemente in occasione di interrogazione di analogo contenuto, che i competenti uffici del Ministero stanno svolgendo, già da tempo, specifici approfondimenti sulla revisione del sistema sanzionatorio. In particolare è stata predisposta una proposta di emendamento all'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intesa a rendere la sanzione e la relativa oblazione ragionevoli e proporzionate rispetto al valore della sottesa operazione. In proposito, si se-

gnala, inoltre, che è stata presentata una proposta di iniziativa parlamentare (A.C. 1074) recante « norme in materia di semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie a contrasto dell'evasione fiscale » nella quale, tra l'altro, sono previsti un abbattimento dell'importo minimo delle sanzioni ed alcuni casi di non punibilità.

Tutto ciò premesso, si conferma la volontà del Governo di individuare interventi correttivi necessari a garantire la proporzionalità tra entità delle sanzioni e gravità delle violazioni per le quali esse sono irrogate ed a distinguere, per esigenze di equità e imparzialità, il trattamento sanzionatorio da riservare a chi preordinatamente viola la legge, per finalità non consentite dall'ordinamento, da quello che deve applicarsi a fronte della disattenzione in cui può incorrere inconsapevolmente il comune cittadino, salvaguardando, quindi, il principio della non intenzionalità.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Tavolo permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane sulle questioni riguardanti le bande musicali italiane 113

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 113

7-00007 Gallo: Sulla valorizzazione dell'area culturale circostante il sito di Pompei (*Seguito della discussione e rinvio*) 113

ALLEGATO (*Nuova formulazione*) 115

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 ottobre 2018.

Audizione di rappresentanti del Tavolo permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane sulle questioni riguardanti le bande musicali italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 10.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00007 Gallo: Sulla valorizzazione dell'area culturale circostante il sito di Pompei.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica di aver predisposto una nuova formulazione della risoluzione in titolo (*vedi allegato*), la quale, come anticipato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà posta in votazione la prossima settimana.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, chiede che, a fronte della nuova formulazione della risoluzione, siano previste più sedute per l'esame della stessa, in modo

che sia possibile svolgere un dibattito prima di passare alla votazione.

Luigi CASCIELLO (FI), premesso di trovare singolare che la Commissione venga informata dell'esistenza di un nuovo testo della risoluzione solo pochi giorni prima della data preannunciata per la votazione, concorda con la deputata Piccoli Nardelli sul fatto che la Commissione deve poter avere il tempo di discutere la nuova proposta.

Federico MOLLICONE (FdI) si associa alla richiesta formulata dalla deputata Piccoli Nardelli di prevedere più sedute per l'esame della risoluzione in titolo, alla luce delle modifiche intervenute oggi nel testo.

A parte questo, rileva – con riferimento all'audizione della mattina – che sarebbe

opportuno che la Commissione programmasse con più attenzione le audizioni che svolge, collegandole a provvedimenti al suo esame; diversamente, le audizioni rischiano di essere inutili.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la sede per la programmazione dei lavori è l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, aggiungendo che nel caso di specie l'audizione informale di questa mattina è stata decisa in quella sede senza che vi fossero obiezioni da parte di nessuno. Quanto alla richiesta di protrarre la discussione della risoluzione in titolo, si riserva di valutare, anche con i rappresentanti dei gruppi, se sia possibile accoglierla. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

ALLEGATO

**7-00007 Gallo: Sulla valorizzazione dell'area culturale
circostante il sito di Pompei.****NUOVA FORMULAZIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

premessi che:

nel 1997 il Comitato Unesco decide l'iscrizione di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità grazie al riconoscimento delle caratteristiche intrinseche di integrità, autenticità e unicità da mantenersi mediante un piano di gestione secondo quanto stabilito dalle linee guida operative dell'Unesco per l'applicazione della convenzione sul patrimonio mondiale;

la caratteristica principale è data dalla creazione di una zona tampone (« *buffer zone* ») ovvero di « un'area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità »;

con la sottoscrizione dei protocolli d'intesa del 25 novembre 2013 e del 23 dicembre 2013, il tavolo di concertazione del piano di gestione del sito Unesco, costituito da organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalla regione Campania, dalla provincia di Napoli e dai comuni territorialmente interessati, è pervenuto alla condivisione e approvazione del nuovo piano di gestione e alla perimetrazione di una nuova *buffer zone*, che comprende quasi integralmente i territori comunali di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia;

il nuovo piano di gestione mira ad individuare ed indirizzare un organico ed

unitario sistema di turismo sostenibile per l'area vesuviana compresa appunto nella suddetta area, attraverso l'individuazione di percorsi tematici intorno ai quali organizzare un sistema turistico territoriale;

come si evince dal documento di orientamento – prime indicazioni operative, « tale tipo di fruizione prevede l'organizzazione di percorsi tematici, da prenotare attraverso i siti internet della Soprintendenza e del Centro di comunicazione del sito Unesco, nelle aree archeologiche e nel territorio, offerti secondo una logica di programmazione e turnazione, ad esempio annuale, da affiancare alla visita libera delle aree stesse e del territorio »;

tale « metodo turistico », che prevede una rotazione programmata dei percorsi tematici, associata ad una turnazione annuale delle aree di visita, dunque, si sostanzierebbe in « sottosistemi », che raccordano i beni che si concentrano intorno ad Ercolano, Pompei e Castellammare di Stabia attraverso « itinerari tematici » capaci di collegarli tra loro, e presenterebbe significativi risvolti positivi in termini di: efficacia didattica, che risulta accresciuta per effetto della minore congestione dei siti e della visita indirizzata verso i siti e le attrazioni « minori »; crescita del numero di visitatori, per effetto non solo della crescita delle visite nei siti minori e della « spalmatura » delle visite lungo tutta la giornata e in tutti i 12 periodi dell'anno, ma anche delle politiche di *marketing* che la gestione dei percorsi consentirà di attivare; crescita della tutela, come conse-

guenza diretta della possibilità di potere effettuare, per tutti i percorsi, una « manutenzione programmata »;

come si evince dal registro ufficiale (n. U0150383 del 7 settembre 2017) della città metropolitana di Napoli, i comuni interessati (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 112 del 2013), pongono in essere un tavolo tecnico di condivisione con tutti i rappresentanti regionali e ministeriali, ove emerge l'esigenza del rilancio economico, sociale e la riqualificazione urbanistica della *buffer zone*, operando una sintesi dei progetti presentati dai singoli comuni che manifestano la necessità di una riconversione urbana e recupero del paesaggio;

il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successivamente modificato dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, individua il « piano strategico » per il rilancio socio-economico dell'area comprendente l'insieme dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco, ovvero della cosiddetta *buffer zone*, quale strumento per la definizione di una strategia unitaria finalizzata:

al miglioramento delle vie di accesso e interconnessioni ai siti archeologici;

al recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse;

alla riqualificazione e rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero;

alla promozione di forme di partenariato pubblico-privato, nonché di coinvolgimento di organizzazioni *no profit* impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale;

al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco « Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata », nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, la normativa di cui sopra istituisce, inoltre, la governance del Grande Progetto Pompei, GPP, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, e alla decisione comunitaria 29 marzo 2012, esplicitando le funzioni: del direttore generale di progetto (DGP, coadiuvato da una struttura di supporto formata da venti unità nonché da un gruppo di cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale); dell'unità grande Pompei (UGP, legalmente rappresentato dal DGP) con il compito di curare progettazione, realizzazione e gestione degli interventi; del comitato di gestione insediato il 7 gennaio 2015 che ha, *inter alia*, il compito di approvare il piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione del sito Unesco di cui sopra predisposto dall'UGP (come da regolamento approvato in data 10 febbraio 2015);

nella circostanza dell'insediamento del comitato di gestione, in data 7 gennaio 2015, il direttore generale di progetto ha presentato l'atto organizzativo del comitato stesso, proponendone l'approvazione nella successiva seduta, e il documento di orientamento – parte I per la definizione del piano strategico;

nella seduta del 10 febbraio 2015 è stato presentato il succitato documento di orientamento – prime indicazioni operative, prodotto dall'UGP al fine di orientare il successivo lavoro da svolgere; il comitato di gestione ha approvato l'atto organizzativo e l'avvio dei tavoli tecnici volti a definire i contenuti del piano strategico; come dimostrato dalla sintesi delle riunioni dei tavoli tecnici di cui sopra presente nell'allegato A al verbale del comitato di gestione del 22 settembre 2015, si è manifestata una oggettiva difficoltà degli enti locali a produrre adeguate proposte progettuali, anche a causa di mancanze a livello finanziario e di competenze (non previste dalla normativa), i quali si sono focalizzati, *tout court*, sulle esigenze meramente locali, con scarsa aderenza ai

contenuti specifici del documento di orientamento che invece postula una visione di insieme del territorio interessato, conformemente al contenuto della legge 7 ottobre 2013, n. 112; si è inoltre manifestato un « limitato livello di approfondimento progettuale delle proposte, pervenute nella forma di elenchi, relazioni, a volte studi di fattibilità, e prive di indicazioni sul rispetto dei vigenti strumenti urbanistici e vincoli ambientali-paesistici »;

a seguito della pubblicazione di un apposito avviso, con nota del DGP n. 194 del 25 febbraio 2015, sarebbero pervenuti contributi da parte di soggetti privati, in forma di iniziativa singola o di associazione, anche in questo caso con un « limitato contributo propositivo »;

contestualmente, l'UGP ha avviato una serie di incontri con enti, istituzioni, associazioni, società, a vario titolo interessati allo sviluppo dell'area della *buffer zone* (autorità di bacino, Agenzia del demanio, Trenitalia Rfi, EAV ex Circumvesuviana, capitaneria di porto di Torre del Greco, associazioni industriali – Acen);

in data 12 maggio 2015 si è tenuto presso la regione Campania un incontro preliminare, con esito sospeso, volto ad avviare un rapporto collaborativo con le competenti direzioni, a seguito di quanto emerso dai tavoli tecnici con i comuni;

in data 3 settembre 2015 si è tenuto un incontro con rappresentanti della città metropolitana di Napoli, al fine di chiarire aspetti connessi alla definizione del piano strategico, anche alla luce del protocollo d'intesa recentemente sottoscritto tra i comuni di Napoli, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata;

in data 22 settembre 2015, infine, il Comitato di gestione per il piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione del sito Unesco ha preso atto del conseguito accordo sulla proposta, avanzata da Ferrovie dello Stato italiane (FS) e dall'Ente autonomo Volturno (EAV, ex Circumvesuviana) per mezzo dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie

dello Stato Italiane Ing. Michele Mario Elia, relativa ad un « collegamento Porto di Napoli-Pompei Scavi, nonché alla realizzazione di un nodo integrato FS-EAV tramite un *hub* nella stazione dismessa di Pompei Scavi della rete FS »;

nel verbale della seduta del 22 settembre 2015 di cui sopra si evidenzia come tale *hub* Ferroviario « localizzato in agro di Pompei, all'altezza dell'intersezione ivi esistente tra la linea FS Napoli-Salerno e la linea della circumvesuviana Napoli-Sorrento », « costituisca l'elemento invariante del più ampio progetto esposto e presentato al Ministro » e avrebbe la funzione di: « snodo di smistamento e indirizzamento a piedi del flusso turistico verso il sito archeologico; interscambio con la linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento dell'EAV e con le altre modalità di trasporto via terra; accesso diretto da tutta la rete nazionale con possibilità di collegamenti dalle principali città italiane anche con treni AV sino al nuovo *hub* »;

il nuovo *hub* di Pompei Scavi (al chilometro 23+070 circa della linea tradizionale Napoli-Salerno), la cui struttura è concepita su due livelli per una superficie complessiva di circa 1500 metri quadrati e il cui collaudo finale è previsto 18 mesi dopo la data di inizio dei lavori, è realizzato in corrispondenza dell'intersezione della linee Ferrovia dello Stato italiane Napoli-Salerno con la linea circumvesuviana Napoli-Sorrento e prevede un parcheggio di interscambio modale di circa 200 posti dal costo stimato di 10.000.000 di euro e una « piastra » collegata direttamente agli scavi di Pompei tramite un percorso pedonale attrezzato (« passerella di collegamento con ingresso diretto nel sito »), svolgendo, quindi, la funzione di nodo di smistamento e indirizzamento del flusso turistico verso il sito archeologico;

tutte le aspettative di cui al nuovo piano di gestione della *buffer zone* circa una strategia volta ad un turismo sostenibile diviso in percorsi tematici omogenei risultano tradite da un piano strategico, approvato dal comitato di gestione e dal

Governo, che è teso ad accentrare e far confluire in un *hub* ferroviario i flussi turistici esclusivamente verso il sito archeologico di Pompei, scavalcando così la stessa città di Pompei, oltreché tutti gli altri siti dei comuni della *buffer zone*, e alimentando un turismo del tipo « mordi e fuggi »;

si ritiene che la soluzione del nuovo *hub* di Pompei Scavi approvata dal comitato di gestione, ancorché estremamente onerosa, non rispetti le finalità preposte dal piano strategico per l'intera *buffer zone* Unesco né i principi ispiratori stessi della legge 7 ottobre 2013, n. 112, tra cui: rilancio economico-sociale e potenziamento dell'attrattività del territorio dell'area archeologica vesuviana della *buffer zone* Unesco;

si concorda con la necessità di puntare al: ricongiungimento delle « aree interesse » insistenti sul territorio, principalmente costituite dal patrimonio culturale, dalle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche; miglioramento delle vie di accesso e interconnessioni ai siti archeologici; recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, riqualificazione e rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero;

tali intenti sono stati relazionati dal direttore generale del grande progetto Pompei, generale Curatoli, nell'audizione del 26 ottobre 2017 in VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) dove in riferimento alle istanze pervenute delle realtà locali, sono emerse alcune ipotesi di intervento come: definire un « percorso integrato » Scavi di Pompei/Santuario della Beata Vergine del Rosario, tramite linea EAV Napoli-Poggioreale e stazione di Pompei, il quale permetterebbe di combinare un'unica escursione, oppure rendere il « treno archeologico », già in servizio, un collegamento da Napoli fino agli scavi di Castellammare; aumentare il numero delle corse dei treni delle Ferrovie dello Stato Italiane e supportare economi-

camente il rilancio del trasporto pubblico locale per prevedere corse dedicate ai percorsi tematici dei turisti con un apposito fondo statale da assegnare alla regione Campania, mettendo fine all'opera di ridimensionamento tecnico degli ultimi anni che ha portato all'attuale saturazione dei convogli nelle ore di punta e garantendo la sicurezza necessaria sui convogli medesimi;

l'attività dell'Unità Grande Pompei è stata ridotta con l'introduzione del C.I.S (Contratti istituzionali di Sviluppo) ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 205 del 27 dicembre 2017, attraverso cui si garantisce l'esecuzione di interventi con gli organi previsti da tale organismo e con modalità successivamente stabilite all'interno dell'apposito documento contrattuale;

le aree circostanti i siti archeologici sono soggette a massicci flussi di traffico, che minacciano costantemente i siti archeologici;

il Piano Strategico prevede interventi volti alla creazione di aree di sosta, alcune delle quali in prossimità dei siti archeologici, altri collegati ai singoli progetti del Piano;

è indispensabile, invece, definire una strategia relativa al sistema dei trasporti, prevedendo la redazione di un Piano di Mobilità sovra-comunale ovvero distrettuale, volto a garantire un regolare accesso ai siti culturali ed a limitare l'impatto negativo conseguente alla viabilità di massa ed all'inquinamento. Il suddetto Piano favorirebbe l'utilizzo delle diverse tipologie di mezzi disponibili (Navette elettriche, Circumvesuviana, Ferrovie dello Stato, Metrò del Mare) e la creazione di percorsi maggiormente rispondenti alle esigenze di spostamento dei cittadini e dei visitatori;

è necessario definire uno studio per la quantificazione e la gestione dei flussi di traffico, prevedendo, altresì, l'individuazione delle aree di sosta e di interscambio a servizio della mobilità di

distretto ed eventualmente in zone periferiche delle città, distanti dai siti archeologici e dai centri urbani, escludendo l'utilizzo di veicoli privati nelle aree circostanti i siti

le citate aree potrebbero invero fungere da veri e propri snodi, intesi come sistema intermodale ecosostenibile di navette elettriche, *bike sharing*, *car sharing*, percorsi pedonali e ciclabili, con funzione di collegamento tra i siti culturali ed i centri urbani;

al fine di favorire il collegamento via mare dell'area Vesuviana con i punti di approdo turisticamente di maggior rilievo, è necessario potenziare e riqualificare i vari porti, prevedendo la riattivazione e l'estensione dei servizi marittimi di trasporto che collegano i maggiori porti delle coste campane. Ciò permetterebbe un miglioramento dei raccordi con il sistema di mobilità più volte citato, favorendo un sempre più ampio ed efficace collegamento tra i siti culturali e le aree della *buffer zone*;

a supporto di tutti gli interventi relativi al trasporto ivi proposti ed alla conseguente creazione di reti di connessione tra i vari siti, è necessario prevedere delle strutture di accoglienza ed informazione per i viaggiatori (*infopoint*, biglietterie), al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace la fruibilità dei servizi offerti;

non vi è dubbio che il trasporto ferroviario sia strategicamente rilevante. In tal senso è, dunque, essenziale prevedere, in prima istanza, una riqualificazione delle stazioni esistenti e dei piazzali attigui, prevedendo che siano collegate, per mezzo di navette elettriche, alle aree di snodo ed ai siti di interesse culturale della *buffer zone*. L'area che costituisce la *buffer zone* è servita da tre linee ferroviarie, diramate in tutte le città del distretto UNESCO. L'importanza della valorizzazione di tale alternativa alla mobilità su gomma garantisce ai viaggiatori spostamenti efficienti ed a basso impatto ambientale;

i siti archeologici ricadenti nella *buffer zone* rispetto ai quali è indispensabile un'opera di valorizzazione e conservazione, sono il risultato, come noto, degli scavi che ebbero inizio nel 1738, durante il regno di Carlo di Borbone, Re delle Due Sicilie, con l'intento prevalente di conferire prestigio alla casa reale;

l'attività di esplorazione continuò in modo discontinuo e in punti diversi dell'area di intervento, portando alla luce il sito che, soltanto successivamente, fu riconosciuto come Pompei, senza, inoltre, la definizione di un piano sistematico. Furono, così, rinvenute parti della necropoli fuori porta Ercolano, il tempio di Iside, parte del quartiere dei teatri;

le ricerche, proseguite con lunghi periodi di interruzione, sono state caratterizzate da intense attività subito dopo l'Unità d'Italia, fino al lungo periodo tra il 1924 ed il 1961, caratterizzato dallo storico contributo di Amedeo Maiuri, il quale con la sua intensa attività, giunse alla scoperta di edifici di grande prestigio, come Villa dei Misteri e diede avvio ai nuovi scavi di Ercolano, durante i quali venne restaurata ed aperta al pubblico la gran parte dell'area che costituisce il parco archeologico;

ulteriori siti archeologici rinvenuti in quest'epoca sono gli scavi di Oplontis, situati al centro della moderna città di Torre Annunziata (Villa di Poppea); Boscoreale, caratterizzata da numerose ville romane e da antiche terme; la *Stabiae* romana, situata nella città di Castellammare di Stabia ed in cui sorgono numerose *villae* in posizione panoramica, concepite prevalentemente a fini residenziali, con vasti quartieri abitativi, strutture termali, portici e ninfei splendidamente decorati. Le principali evidenze riguardano tre ville: Villa S. Marco, Villa Arianna ed il « secondo complesso » del Varano;

un itinerario d'arte la cui conservazione e valorizzazione è da ritenersi prioritario nel Piano strategico è altresì caratterizzato dal « Miglio d'oro » delle

ville vesuviane, anch'esse rinvenute nel 1700 su iniziativa di Re Carlo di Borbone;

sono di prioritaria importanza interventi di riqualificazione ricadenti nei siti sopra citati e, in questa direzione, il Piano Strategico prevede la riqualificazione architettonica e funzionale dell'itinerario turistico e culturale denominato « Da Reggia a Reggia », ovvero dalla residenza reale di Portici a quella di Castellammare di Stabia, oltre che la riqualificazione di aree archeologiche risalenti al medesimo periodo, quale ad esempio Villa Sora di Torre del Greco. Tali siti beneficerebbero degli interventi proposti in questa sede, favorendone la fruizione e la valorizzazione attraverso l'implementazione del Piano di Mobilità e del collegamento tra le aree di snodo e l'intero sistema coordinato di trasporto;

la redazione di un « Piano del Colore » intercomunale, previsto dal Piano Strategico e finalizzato alla valorizzazione del percorso delle ville borboniche e delle ville stesse, e altresì interventi di arredo urbano, se implementati su tutta l'area della *buffer zone*, sono da considerarsi quale primo passo per la creazione di una serie di percorsi da offrire ai visitatori, al fine di poter esplorare tutte le aree di interesse;

è condivisibile quanto previsto dal Piano Strategico in riferimento alle « azioni immateriali », essendo di rilevante utilità l'adozione di Open Data per il Sistema Turistico Culturale integrato per le aree comprese nella *buffer zone*;

al fine di ridurre le visite che si concludono il giorno stesso dell'arrivo in città e favorire, d'altro canto, la visita dei siti, non è sufficiente prevedere interventi volti ad incidere esclusivamente sulle infrastrutture. L'area della *buffer zone* non può più essere considerata come un semplice contenitore di siti archeologici, visitabili in meno di otto ore. È necessario che vi siano una serie di eventi previsti tutto l'anno, capaci di caratterizzare il territorio, così come i siti citati, da un punto di vista culturale. Prevedere mostre, spetta-

coli teatrali, concerti, favorirebbe la scelta di un soggiorno prolungato da parte del visitatore. L'incremento di eventi di respiro internazionale in luoghi unici al mondo come il Teatro Grande e l'Anfiteatro romano di Pompei e la possibilità di utilizzare siti incantevoli come, ad esempio, la Reggia di Portici quale luogo in cui poter organizzare mostre ed esposizioni anch'esse rivolte ai visitatori di tutto il mondo, incentiverebbe la curiosità e l'interesse di scoprire le meraviglie dei distretti culturali ricadenti nella *buffer zone*;

vi è una forte esigenza di completare i lavori in corso, avviare gli interventi già previsti e valutare le ulteriori opere utili al completamento dello schema fognario di tutti i comuni interessati;

la riqualificazione della costa ed il completamento dello schema fognario non possono in alcun modo prescindere dalla preoccupante necessità di risolvere le criticità presenti a causa delle gravi condizioni ambientali del Fiume Sarno, le cui foci sono presenti sulla costa dei comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia;

la presenza nelle suddette aree di attività economiche ad elevato impatto ambientale di due grandi poli industriali (conciario ed agroalimentare) ed un'alta densità della popolazione, ha generato uno stato di gravissimo degrado ambientale, il quale richiede profondi e strutturali interventi di riqualificazione;

per contrastare le criticità ivi esposte, a dover svolgere un ruolo strategico per migliorare le aspettative dell'intero bacino idrografico è il Parco Regionale del fiume Sarno, il quale può mettere in atto le prime azioni volte alla riqualificazione ambientale dell'area in discorso;

gli interventi suggeriti sono attuabili nel pieno rispetto dello sviluppo del piano strategico, sia in termini di riqualificazione e ripristino ambientale, sia al fine di creare un *network* tra i parchi regionali e nazionali le cui competenze ricadono nell'area di interesse della *buffer zone*;

il Parco Nazionale del Vesuvio, di grande interesse biologico, geologico e storico, rappresenta un considerevole attrattore turistico, la cui conservazione è messa a dura prova a fronte di un eccessivo flusso di veicoli di trasporto ad alto impatto ambientale e di aree fortemente inquinate e soggette a continui incendi, spesso dolosi;

impegna il Governo:

a proporre un piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione del sito Unesco mediante il quale realizzare un piano di sviluppo chiamato distretto Grande Bellezza Pompei che punti alla creazione di percorsi tematici distribuiti nell'intera *buffer zone* all'interno dei quali organizzare un sistema turistico territoriale con lo scopo di trattenere il turista nell'area e di permettergli di conoscere tutte le bellezze culturali, artistiche, archeologiche, paesaggistiche, naturali e della tradizione enogastronomica. Tale iniziativa potrebbe essere intrapresa valutando il ricorso al Programma Operativo Nazionale PON Cultura e Sviluppo;

ad adoperarsi per il ritiro della proposta di realizzazione di un *hub* che accentrerebbe e indirizzerebbe il flusso turistico esclusivamente nel sito degli scavi di Pompei, deprimendone così il transito e generando una ricaduta economica e culturale su tutti i comuni rientranti nella *buffer zone*;

ad assumere iniziative volte a definire una strategia relativa al sistema dei trasporti, prevedendo la redazione di un Piano di Mobilità sovra-comunale ovvero distrettuale, volto a garantire un regolare accesso ai siti culturali e limitare l'impatto negativo conseguenti alla viabilità di massa ed all'inquinamento, avviando uno studio per la quantificazione e la gestione dei flussi di traffico; e a prevedere, altresì, l'individuazione delle aree di sosta e di interscambio a servizio della mobilità del distretto ed eventualmente in zone periferiche della città, distanti dai siti archeologici;

a prevedere, in prima istanza, una riqualificazione delle stazioni ferroviarie esistenti e dei piazzali attigui, facendo in modo che siano collegate, per mezzo di navette elettriche, alle aree di snodo, alle aree di sosta ed ai siti di interesse culturale della *buffer zone*;

a promuovere un accordo tra Stato, regione, EAV *ex-Circumvesuviana*, Rete ferroviaria italiana, Soprintendenza di Napoli e Pompei per la creazione di un biglietto unico che integri trasporto e ingresso ai beni culturali della *buffer zone*, anche di tipo digitale, a prezzi agevolati per turisti, mediante collaborazioni con partner pubblici (Reggia di Caserta e altri) o privati (aziende di *carpooling*, *carsharing*, *bikesharing* ed altro);

ad approntare un piano di digitalizzazione di tutti i beni culturali, artistici, archeologici e paesaggistici presenti nella *buffer zone* atto a promuovere gli stessi nel mondo, anche con la realizzazione di un apposito open data utile per la nascita e lo sviluppo di imprese culturali;

a realizzare un «portale trasparenza» unico per i beni culturali della *buffer zone* che renda conoscibile ogni iniziativa intrapresa nell'ambito del Grande Progetto Pompei e del piano di gestione Unesco;

a predisporre un sistema di segnaletica (tradizionali, digitali quali *display* e touch-screen), a partire dalle diverse stazioni ferroviarie, snodi ed aree di sosta, in grado di indirizzare gli utenti verso le destinazioni di interesse quali, oltre ai siti archeologici, possono essere percorsi enogastronomici o naturalistici, artistici e culturali;

a prevedere la creazione di un'unica piattaforma utilizzabile attraverso i propri dispositivi mobili, al fine di poter consultare gli orari dei trasporti pubblici, verificare la disponibilità di sosta veicolo nelle aree predisposte, effettuare prenotazioni online per la visita dei siti culturali e per la partecipazione ad eventi;

a promuovere un intervento di riqualificazione con l'obiettivo di tutelare e poi rendere fruibile al sistema integrato di percorsi tematici distribuiti nell'intera *buffer zone*, da parte della Soprintendenza di Pompei, almeno un bene per ogni comune, la cui valorizzazione e promozione sia affidata mediante un concorso di idee con progetti presentati al comitato di gestione del Grande Progetto Pompei;

a incentivare in maniera efficace l'individuazione di percorsi tematici di mobilità « dolce » di percorsi costieri e con vettori del mare distribuiti nell'intera *buffer zone* all'interno dei quali valorizzare l'attrattività dei beni culturali;

a intervenire per recuperare, ristrutturare e valorizzare il sistema delle ville di epoca romana e borbonica nella *buffer zone* attraverso la definizione di un piano pluriennale;

a prevedere che vi siano una serie di eventi internazionali di carattere culturale previsti durante tutto l'anno, capaci di attrarre visitatori provenienti da tutto il mondo, favorendo la scelta di un soggiorno prolungato e sfruttando le potenzialità dei siti archeologici presenti nell'area, ciò rispettando la conservazione e il decoro di questi ultimi. Gli eventi organizzati nei siti devono rispettare delle linee guida, preventivamente definite dal Comitato di Gestione;

a risolvere le criticità presenti a causa delle gravi condizioni ambientali del Fiume Sarno, il quale, come noto, sfocia sulla costa di alcuni comuni della *buffer zone*, con particolare interessamento delle città di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia;

a valutare la possibilità di una riformulazione del Grande Progetto Sarno, attribuendo maggiore importanza strategica

al Parco del fiume Sarno, al fine di adottare azioni di recupero ecosostenibile, e prevede il ripristino delle funzioni idrauliche, fortemente limitata da una spregiudicata cementificazione degli argini e puntare alla ricostituzione delle componenti naturali e paesaggistiche;

a prevedere che il Nucleo tecnico, incaricato di fornire al RUC e al Comitato di Gestione il supporto conoscitivo tecnico, sia scelto sulla base di una selezione pubblica;

ad agire al fine di favorire il collegamento via mare dell'area Vesuviana con i punti di approdo turisticamente di maggior rilievo, potenziando e riqualificando i vari porti e prevedendo la riattivazione e l'ampliamento dell'offerta dei servizi marittimi di trasporto che collegano i maggiori porti delle coste campane; a valutare altresì la possibilità di realizzare una piattaforma di ormeggio per i collegamenti marittimi con Napoli al fine di permettere l'approdo direttamente presso le ville del mare sotto la tutela della soprintendenza;

ad intervenire al fine di realizzare un « percorso naturalistico » nel parco nazionale del Vesuvio mediante l'adozione dei decreti attuativi necessari per la corretta fruibilità del parco, nonché un corretto sviluppo di micro o piccole imprese ecosostenibili anche con finalità turistiche;

a mettere in atto azioni volte a ridurre l'eccessivo flusso dei veicoli di trasporto ad alto impatto ambientale, prevedendo, inoltre, l'individuazione delle aree di sosta e di snodo a valle del Parco;

a non dare seguito al progetto presente nel Piano strategico relativo alla trasformazione della linea ferroviaria FS RFI da Portici a Torre Annunziata/ Pompei in una linea area (*monorail*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. C. 52 Daga e C. 773 Braga (<i>Esame e rinvio</i>)	123
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00809 Muroni: Messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25	133
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-00810 Giacometto: Valutazione comparativa dei progetti relativi alla realizzazione del Passante di Mezzo e del Passante Sud nella regione Emilia Romagna	133
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-00811 Daga: Misure di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica ...	134
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-00812 Lucchini: Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie nel territorio dell'alta Umbria	134
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-00813 Butti: Tempi di realizzazione della strada statale Regina-Lago di Como, cosiddetta « variante della Tremezzina »	134
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-00814 Braga: Infrastrutture stradali sul fiume Po di interconnessione tra Lombardia ed Emilia-Romagna	135
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel **BENVENUTO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 9.30.

**Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque.
C. 52 Daga e C. 773 Braga.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Federica DAGA (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno soffermarsi su alcune tematiche oggetto dei testi che sono centrali e fondamentali per inquadrare gli obiettivi delle proposte normative.

Il primo tema è quello della disciplina giuridica dell'accesso all'acqua, inteso quale « bene comune » che appartiene alla comunità e, nello stesso tempo, costituisce oggetto di un vero e proprio diritto individuale, universale e fondamentale.

Il secondo tema è quello dei rischi connessi al dissesto idrogeologico del territorio italiano e al sempre più pericoloso inquinamento delle terre e delle falde acquifere, cui ha corrisposto per decenni una totale carenza di investimenti infrastrutturali per la sicurezza.

A ben vedere il terzo tema – quello legato alle infrastrutture e ai modelli organizzativi di gestione del servizio idrico – si lega ai primi due in quanto ne costituisce il principale mezzo di realizzazione degli obiettivi. Solo in presenza di un sistema di gestione efficace si potrà garantire a tutti i territori italiani di non subire più i razionamenti di acqua degli anni scorsi, tanto più mortificanti se rapportati alle perdite di questa risorsa a causa di una rete distributiva a dir poco fatiscente, per non parlare della depurazione delle acque e del sistema fognario, oggetti rispetto ai quali sono pendenti le procedure di infrazione della Commissione europea.

Nel contempo, una gestione partecipata e democratica del sistema, che superi l'attuale politica di mera privatizzazione, consentirebbe di veicolare un flusso di investimenti adeguato nel settore delle infrastrutture e degli interventi di bonifica e messa in sicurezza del territorio, per garantirne un uso sostenibile e solidale della risorsa nel quadro delle politiche complessive di tutela e gestione del territorio.

Ricorda che l'insoddisfazione per il modello di gestione ancora esistente è così radicata nella popolazione italiana che diversi anni fa, nel 2011, il *referendum* su questo tema ha visto esprimere la chiara volontà di ben 27 milioni di italiani di un suo superamento.

Per questo il Movimento 5 Stelle aveva cercato di produrre un intervento legislativo efficace, già nella scorsa legislatura (C. 2212). Tuttavia il testo originario, come era facilmente prevedibile, dopo essere stato approvato dall'Assemblea della Camera non ha terminato il suo *iter*. In più, era stato stravolto al punto che il gruppo ha abbandonato i lavori e ritirato le firme al testo, ormai privo di principi cardine quali la ripubblicizzazione del servizio

idrico integrato – che rappresentava il cuore della proposta di legge popolare – le forme di governo partecipativo, i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza, la materia della « morosità incolpevole » e così via.

Si tratta di questioni estremamente complesse, sulle quali è comunque necessario un confronto il più possibile ampio e scevro da posizioni dogmatiche e preconcette. Prende atto, quindi, della proposta di legge della collega Braga (C. 773) che – ricalcando gli esiti del dibattito parlamentare svolto nella scorsa legislatura – costituisce una base di confronto produttivo tra posizioni opposte anche se non radicalmente.

D'altra parte, entrambe le proposte di legge fanno i conti con una oggettiva carenza della rete idrica, che registra un tasso di dispersione intollerabile di una risorsa comunque limitata.

Ancora, le proposte condividono il principio della ineludibile funzione del soggetto pubblico nel settore, sia pure declinato in forme piuttosto diverse.

Diverse sono anche le soluzioni per il problema delle fonti di finanziamento del servizio idrico e gli strumenti di indirizzo degli investimenti, facendo perno in modo più o meno marcato sulla tariffa e sui relativi poteri di regolazione dell'Autorità che, di recente, ha assunto la denominazione di ARERA.

Per quanto riguarda la *governance* del servizio idrico integrato (SII), ad esempio, la proposta di legge C. 773 conferma l'attuale quadro organizzativo, mentre la proposta a sua firma prevede l'istituzione di un consiglio di bacino, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO), che secondo la proposta a sua prima firma corrisponde al bacino idrografico. Inoltre, quest'ultima esclude che l'affidamento avvenga in ambiti di dimensione superiore alle province o città metropolitane e, infine, propone di ripristinare il requisito dell'unitarietà della ge-

stione, in luogo di quello dell'unicità, introdotto dal decreto-legge cosiddetto « sblocca Italia » nel 2014.

Altra differenza riguarda la qualificazione del SII come « servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività » (nel testo della collega Braga) ovvero come « servizio pubblico locale di interesse generale (ma non economico) » e, dunque, sottratto al mercato concorrenziale, che invece è presente nella sua proposta.

Questa diversa impostazione si riflette anche sulle procedure di affidamento del servizio che la proposta di legge C. 52 prevede avvenga esclusivamente in favore di enti di diritto pubblico, al termine di una fase di transizione a beneficio delle società di gestione. Invece, il testo C. 773 intende favorire, in via prioritaria ma non esclusiva, l'affidamento diretto a società pubbliche per la gestione *in house*, mantenendo, in buona sostanza, l'assetto attuale.

Ribadisce che, come già accennato in precedenza, uno degli obiettivi qualificanti della originaria proposta di legge popolare era la ripubblicizzazione della gestione che, nel testo del suo gruppo, viene inquadrata in un sistema di regole per arrivare alla decadenza delle attuali concessioni dei soggetti privati. Peraltro, la disciplina delle concessioni riveste, in questo ambito, una portata decisiva e si palesa di estrema complessità che, la proposta a sua firma prova a dettare in forma immediatamente applicabile mentre la proposta di legge C. 773 prevede una disposizione di delega al Governo.

Ulteriori differenze si riscontrano nell'assetto delle funzioni di governo pubblico del ciclo dell'acqua: mentre l'A.C. 773 si limita in buona parte a ribadire l'attuale attribuzione di competenze, l'A.C. 52 prevede, tra l'altro, il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni di regolazione e di controllo.

Un aspetto rilevante, comune a entrambe le proposte di legge, è la definizione del « quantitativo minimo vitale garantito » – di cui tuttavia solo la proposta

C. 52 prevede l'erogazione gratuita – nonché la disciplina dei casi di morosità.

Entrambe le proposte di legge, infine, prevedono disposizioni per favorire la partecipazione democratica ai processi di governo del SII, nonché l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale.

Dopo aver sinteticamente illustrato le principali differenze, descrive in modo analitico i contenuti dei progetti di legge.

L'articolo 1 detta le finalità: definire i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua.

L'articolo 2 qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, affermando il principio secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Si specifica inoltre che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse (comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 52 e comma 2 dell'articolo 2 dell'A.C. 773). Nel comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 52 viene altresì specificato che gli usi delle acque devono avvenire nel rispetto dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune. Viene, inoltre, stabilito che deve essere favorito l'impiego dell'acqua di recupero, e il principio reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici.

Entrambe le proposte prevedono che l'erogazione giornaliera di acqua per l'alimentazione e l'igiene umana debba soddisfare un quantitativo minimo vitale garantito (articolo 3, comma 4, della proposta di legge n. 52; articolo 2, comma 3, della proposta di legge n. 773).

Anche l'incentivo all'uso di acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti negli esercizi commerciali è contenuto nelle due proposte.

Si sofferma quindi sui diversi contenuti normativi riferiti ai principi relativi alla pianificazione (articolo 4, commi 1-3, C. 52; articolo 3, comma 1, C. 773). In entrambe le proposte (articolo 4, comma 1, A.C. 52; articolo 3, comma 1, A.C. 773) viene stabilito che i distretti idrografici definiti dal Codice dell'ambiente costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua. Invece di far riferimento alla gestione, in realtà il comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 773 considera il distretto (richiamando la delimitazione operata dall'articolo 64 del Codice, in aggiunta alla definizione di distretto contenuta nell'articolo 54, comma 1, lettera t) che viene richiamata anche dalla proposta di legge C. 52) quale dimensione ottimale di governo, pianificazione e tutela delle acque. La medesima disposizione dell'A.C. 773 dispone che per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del Codice.

Quanto alla riforma della *governance* dei distretti idrografici, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della proposta di legge n. 52 riformano il sistema attuale: per ogni distretto idrografico, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali e locali che ne fanno parte. Alla medesima autorità viene affidato il compito di provvedere alla definizione del piano di gestione e di strumenti di pianificazione. Si prevede inoltre l'istituzione di un consiglio di bacino, quale ente di governo dell'ambito, indicandone dettagliatamente i compiti.

In base all'articolo 3, comma 2, della proposta di legge C. 773, l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO). Si tratta di una disposizione che ribadisce l'assetto organizzativo vigente. La proposta di legge n. 52, all'articolo 4, comma 3 provvede, invece, ad individuare il consiglio di bacino. L'articolo 3, comma 3, dell'A.C. 773 interviene, con una modifica puntuale, sulla disposizione vigente (contenuta nell'articolo 147, comma 2-bis, del Codice) che consente l'affidamento del SII in ambiti sub-regionali qualora l'ATO coincida con l'intero

territorio regionale. La modifica operata dalla norma in esame è volta ad eliminare il limite secondo cui gli ambiti sub-regionali devono comunque essere non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. In luogo di tale limite viene previsto il rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 147.

L'intervento operato dalla proposta di legge n. 52 è invece più radicale. In primo luogo, dispone che l'affidamento avvenga in ambiti non superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Inoltre, prevede che, in ogni caso, l'adesione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato.

Infine, novella l'articolo 147, comma 2, del Codice, al fine di ripristinare il principio di unitarietà della gestione (non separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico).

Sulla qualificazione del servizio idrico integrato, l'articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 773 qualifica il SII quale servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Diverso è invece l'approccio dell'articolo 9, comma 1, della proposta di legge n. 52 che considera il SII un servizio pubblico locale di interesse generale (ma non economico) e non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza.

La disposizione succitata, dettata dall'articolo 9, comma 1, della proposta di legge n. 52, è integrata dal comma 2, secondo cui la gestione del SII è realizzata senza finalità lucrative, mediante modelli di gestione pubblica, e persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti. A corollario di tali disposizioni, il

comma 3 dispone che la gestione del SII è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale.

Passa, quindi, al tema dell'affidamento del servizio idrico integrato.

L'articolo 4, comma 2, della proposta di legge C. 773 dispone che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-*bis* del Codice dell'ambiente, che viene integrato da talune modifiche. Una prima modifica è volta a riscrivere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-*bis*, che, nel testo vigente, consente l'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ATO, al fine di renderla la modalità di affidamento prioritaria.

Una seconda modifica prevede che l'EGATO provveda periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio.

L'articolo 10, comma 2, della proposta di legge n. 52 detta invece un principio più stringente in materia di affidamento. Prevede infatti che la gestione e l'erogazione del SII non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico nelle forme disciplinate dall'articolo 8.

Il tema delle concessioni di prelievo di acque è affrontato dal comma 4 dell'articolo 3 della proposta di legge C. 773 mediante una disposizione di delega al Governo, mentre l'articolo 5 dell'A.C. 52 prevede una disciplina direttamente applicabile.

Nell'indicare i criteri per l'esercizio della delega, il comma in esame dispone che il decreto legislativo dovrà: disciplinare anche le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda; rispettare i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (c.d. delega appalti); prevedere la messa a gara delle concessioni di grande derivazione d'acqua

per uso idroelettrico in scadenza; prevedere l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere ad indire gare ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni in scadenza; stabilire limiti minimo e massimo per la durata del periodo di concessione, definire i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché nella determinazione della sua durata.

L'articolo 5 della proposta di legge n. 52 detta un'articolata disciplina di dettaglio che, in estrema sintesi: riguarda le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli e una durata massima di 10 anni; conferma il criterio del recupero dei costi ed il rispetto del principio europeo «chi inquina paga»; consente l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche (in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione).

Gli articoli 8 della proposta di legge n. 52 e 5 della proposta di legge n. 773 contengono disposizioni volte a disciplinare il sistema regolatorio.

Il citato articolo 5 della proposta di legge n. 773 detta una disciplina essenziale, che si limita a ribadire l'attribuzione di specifiche competenze, tenendo conto (come dichiarato in modo esplicito nel comma 1) del riparto di funzioni già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012.

Tenuto conto del citato riparto di funzioni, viene stabilito che: il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'ARERA esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa già trasferite.

L'articolo 8 della proposta a sua firma detta una disciplina di portata più ampia, volta ad innovare la vigente attribuzione di funzioni. La norma prevede infatti il seguente riparto di competenze: al Ministero

dell'ambiente viene affidata la regolazione del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia; a un Comitato interministeriale sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali; le regioni provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio e redigono il piano di tutela delle acque. Viene altresì conferita alle regioni ordinarie, oltre alla competenza per la definizione dei bacini, la facoltà di stabilire il modello gestionale del SII mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico: agli enti locali, attraverso il Consiglio di bacino, sono attribuite le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del SII, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe per l'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente, nonché di affidamento della gestione e di controllo sulla stessa; ad un ufficio di vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente, sono attribuite la vigilanza sulle risorse idriche e sull'operato dei gestori e il controllo sull'attuazione e il rispetto della disciplina vigente.

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 della proposta di legge n. 52 prevedono la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (nelle forme di cui all'articolo 8).

Il comma 3 prevede che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il SII sono esclusi dal patto di stabilità interno relativo agli enti locali e dalle limitazioni di carattere contrattuale o occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche. In base al comma 4, le società quotate in mercati regolamentati che gestiscono, anche parzialmente, il SII sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 124 del 2015 e al decreto legislativo n. 175 del 2016 (adottato in attuazione della delega recata

dall'articolo 18 della citata legge) recante « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ». Lo stesso comma dispone altresì che la vendita delle quote azionarie di proprietà pubblica delle società di gestione del SII è vietata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

I commi da 5 a 10 dell'articolo 10 della proposta di legge n. 52 prevedono e disciplinano una fase transitoria per il passaggio al nuovo assetto di gestione esclusivamente pubblica, stabilendo in particolare: la decadenza automatica di tutte le forme di gestione del SII affidate in concessione a terzi con scadenza posteriore al 31 dicembre 2020 nel caso di gestioni affidate a società a capitale misto pubblico-privato (non decadute per contratto), l'avvio del processo di trasformazione (che deve concludersi entro un anno) in aziende speciali o società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali il cui territorio rientri nel bacino idrografico di riferimento (comma 6).

Il comma 7 detta disposizioni volte a disciplinare gli obblighi in capo alle società risultanti dal processo di trasformazione citato, prevedendo che le stesse operino in conformità alle seguenti condizioni vincolanti: *a)* divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo; *b)* esercizio della propria attività in via esclusiva del servizio affidato; *c)* obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta; *d)* obbligo di garantire agli enti partecipanti la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione; *e)* obbligo di trasformazione in azienda speciale o in ente di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione della società medesima. Nel caso di gestioni affidate a società a capitale interamente pubblico (non decadute per contratto), la trasformazione, entro un anno, in aziende speciali o enti di diritto pubblico (comma 8).

Il comma 10 dell'articolo 10 demanda ad un successivo decreto ministeriale l'ulteriore disciplina della fase transitoria.

Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale previsti nella « fase transitoria », l'articolo 11 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del Servizio idrico integrato.

L'articolo 12, comma 1, della proposta di legge n. 52 e l'articolo 6, comma 1, della proposta di legge n. 773 individuano, in termini generali, le seguenti fonti di finanziamento del servizio idrico integrato: la tariffa; le risorse nazionali e dell'UE. La disposizione recata dall'A.C. 52 prevede altresì, quale fonte di finanziamento del SII la fiscalità generale e specifica.

Il comma 2 di entrambi gli articoli considerati (articolo 12, A.C. 52; articolo 6, A.C. 773) disciplina la destinazione prioritaria delle risorse nazionali ed europee, stabilendo che le stesse siano destinate al finanziamento di nuove opere.

I commi 3-5 dell'articolo 6 della proposta di legge n. 773 disciplinano l'utilizzo delle risorse del « fondo sblocca cantieri idrici » (istituito dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014) nonché dei finanziamenti a finalità ambientale della Cassa depositi e prestiti (previsti dall'articolo 5, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 269 del 2003) e dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla disciplina delle risorse idriche di cui alla parte terza del Codice dell'ambiente.

L'articolo 13 della proposta di legge n. 52 prevede l'istituzione di un fondo per investimenti nel servizio idrico integrato, al fine di accelerare gli investimenti nel SII, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.

L'articolo 14, comma 1, della proposta di legge n. 52, demanda ad un apposito decreto (da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) del Ministro dell'ambiente, la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del SII: nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE; e in conformità ai seguenti principi di copertura dei costi: copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato; copertura par-

ziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo per i nuovi investimenti istituito dall'articolo 13; copertura dei costi attinenti alle attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua; copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo; articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale e che il consumo oltre i 300 litri giornalieri per persona sia equiparato all'uso commerciale.

L'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della proposta di legge n. 773, dispone che l'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.

L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52 stabilisce che, ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.

Il comma 2 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52 prevede che il consiglio di bacino proceda, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente (con il decreto di cui al precedente comma 1) e del piano di bacino, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, della quantità dell'acqua erogata e dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.

Il successivo comma 3 prevede che lo stesso consiglio proceda (sempre sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente) alla modulazione delle ta-

riffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai principi previsti dall'articolo 154 del Codice e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

L'articolo 3, comma 4, della proposta di legge n. 52 prevede l'erogazione gratuita (in quanto il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale) per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona al giorno. L'articolo 7, comma 1, della proposta di legge n. 773 demanda invece l'individuazione del quantitativo minimo vitale ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona.

Lo stesso comma dispone che l'erogazione di tale quantitativo di acqua, necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, anche in caso di morosità. Analogamente, il comma 4 dell'articolo 14 dispone che l'erogazione di tale quantitativo non può essere sospesa (sottintendendo, per quanto disposto successivamente, nemmeno nei casi di morosità).

Il comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52, oltre ad impedire la sospensione dell'erogazione del quantitativo minimo vitale, prevede che in caso di morosità nel pagamento, si proceda all'installazione, da parte del gestore, di un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.

La limitazione della fornitura idrica è possibile, in base al successivo comma 5, solo previo preavviso di almeno 30 giorni e – nel caso di utenze domestiche e condominiali – solo previo accertamento giudiziale della morosità dell'utente.

Entrambe le proposte di legge prevedono l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale (articolo 16, C. 52; articolo 12, C. 773), per favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abi-

tanti del pianeta, individuando diverse forme di finanziamento, per la cui descrizione rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.

Entrambe le proposte di legge C. 52 e C. 773, ai commi 1 e 2 dei rispettivi articoli 15 e 11, al fine di favorire la partecipazione democratica, attribuiscono agli enti locali il compito di adottare (sulla base di norme regionali di indirizzo) forme di democrazia partecipativa e di pubblicità.

La proposta di legge C. 52 specifica, rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge C. 773, che l'adozione da parte degli enti locali di forme di democrazia partecipativa in tale ambito è finalizzata a garantire ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio la partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione (comma 2). Entrambe le proposte di legge pongono inoltre in capo alle regioni il compito di definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza, nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.

La proposta di legge C. 52, all'articolo 15, comma 3, rinvia agli statuti di province e comuni (ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – Testo unico sugli enti locali) la disciplina degli strumenti di democrazia partecipativa, mentre introduce norme finalizzate a garantire la pubblicità delle sedute del consiglio di bacino e dei relativi atti, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa. Prevede quindi la Carta nazionale del servizio idrico integrato.

Analogamente, la proposta di legge C. 773, all'articolo 11, comma 3, dispone la pubblicità di una serie di atti (sedute dell'ente di governo, verbali, deliberazioni,

analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite ecc.).

L'articolo 6 della proposta di legge n. 52 interviene sulla valutazione della qualità delle acque destinate al consumo umano e a definire specifici obblighi di comunicazione del gestore del servizio idrico in caso di degrado della qualità dell'acqua tra il punto di consegna e il rubinetto (comma 2). L'articolo 7 ne stabilisce anche le forme di pubblicità sui risultati dei controlli.

L'articolo 10 della proposta di legge C. 773, al fine di assicurare la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, obbliga, a decorrere dall'anno 2019, i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile: i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi, concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori (comma 1).

L'articolo 17 della proposta di legge n. 52 dispone la copertura degli oneri derivante dall'attuazione della legge e delega il Governo ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla presente provvedimento.

L'articolo 13 della proposta di legge C. 773 reca la clausola di salvaguardia, che prevede l'applicazione delle norme contenute nel presente provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, nel sottolineare che si tratta di un tema all'attenzione da molti anni, rappresenta che il testo in esame a sua prima firma è il frutto di una parte-

cipazione molto forte, conseguente al referendum tenutosi sette anni fa. Giudica fondamentale che l'esame di questo tema avvenga all'insegna di due principi indiscutibili, ovvero che sull'acqua non deve trarsi profitto e che per la gestione di questo bene è necessario uscire da logiche di mercato. Ribadisce ancora una volta che si tratta di un bene comune e di un diritto universale, elementi che è necessario non perdere mai di vista.

Giudica opportuno, inoltre, che venga fatta dalla Commissione un'adeguata istruttoria, personalmente già avviata attraverso una interlocuzione diretta con i soggetti coinvolti, i cui contributi rappresentano posizioni molto variegata in ragione sia della provenienza geografica che della dimensione dell'ambito di gestione. Non può non evidenziare che corre l'obbligo per il Parlamento di affrontare un tema di così grande rilevanza, sul quale il popolo italiano si è espresso in modo inequivocabile.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), nel sottolineare anch'egli la rilevanza del tema e la strategicità del settore della gestione dell'acqua, ritiene che le proposte di legge oggi in esame offrano alla Commissione l'opportunità di un esame approfondito, durante il quale potranno essere sviscerati tutti gli aspetti di dettaglio. Il responso referendario, che personalmente condivide, va rispettato e pertanto, alla luce di questo principio cardine, l'esame andrà declinato in modo da pervenire ad un testo il più possibile condiviso che, pur interpretando lo spirito nel quale si sono espressi gli italiani, porti ad un impianto più efficace ed efficiente di quello attuale, senza tuttavia distruggere o stravolgere situazioni esistenti che hanno da molti anni registrato un buon funzionamento. Proprio per questo ritiene fondamentale ricordare sin da subito che il settore è caratterizzato da situazioni gestionali molto differenti tra loro. Al riguardo fa

presente che le società di gestione dell'acqua nella propria regione, il Veneto, sono quasi ovunque completamente partecipate dalle amministrazioni locali e che pertanto, non avendo soci cui conferire il dividendo, investono gli eventuali profitti nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte, in gran parte di cemento amianto, ammalorate e con un alto tasso di dispersione. Osserva che in tali società il sindaco esercita il controllo analogo in rappresentanza dei propri abitanti mentre nella società per azioni rappresenta le quote azionarie e sottolinea che la mancata attribuzione dei dividendi, essendo le risorse reinvestite sulle infrastrutture, rispetta pienamente lo spirito con cui la relatrice intende procedere.

Auspica che nel corso della fase conoscitiva, rispetto alla quale chiede alla presidenza di definire sin d'ora i tempi e i modi di svolgimento, il tema possa essere approfondito anche attraverso l'apporto di quei gestori che da sempre operano in modo efficace, affinché, malgrado la procedura di urgenza definita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la Commissione possa lavorare con la necessaria consapevolezza delle differenze territoriali e gestionali che caratterizzano questo settore. Pertanto propone sin da ora di poter audire i consorzi, che in Lombardia rappresentano circa 10 milioni di abitanti e in Veneto circa 5 milioni, non aderendo al consorzio la sola provincia di Padova, che potrebbero apportare un proficuo contributo ai lavori della Commissione.

Invita in conclusione i colleghi ad una riflessione sul possibile superamento della problematica evidenziata, che potrebbe trovare una sintesi nel divieto di distribuzione di eventuali dividendi, cui conseguirebbe la perdita di interesse nel settore dell'acqua da parte di importanti società che hanno come necessità la distribuzione degli utili ai soci.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, rispondendo alle sollecitazioni dell'onorevole Cortelazzo riguardo alla definizione delle fasi di esame del provvedimento, fa presente che l'obiettivo della

Commissione è di chiudere l'esame delle proposte entro il mese di novembre, come d'obbligo consegue alla decisione di inserire questo tema in una procedura di urgenza, senza tuttavia sacrificare la fase istruttoria conoscitiva.

Chiara BRAGA (PD) sottolinea la necessità che malgrado la procedura di urgenza la Commissione possa effettuare i necessari approfondimenti, stante la rilevanza del settore sul quale incidono i due testi all'esame. Nel ringraziare la relatrice per aver puntualmente sottolineato le differenze tra la propria e la sua proposta, anticipa le questioni che a suo giudizio sono meritevoli di una particolare attenzione ossia la qualificazione giuridica del servizio idrico integrato nel quadro della disciplina europea, rispetto alla quale chiede agli uffici un supplemento di indagine e il modello di gestione del servizio, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso della più recente audizione di ARERA. Chiede, a quest'ultimo riguardo, che la Commissione proceda ad un'audizione specifica di ARERA, anche alla luce del fatto che la precedente audizione si è tenuta qualche ora dopo una seduta che ha impegnato la Commissione per tutta la notte, nella quale si focalizzino le problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato, evidenziando la preoccupazione che un intervento normativo « a gamba tesa » come quello all'esame proposto da una delle due forze di maggioranza, scardini e destabilizzi il settore, con effetti fortemente negativi sugli investimenti. Auspica pertanto un confronto, oltre con gli operatori del settore, anche con i competenti Ministeri, chiedendo al rappresentante del Governo già da ora un supplemento di riflessione sul punto.

Tullio PATASSINI (Lega) nel ribadire che la Commissione sta intervenendo su una questione fondamentale, che investe un bene comune, rileva la fortissima disomogeneità delle attuali gestioni, sia in termini di dimensione che di natura giuridica. Si associa, pertanto, alla richiesta emersa nel corso del dibattito di disporre

di un quadro informatico completo delle gestioni in Italia, anche al fine di valorizzare quelle esperienze positive che ritiene opportuno non si perdano in conseguenza di un intervento normativo troppo drastico.

Federica DAGA (M5S), *relatrice*, condivide le considerazioni dei colleghi intervenuti sulla necessità di compiere un'approfondita istruttoria anche attraverso le audizioni dei soggetti citati, privilegiando tuttavia coloro che non sono intervenuti nelle fasi di esame delle precedenti proposte sul tema. In particolare ritiene opportuno che le Commissioni procedano all'audizione di Cassa Depositi e Prestiti, che, anche alla luce di molti dei contributi pervenuti in risposta alle sollecitazioni da lei personalmente inviate, potrebbe configurarsi come il soggetto deputato a concedere ai soggetti in difficoltà finanziarie prestiti a tassi di interesse adeguati, facendo ripartire gli investimenti ad oggi strozzati dai mutui attualmente in corso, ad alto tasso di interesse.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI, indi del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 13.15.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata — ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004

e 26 giugno 2013 — anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00809 Muroi: Messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25.

Rossella MURONI (LeU), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rossella MURONI (LeU), replicando, osserva che, se come sembrerebbe dalla risposta sono state individuate le risorse e definiti i compiti in capo al concessionario, sarebbe opportuno che il Governo ne mettesse a parte la Commissione. Riguardo alla riunione che si terrà domani e che coinvolgerà le prefetture del territorio interessato, rileva che una eventuale regolamentazione del traffico diminuirà certamente il rischio ma non risolverà il problema. Auspica, infine, che il concessionario elabori un piano di interventi serio e circostanziato, con divisione delle opere in lotti, anche per restituire ai cittadini la tranquillità persa a seguito delle dichiarazioni del Ministro in ordine alla scarsa sicurezza delle arterie oggetto dell'interrogazione.

5-00810 Giacometto: Valutazione comparativa dei progetti relativi alla realizzazione del Passante di Mezzo e del Passante Sud nella regione Emilia Romagna.

Carlo GIACOMETTO (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo GIACOMETTO (FI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, sulla quale tuttavia sospende il giudizio,

non rinvenendo tra i suoi contenuti nessun elemento riguardo allo studio di fattibilità sul passante Sud cui si faceva riferimento nel quesito. Auspica che si pervenga ad una soluzione sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico per risolvere le criticità del nodo autostradale di Bologna che, per la sua importanza, necessita di una soluzione che consenta un ordinato andamento del traffico.

5-00811 Daga: Misure di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica.

Federica DAGA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DAGA (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, sottolinea la fase di criticità ancora in essere sul tema oggetto dell'interrogazione, che rende necessario comprendere come sono stati ripartiti i fondi esistenti e se sia possibile operare un rifinanziamento delle misure di sostegno all'edilizia residenziale pubblica. Evidenzia come l'erogazione dei fondi da parte delle regioni risulti fondamentale, essendo una parte delle risorse stanziata già stata utilizzata per coprire altri interventi, e auspica un rifinanziamento nella prossima legge di bilancio che consenta alle regioni di dare sostegno agli affitti per i morosi incolpevoli e permetta gli interventi manutentivi negli appartamenti prima che essi vengano assegnati a nuovi inquilini.

5-00812 Lucchini: Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie nel territorio dell'alta Umbria.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), replicando, nel ringraziare il sottosegretario, rileva come sia molto importante dare una risposta a quel territorio che ad oggi risulta isolato sia all'interno della regione che rispetto alle regioni confinanti, anche a causa della soppressione dell'unico treno che collegava quella zona. Sottolinea la necessità di intervenire sul valico di Bocca Trabaria, unica strada di collegamento con le Marche e che ad oggi risulta chiusa. Auspica che venga fatta una seria riflessione sul progetto da adottare, superando la logica delle rotonde presente nel progetto presentato nei consigli comunali dell'alto Tevere, al fine di non causare rallentamenti del traffico e prevedendo per il percorso due corsie per ogni senso di marcia.

5-00813 Butti: Tempi di realizzazione della strada statale Regina-Lago di Como, cosiddetta « variante della Tremezzina ».

Alessio BUTTI (FdI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessio BUTTI (FdI), replicando, ringrazia il sottosegretario per aver ricordato che il Governo ha fornito già alcune risposte al riguardo, potendo così sottolineare che nessuna di esse ha dato certezze rispetto ai tempi di consegna del progetto esecutivo da parte di Anas, in tempo utile perché venga fatto il bando di gara entro il 31 dicembre di quest'anno, pena la perdita dei finanziamenti. Non si tratta di un'opera minore, diversamente da come la considera il Ministro Toninelli, bensì di un'opera strategica per i collegamenti del nord della Lombardia, soprattutto in relazione alle Olimpiadi invernali del 2026, che per larga parte si dovrebbero tenere in Valtellina. Ritiene che al di là del progetto definitivo, che sembra avere tempi rapidi,

non si conoscono i tempi del progetto esecutivo ed esprime preoccupazione per la contraddittorietà delle dichiarazioni al riguardo rese da Anas, dal presidente della regione Lombardia e dal Governo. Auspica, quindi, che venga data una risposta definitiva e positiva del Governo, che permetta al territorio di usufruire di questa importante opera.

5-00814 Braga: Infrastrutture stradali sul fiume Po di interconnessione tra Lombardia ed Emilia-Romagna.

Luciano PIZZETTI (PD), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luciano PIZZETTI (PD) (PD) replicando, apprende dalla risposta che è in

fase di definizione, e auspica di ultimazione, il passaggio ad Anas di quel tratto di viabilità. Stante il tempo di vita del ponte a seguito della ristrutturazione, fissato in soli dieci anni, segnala al rappresentante del Governo l'esigenza di procedere immediatamente alla progettazione di una struttura alternativa. Invita infine il Governo ad attivarsi, non appena verrà completato il passaggio delle competenze in capo ad Anas, affinché siano stanziati adeguate risorse.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-00809 Muroli: Messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come il Ministro Toninelli ha avuto più volte modo di riferire, la verifica straordinaria dello stato della struttura delle autostrade A24 e A25, disposta da parte dell'Ufficio ispettivo territoriale competente, ha riscontrato, tra l'altro, un decadimento manutentivo che, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguati *standard* di sicurezza con il regolare transito di circolazione.

Anche prima di questa verifica, il Ministero aveva già segnalato al concessionario e alle altre autorità l'urgenza di adottare ogni provvedimento necessario per garantire la sicurezza delle infrastrutture e dell'utenza autostradale, dalla modulazione del traffico fino alla chiusura dei tratti.

Nei giorni scorsi con comunicazione formale sono stati indicati gli specifici adempimenti a carico del concessionario per gli interventi di mitigazione da attuare nelle more che siano eseguiti i lavori di ripristino.

Segnalo anche che, oltre alla verifica delle infrastrutture, il Governo è intervenuto già nel decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 per rendere possibile l'utilizzo immediato dei 192 milioni di euro previsti per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 attraverso una rimodulazione delle risorse, come disposta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018; inoltre con l'approvazione dell'emendamento dei relatori 16.1, l'articolo 16, comma 2, lettera *b*), è stato riformulato, in accordo con il Ministro per il sud Barbara Lezzi, preve-

dendo la copertura all'interno delle risorse non impegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Voglio ricordare anche in questa sede quanto già evidenziato dal Ministro Toninelli al Senato, ovvero che questa riformulazione è stata adottata unicamente per velocizzare ulteriormente la procedura per la più rapida disponibilità dei fondi per questo intervento e non per evitare una qualsivoglia sottrazione di risorse a progetti della regione Abruzzo. Le notizie su tale presunta sottrazione, che è stata anche oggetto di una campagna mediatica, sono quindi del tutto prive di fondamento.

Circa possibili provvedimenti d'urgenza a tutela dell'incolumità di coloro che transitano su dette tratte autostradali, segnalo che l'eventuale regolamentazione del traffico, così come segnalato dal citato Ufficio ispettivo territoriale, può essere disposta dalle Prefetture competenti ai sensi dell'articolo 6 del Codice della strada, ferma restando la responsabilità della società concessionaria in termini di sicurezza della circolazione ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada. A tal proposito segnalo che le Prefetture dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo hanno convocato una riunione per domani 26 ottobre.

Con questo trova conferma, ancora una volta, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha messo in atto con il massimo impegno e la massima solerzia tutte le misure possibili a tutela della sicurezza sulle tratte autostradali in questione, sebbene i relativi gravissimi problemi fossero noti da molto prima dell'insediamento del nuovo Governo.

ALLEGATO 2

5-00810 Giacometto: Valutazione comparativa dei progetti relativi alla realizzazione del Passante di Mezzo e del Passante Sud nella regione Emilia Romagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la ricerca di una soluzione per il nodo di Bologna ha una lunga storia. Già dal 1986 si è aperto un dibattito al fine di individuare un progetto tale da consentire di fluidificare e alleggerire il traffico sul sistema autostradale e tangenziale.

Negli anni sono state studiate diverse soluzioni accolte anche negli strumenti di pianificazione territoriale, tra i quali il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna, approvato nel 2004, che indica quale soluzione il Passante Nord. A seguito del dibattito e dei relativi approfondimenti sono stati firmati diversi accordi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, gli enti territoriali e il concessionario autostradale, accordi che però non hanno portato all'individuazione di una soluzione condivisa.

A conclusione di una complessa opera di concertazione, si è individuato nell'ampliamento in sede del sistema tangenziale esistente – mediante la realizzazione di una piattaforma a 3 corsie più emergenza per senso di marcia sia sull'A14 che sulle complanari – la miglior soluzione per decongestionare il tratto bolognese. L'intervento prevede nella soluzione complessiva anche una serie di interventi volti a migliorare la viabilità di adduzione al sistema autostradale/tangenziale, nonché interventi di riqualificazione urbana e ambientale.

Il 15 aprile 2016 è stato sottoscritto un nuovo accordo tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Emilia-Romagna, comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Autostrade per

l'Italia che si pone come obiettivo la definizione di un progetto che, a partire dall'analisi del contesto insediativo esistente, sviluppi il tema del potenziamento in sede con un approccio che vede nell'infrastruttura anche l'opportunità di riorganizzare lo spazio e il territorio adiacente, già fortemente urbanizzato, in un'ottica di minor occupazione di suolo, con particolare attenzione alla mitigazione e all'inserimento ambientale, nonché al miglioramento delle infrastrutture di adduzione al sistema autostradale/tangenziale.

L'accordo si pone quindi l'obiettivo di risolvere una criticità trasportistica di livello nazionale e di migliorare l'accessibilità viaria di livello metropolitano stabilendo le condizioni e gli impegni delle parti per:

la realizzazione del potenziamento in sede a tre corsie per senso di marcia più emergenza dell'A14;

la realizzazione del potenziamento in sede a tre corsie per senso di marcia più emergenza sulle complanari, prevedendo dei tratti a quattro corsie per ogni senso di marcia più emergenza;

una rigeometrizzazione degli svincoli delle complanari;

l'individuazione delle opere finalizzate al miglioramento dell'adduzione al sistema autostradale/tangenziale.

Proprio per il suo connotato di infrastruttura nevralgica per il Paese e l'alta antropizzazione della zona interessata dal-

l'infrastruttura sono state studiate importanti soluzioni di mitigazione ambientale e di miglioramento dell'inserimento territoriale e paesaggistico.

Il progetto preliminare dell'intervento sviluppato dalla società concessionaria è stato ampiamente condiviso con gli enti e i cittadini nell'ambito di uno specifico confronto pubblico svolto tra luglio e novembre 2016.

Gli esiti e le risultanze del dibattito pubblico sono confluiti all'interno del verbale conclusivo sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli enti e la società Autostrade per l'Italia nel dicembre 2016, in base al quale è stato poi sviluppato il progetto definitivo del Passante di Bologna.

Il Progetto del potenziamento in sede dell'autostrada A14 e delle complanari è stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale che si è conclusa il 30 marzo 2018 con parere positivo con prescrizioni.

La soluzione Passante Sud, proposta dagli Onorevoli interroganti, è stata studiata durante le attività del dibattito pubblico nell'ambito dell'analisi delle diverse soluzioni del Nodo di Bologna. La soluzione analizzata prevedeva un nuovo tracciato in galleria di 19 chilometri con piattaforma di due corsie per senso di marcia più emergenza, oltre a due svincoli intermedi e due punti di scambio rispettivamente con l'autostrada A14 e con l'autostrada A1. Dalla comparazione delle soluzioni progettuali è risultato che il Passante Sud era meno competitivo rispetto agli altri itinerari.

E infatti, come evidenziato dal Ministero dell'ambiente nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal proponente, è presente una analisi delle tre alternative: Passante Nord con la banalizzazione del tracciato autostradale esistente, Passante Sud e ampliamento del sistema tangenziale e Passante di Bologna e relative opere di adduzione.

Le criticità evidenziate risultano in sintesi le seguenti: aspetti di criticità idrogeologica e geologica nella realizzazione dello scavo in galleria, occupazione di oltre 50 ettari di territorio, necessità di ingenti interventi di ricucitura urbana, ambientale, territoriale e idrogeologica; ingenti volumi di terra da movimentare, espropri di 25 edifici; importanti interferenze in fase di cantiere sulle matrici ambientali e sociali correlate alla durata complessiva dei lavori del Passante, stimata in 5 anni.

Dal citato parere della Commissione Tecnica VIA e VAS del 24 novembre 2017 emerge che sono state considerate e valutate le tre alternative principali e che il confronto consente di effettuare alcune considerazioni di carattere sia trasportistico che ambientale;

dal punto di vista trasportistico:

i passanti nord e sud non risolverebbero le criticità che oggi risultano maggiori, ossia quelle legate al traffico cittadino che si muove sulle complanari;

in questi casi, inoltre, non vi sarebbero miglioramenti della connettività fra sistema tangenziale e autostradale e tantomeno miglioramenti della viabilità locale; un eventuale incremento del traffico autostradale potrebbe essere sostenuto solamente dal passante di mezzo (progetto in esame) e dal passante nord;

dal punto di vista ambientale:

per quanto riguarda clima acustico e qualità dell'aria i passanti nord e sud consentirebbero di migliorare la situazione attuale nell'area metropolitana, ma genererebbero rumore ed emissioni laddove oggi non ve ne sono; diversamente, il progetto in esame (...) consentirà di migliorare anche esso la situazione attuale, ma senza peggiorare altri contesti territoriali.

ALLEGATO 3

5-00811 Daga: Misure di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che nell'attuale assetto istituzionale la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è in capo alle Regioni e agli Enti locali.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge comunque un importante ruolo a livello nazionale attraverso la promozione di azioni di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di misure di sostegno al reddito mediante il finanziamento di strumenti per l'accesso alle abitazioni in locazione, nonché di riduzione del disagio abitativo quale il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431 del 1998) e il Fondo inquilini morosi incolpevoli (legge n. 124 del 2013).

Circa il programma di recupero di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha finanziato per 492 milioni di euro il programma di recupero degli immobili di proprietà di comuni ed ex IACP comunque denominati, poi rifinanziato per soddisfare tutto il fabbisogno segnalato dalle Regioni con ulteriori 321 milioni provenienti dal Fondo investimenti infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di stabilità 2017.

In particolare, la disponibilità aggiuntiva è stata destinata agli interventi di manutenzione straordinaria da conseguire mediante l'adeguamento sismico, impiantistico e l'efficientamento energetico nonché la ridefinizione del numero degli alloggi mediante frazionamenti.

Il decreto di assegnazione alle regioni degli ulteriori 321 milioni di euro stabilisce, altresì, nuovi criteri temporali per una

più sollecita realizzazione degli interventi in argomento e viene anche introdotto un criterio di premialità che consente l'assegnazione alle Regioni più virtuose delle risorse revocate per mancata fattibilità degli interventi.

Sul decreto di riparto alle regioni è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 13 settembre scorso e attualmente il decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Ministero dell'economia e delle finanze è in corso di registrazione da parte degli organi di controllo.

Con il citato programma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha voluto dare priorità alla necessità di rispondere al disagio abitativo presente soprattutto nelle grandi aree urbane recuperando velocemente alloggi sfitti ma non utilizzabili per mancata effettuazione di lavori di lieve entità (linea a – max 15 mila euro/alloggio) oppure alloggi già abitati ma bisognosi di manutenzione straordinaria o ripristino anche nelle parti condominiali (linea b – max 50 mila euro/alloggio).

Le regioni, acquisiti dai soggetti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica i relativi fabbisogni, hanno inviato al Ministero specifici elenchi di alloggi su cui intervenire con riferimento alle suddette tipologie di intervento e alle risorse assegnate inizialmente per 4480 alloggi di linea a) e 20.766 alloggi di linea b). A questi vanno aggiunti ulteriori 1150 alloggi di linea a) e 23.031 alloggi di linea b) per un totale

di 5.630 alloggi di linea *a*) e 43.102 alloggi di linea *b*) come risulta dalle rimodulazioni operate dalle regioni.

Ad oggi lo stato di attuazione del programma è il seguente:

per la linea *a*) ultimati 4.833 alloggi;

per la linea *b*) ultimati 3.888 alloggi e avviati 9.111.

Inoltre, sono state poi elaborate dalle regioni rimodulazioni per ottimizzare la programmazione nonché l'esecuzione degli interventi e anche ai fini del completo utilizzo delle risorse assegnate.

Le maggiori criticità che hanno comportato ritardi nell'attuazione degli interventi sono emerse nella fase gestionale, di esclusiva competenza regionale, e sono da ascrivere, per la maggior parte dei casi, al mancato rispetto del termine previsto per l'emissione dei provvedimenti regionali di concessione dei finanziamenti (30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta validazione da parte dell'Ufficio centrale di bilancio dei decreti di trasferimento delle risorse statali) determinato dalla tempistica delle procedure di adozione dei bilanci regionali.

Altro motivo di difficoltà, che ha negativamente inciso sulla puntuale attuazione del programma, è da individuarsi nella sopravvenuta impossibilità di realizzare alcuni interventi sia per sopraggiunte occupazioni abusive che per rinuncia da parte dell'ente proprietario.

Ad oggi risultano trasferite per gli interventi di linea *a*) risorse per 71,39 milioni, pari al 77,60 per cento e che rappresentano pressoché il totale delle risorse programmate dalle regioni per il recupero dei primi 4480 alloggi di linea *a*).

Le risorse trasferite alle regioni per la linea *b*) ammontano a oltre 367,55 milioni, pari al 91,88 per cento riferiti al primo stanziamento di 400 milioni.

Segnalo anche che una prima importante misura prevista dalla legge n. 80 del 2014 consiste nel rifinanziamento del Fondo per l'accesso alle abitazioni in lo-

cazione, già finanziato dalle leggi finanziarie nel periodo 1999-2011 con complessivi 3,2 miliardi di euro.

Il rifinanziamento di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014-2015 è stato interamente ripartito alle regioni e le relative risorse integralmente trasferite alle medesime. È evidente come tale Fondo rappresenti un fondamentale sostegno per le categorie sociali deboli in possesso di determinati requisiti.

Per tale Fondo è intenzione del Governo valutare la possibilità di rifinanziamento nella legge di bilancio 2019 con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2032 utilizzando quota parte delle risorse provenienti dal Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di stabilità 2018.

Una seconda misura sempre contenuta nella legge n. 80 del 2014 concerne l'incremento di finanziamento per complessivi 265,92 milioni per il periodo 2014-2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

Dal monitoraggio svolto dal Ministero risulta che le risorse non sono state sempre compiutamente utilizzate per la riscontrata presenza di alcune criticità nella fase di formulazione delle domande e in particolare in relazione alla mancata capacità di attestazione della condizione di morosità incolpevole. Pertanto, già nel 2016 è stata effettuata la revisione dei criteri e delle procedure di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse, dimensionando e finalizzando i contributi da assegnare, ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso, in modo più aderente alle casistiche riscontrate.

In particolare è stato innalzato da 8 a 12 milioni l'importo per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Entrambi i Fondi sono strumenti capaci di svolgere il ruolo di « ammortizzatori sociali » in grado di ridurre le tensioni abitative presenti in numerose aree del Paese.

ALLEGATO 4

5-00812 Lucchini: Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie nel territorio dell'alta Umbria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle infrastrutture viarie citate dagli Onorevoli interroganti situate nel territorio dell'alta Umbria, la società ANAS ha evidenziato quanto segue.

Per la E78 occorre distinguere i seguenti interventi:

Grosseto-Fano. Tratto Selci Lama (E 45)-S. Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama-Parnacciano (Guinza), Lotto 1, con un importo di 100 milioni di euro finanziato a valere sul Fondo Unico ANAS per 24 milioni e sul Fondo Sviluppo e Coesione per i restanti 76 milioni e appaltabilità prevista per il 2019. L'intervento prevede l'adeguamento della strada esistente SP 200 dallo svincolo di Selci Lama sulla E45 fino all'imbocco della galleria della Guinza in località Parnacciano nel comune di San Giustino, per uno sviluppo complessivo di circa 10 chilometri;

Grosseto-Fano. Tratto Selci Lama (E45)-S. Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie della galleria della Guinza (Lotto 2) e del tratto Guinza-Mercatello Ovest (Lotto 3), con un importo di 59,3 milioni di euro finanziato a valere sul Fondo Unico ANAS con appaltabilità prevista per il 2019. L'intervento, di sviluppo complessivo di circa 10 chilometri, consiste nel completamento della galleria della Guinza con opere di finitura e impianti per la messa in sicurezza che consentirà l'apertura al traffico della galleria stessa, costituita da un singolo fornice di lunghezza pari a circa 6 chilometri. Inoltre, l'intervento prevede il completamento, con opere di finitura e impianti, di un tratto di strada già realizzato tra la galleria della

Guinza e Mercatello, per uno sviluppo complessivo di circa 4 chilometri. È in corso l'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Commissione Gallerie sul progetto definitivo, cui seguirà, entro 30 giorni dal recepimento di detti pareri, la redazione del progetto esecutivo;

Grosseto-Fano. Tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci Lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville-Selci Lama, Lotto 7, con un importo di 435 milioni di euro finanziato per la sola progettazione con 5 milioni dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), programmato con appaltabilità prevista per il 2020. L'intervento attraversa il territorio a cavallo tra la regione Toscana e la regione Umbria e consente di completare la connessione della E78 con l'asse della E45 Orte-Ravenna (svincolo Selci Lama), per uno sviluppo complessivo di circa 12 chilometri.

Per quanto attiene poi alla SS 73-bis di Bocca Trabaria, ANAS segnala che il 15 marzo scorso, in conseguenza del forte maltempo che ha interessato la zona di confine regionale tra Umbria e Marche, si è innescata una frana del versante a monte della strada, causata dalle infiltrazioni all'interno delle fratture della roccia basale.

Nelle more degli interventi definitivi del consolidamento del versante ad opera degli enti preposti alla tutela del territorio, ANAS ha previsto la realizzazione di una berlinese di micropali a sostegno dello stesso versante e un muro di sottoscarpa,

oltre alla ricostruzione completa della carreggiata stradale franata, per un importo complessivo di circa 985 mila euro.

I lavori di ripristino sono stati avviati a luglio scorso; tuttavia, a seguito del rinvenimento di sei ordigni bellici risalenti alla

seconda guerra mondiale le lavorazioni sono state sospese in attesa del completamento delle attività di bonifica.

Una volta ripresi, i lavori potranno essere ultimati dopo 60 giorni circa di lavorazioni.

ALLEGATO 5

5-00813 Butti: Tempi di realizzazione della strada statale Regina-Lago di Como, cosiddetta « variante della Tremezzina ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ad aggiornamento di quanto riferito di recente in questa Commissione sulla realizzazione della variante alla strada statale 340 Regina, la società ANAS ha evidenziato gli ultimi passaggi salienti.

Ad oggi il progetto definitivo è in fase di verifica ai fini della validazione e verrà trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il mese di novembre per la sua formale approvazione, così come previsto dal Contratto di Programma MIT-ANAS 2016/2020; contestualmente ANAS ha avviato anche la progettazione esecutiva al fine di accelerarne il più possibile la conclusione.

L'opera, del costo complessivo pari a 353,23 milioni di euro, rientra tra quelle inserite nel cosiddetto decreto Sblocca Italia e inoltre è ricompresa nel predetto Contratto di Programma, con finanziamento pari a 326,19 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, di cui 120 milioni a carico della Regione Lombardia.

Per il finanziamento dei maggiori costi, pari a 27,04 milioni di euro, determinato dalle richieste della Soprintendenza relative all'aumento della lunghezza delle gallerie e delle parti interrato, è stato proposto l'inserimento nel Fondo Infrastrutture 2017, la cui formalizzazione è prevista con il prossimo aggiornamento del Contratto di Programma.

Ad integrazione di quanto comunicato da ANAS, informo che i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel riscontrare le valutazioni espresse dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il 12 settembre scorso hanno richiesto ad ANAS l'invio del progetto definitivo al Consiglio medesimo.

Inoltre, sono in corso iniziative da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volte a prorogare i termini previsti dal decreto Sblocca Italia.

ALLEGATO 6

5-00814 Braga: Infrastrutture stradali sul fiume Po di interconnessione tra Lombardia ed Emilia-Romagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'opera in esame, evidenzio che la Direzione generale delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già anticipato l'80 per cento del finanziamento previsto per i lavori di ripristino del ponte esistente mentre, per quanto concerne la realizzazione della nuova opera, allo stato attuale non risultano disposti finanziamenti *ad hoc*. Il saldo sarà erogato a fine lavori.

Il soggetto attuatore è la Provincia, cui compete la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Segnalo anche che tutti gli interventi oggetto del decreto ministeriale n. 49 del

16 febbraio 2018, che ha avuto l'intesa in Conferenza unificata, sono stati finanziati.

Per quanto riguarda poi la strada provinciale 343 Asolana, informo che è inserita nella proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale, sia nel tratto che ricade nella regione Emilia-Romagna che nel tratto ricadente nella regione Lombardia.

Ai sensi della procedura di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, la proposta sta per essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere sottoposta alla prima seduta utile della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice

ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Arianna SPESSOTTO (M5S), *relatrice*, esprime apprezzamento per il lavoro svolto con la collaborazione dei gruppi di maggioranza e di minoranza per la costruzione di un parere della Commissione ampiamente condiviso.

Presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Rispetto alla proposta di parere depositata nella precedente seduta, segnala alcune modifiche sia nelle premesse che alle condizioni di cui alle lettere *c*) e *d*), nonché alle osservazioni sulla base di quanto emerso nel dibattito fin qui svoltosi e con il contributo dei colleghi intervenuti.

In particolare evidenzia l'inserimento di una nuova osservazione relativa al completamento dell'elettificazione della tratta Parma-Brescia e, a seguito di ulteriori approfondimenti, la soppressione delle osservazioni relative alla tratta regionale della regione Sardegna Nuoro-Macomer, allo studio di fattibilità per la ferrovia Finale Ligure-Andora e al completamento delle fermate dell'SFM di Torino.

Luciano PIZZETTI (PD) ringrazia la relatrice per il prezioso lavoro di mediazione svolto e gli esponenti della maggioranza per la disponibilità mostrata a valutare le richieste di modifica ed approfondimento su alcune questioni delicate contenute nella proposta di parere.

Desidera altresì ringraziare il Governo per aver atteso oltre i termini previsti l'espressione del parere da parte della Commissione.

Rileva peraltro che nelle premesse risultano confermate le previsioni in materia di analisi costi/benefici che il suo gruppo non può certamente condividere, nonché manifesta una ferma contrarietà sull'osservazione n. 15 della nuova proposta di parere, relativa all'Alta velocità della linea Napoli-Bari, progetto che risulta in fase di aggiudicazione e sul quale ritiene non bisognerebbe interferire, anche al fine di evitare l'apertura di un contenzioso.

Tutto ciò premesso, apprezzando l'impianto proposto ed articolato della proposta di parere, chiede alla presidenza che essa sia posta in votazione per parti separate, con riferimento alla parte premissiva ed all'osservazione n. 15.

Carlo FIDANZA (FdI) esprime contrarietà sulla parte relativa alle premesse della proposta di parere, che prevede un espresso riferimento alle risultanze dell'analisi costi/benefici sulle nuove opere infrastrutturali da realizzare. Nel merito dichiara un orientamento favorevole sui progetti delle singole opere e condivide l'opportunità di votare per parti separate la proposta di parere al fine di consentire a tutti i gruppi una compiuta espressione delle proprie posizioni.

Roberto ROSSO (FI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e per la disponibilità manifestata a valutare le richieste anche dei gruppi di opposizione. Dopo avere espresso soddisfazione per la soppressione dell'osservazione relativa all'SFM di Torino, si dichiara contrario ad attribuire un ruolo specifico alle future analisi costi/benefici che potrebbero ritardare la realizzazione di im-

portanti opere. Preannuncia quindi un voto di astensione, a meno che non si possa procedere alla votazione per parti separate.

Elena MACCANTI (Lega) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto in un clima di collaborazione costruttiva che dimostra la capacità della Commissione di entrare nel merito delle decisioni e di essere propositiva.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla parte premissiva del parere, auspica che le annunciate analisi costi/benefici non ritardino la realizzazione di opere strategiche già avviate e che siano svolte in tempi ragionevolmente rapidi.

Più in generale auspica, anche in vista dei futuri aggiornamenti del Contratto di programma, un coinvolgimento della Commissione anche nella fase preliminare di elaborazione dei contratti.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro svolto con il contributo di tutti i gruppi parlamentari e ritiene si sia giunti all'elaborazione di una proposta di parere ampiamente condivisa, dal momento che l'unico aspetto sul quale si è registrata una esplicita contrarietà da parte dell'opposizione riguarda la questione dell'analisi costi/benefici.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO ringrazia la relatrice e la Commissione per il lavoro svolto e si impegna a recepire le condizioni previste alla proposta di parere favorevole, nonché a valutare con attenzione le numerose osservazioni previste.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, desidera esprimere soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione su un atto del Governo particolarmente complesso che definisce la politica sulla mobilità e sulla logistica. Evidenzia in particolare l'attenzione che si è voluta dare ai pendolari e alle criticità connesse con le tratte regionali, nonché all'obiettivo generale di attenuare le differenze territoriali fra il Nord ed il Sud. Sottolinea altresì come gli allegati informativi presentati unitamente

al contratto di programma siano risultati particolarmente utili ai fini dell'esame parlamentare. Ritiene infine che con il parere che la Commissione si accinge a votare si diano importanti indicazioni a RFI anche in vista dell'elaborazione dei futuri aggiornamenti del Contratto di Programma.

Sulla base della richiesta formulata dal gruppo del Partito Democratico, pone quindi in votazione la nuova proposta di parere per parti separate.

In particolare, pone in votazione la parte premissiva della proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, pone quindi in votazione la parte dispositiva

della proposta di parere con condizioni e osservazioni, ad eccezione dell'osservazione n. 15 (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, pone infine in votazione l'osservazione n. 15 della proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 11.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.

ALLEGATO

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di Contratto di Programma 2017-2021, Parte Investimenti, sottoscritto in data 1 agosto 2017 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana Spa (A.G. 46);

premessi che:

lo schema di Contratto di Programma 2017-2021, Parte Investimenti è stato trasmesso al Parlamento in data 11 settembre 2018;

il testo, di più facile lettura rispetto al passato, è preceduto dalla relazione di sintesi, curata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che consta di 14 articoli, 5 tavole di sintesi, 4 tabelle oltre ad una relazione informativa predisposta da Rete Ferroviaria Italiana e 10 appendici;

lo schema in esame contiene gli investimenti in essere nel periodo di vigenza del Contratto, quelli afferenti ad un Piano Investimenti decennale (con l'indicazione dei relativi fabbisogni economici), nonché un'apposita sezione indicante le opere la cui progettazione avrà inizio « oltre piano » (successivamente al 2026);

lo schema di Contratto è finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria, nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e all'adeguamento della stessa agli obblighi di

legge, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico-finanziaria nazionale e comunitaria;

l'interesse della Commissione si è focalizzato sull'appendice 5, nella quale sono riportate sintetiche schede descrittive dei singoli Progetti e Programmi, il Quadro finanziario, l'evoluzione dei costi e delle coperture, lo stato di avanzamento del progetto e i benefici associati all'intervento, nonché l'appendice 7, che indica la destinazione specifica delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'appendice 10 che fornisce una visione degli investimenti ferroviari secondo una ripartizione territoriale;

la nuova struttura del Contratto di Programma dipende dalle richieste formulate dal CIPE in sede di approvazione dell'aggiornamento 2015, dell'aggiornamento 2016 del Contratto oltre che dal parere reso sullo schema il 7 agosto 2017. Hanno contribuito a incidere sulla formulazione del Contratto anche il pronunciamento della Corte dei conti e dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 aprile 2018, è stato individuato il primo elenco di linee ferroviarie regionali che assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale e che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle stesse, e che lo stesso elenco potrebbe subire aggiornamenti nel tempo;

sono in corso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcune valu-

tazioni ed analisi sul rapporto costi/benefici di alcune opere nazionali strategiche di cui si attendono le risultanze;

considerato che:

al fine di permettere prontamente gli interventi di messa in sicurezza delle linee, non previste nel precedente Contratto di Programma 2012-2016 Parte Investimenti, il presente Governo, pur non essendo stato coinvolto nella fase di contrattazione e di istruttoria, ha comunque dato seguito, con grande senso di responsabilità ed in tempi particolarmente celeri, all'*iter* di approvazione del presente Atto;

rispetto al precedente Contratto di Programma 2012-2016, il nuovo Schema di Contratto prevede maggiori finanziamenti per un importo pari a 13.925 milioni di euro, cui vanno sottratti 666 milioni di euro di finanziamenti stralciati, generando quindi un saldo incrementale pari a circa 13.259 milioni di euro;

sulla base dell'esame svolto, la Commissione ha apprezzato la maggiore attenzione riguardo alle disparità territoriali ancora presenti nel nostro Paese rispetto ai precedenti Contratti di Programma;

auspicato che:

nel prossimo Atto di aggiornamento si preveda una maggiore attenzione per riequilibrare gli investimenti, anche in funzione delle sopravvenute « analisi costi/benefici » attualmente in corso secondo le linee guida dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il lavoro iniziato da questo Governo con le analisi costi/benefici diventi il presupposto fondamentale per l'inserimento o l'esclusione di ogni nuovo intervento nei futuri contratti di programma e nei relativi atti di aggiornamento;

si attui un definitivo cambiamento sul fronte del rilancio del trasporto merci ferroviario e dell'intermodalità, sul quale il nostro Paese sconta ancora un grave ritardo, ponendo al centro dello sviluppo

della rete i nodi intermodali per una migliore accessibilità a porti, interporti ed aeroporti;

vengano previsti fondi specifici per rimettere in carico a RFI le ferrovie ex concesse, consentendone così il recupero e l'ammodernamento e permettendo anche la riapertura al servizio di parte delle tratte oggi soppresse, ma tecnicamente ancora funzionanti;

entro 4 mesi si proceda ad un aggiornamento del CdP-I in cui rivedere il cronoprogramma per la realizzazione di alcune opere in funzione delle priorità indicate dal Governo;

ricordato:

l'obiettivo che i Capi di Stato e di Governo Europei hanno assunto nell'ottobre 2014 per ridurre le emissioni nazionali, in base al quale si ritiene fondamentale completare la transizione di abbandono dell'uso dei combustibili fossili nei trasporti;

la priorità degli interventi volti a velocizzare e ammodernare l'infrastruttura ferroviaria esistente, al fine di poter garantire ai cittadini infrastrutture più efficienti e sicure e una migliore quantità e qualità dei servizi ai pendolari;

richiamati:

la possibilità di cui all'articolo 3 dello schema di Contratto secondo la quale, su richiesta di ciascuna delle Parti, a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dello stesso, potranno provvedere d'intesa e con l'avallo del Ministero dell'economia e delle finanze, alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento per tener conto di eventuali interventi legislativi che abbiano un impatto sui contenuti sostanziali del Contratto;

l'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che limita l'espressione del parere parlamentare ai soli aggiornamenti dei Contratti di programma che contengano modifiche sostanziali che superino del 15 per cento le previsioni, con riferimento ai costi e ai

fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto d'investimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) per gli interventi 0291 «Linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Venezia-Ronchi dei Legionari» e 0262 «Linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Ronchi dei Legionari-Trieste» si proceda con il ritiro dei progetti in quanto definitivamente abbandonati nel 2014, dopo aver concluso le procedure di VIA con esiti negativi, e l'utilizzo dei fondi conseguentemente risparmiati per il potenziamento della linea Venezia-Trieste (progetto 0365, costo 1.800 mln);

b) per l'intervento 1604B «Nuova linea Trieste-Divaca», si proceda con il ritiro del progetto, attualmente in fase di progettazione preliminare, e l'utilizzo dei relativi fondi per l'intervento 1604A di potenziamento della linea attuale;

c) per l'intervento A5000-1 «Nodo AV di Firenze», si proceda, in accordo con la regione Toscana e il comune di Firenze, con una revisione del progetto della stazione in zona Belfiore-Macelli, redatto dal Gruppo Norman Foster & Partners e Ove Arup, al fine di contenerne drasticamente i costi di progettazione e realizzazione;

d) dove sono previsti dei raddoppi di linea, si proceda, ove possibile, con una rivisitazione degli stessi prevedendo anziché un raddoppio integrale, dei raddoppi selettivi;

e) a dare priorità agli interventi di elettrificazione e/o all'applicazione di tecnologie «zero emission» al fine di sostituire i mezzi ferroviari ancora oggi alimentati a combustibili fossili, privilegiando le parti di territorio che ne sono completamente sprovviste;

e con le seguenti osservazioni:

1) per gli interventi 0362A «Linea AV/AC Verona-Padova: Verona-bivio Vicenza (1° lotto funzionale)», 0362B «Linea AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)», I135 «Linea AV/AC Verona-Padova: Vicenza-Padova (3° lotto funzionale)», si valuti l'opportunità di utilizzare tecnologie che permettano la circolazione di tutte le tipologie di treni;

2) affinché l'Italia sia *leader* nella logistica e per lo switch modale, RFI, prioritariamente rispetto alle grandi infrastrutture, valuti l'adeguamento della rete TEN-T nonché dei collegamenti ai porti ed ai principali terminal terrestri agli standard del treno europeo, aventi le seguenti caratteristiche: lunghezza di 740 metri; sagoma da 4 metri; capacità di traino di 2.000 tonnellate. Si richiede inoltre che, per consentire una migliore e attenta lettura degli interventi previsti, i prossimi CdP-I e relativi aggiornamenti abbiano delle schede di dettaglio in cui siano chiariti gli adeguamenti agli *standard* del «treno europeo» per dare evidenza del soddisfacimento di tali *standard* e delle ulteriori misure eventualmente da adottare per il loro raggiungimento;

3) si valuti la possibilità di procedere ad una ricognizione sullo stato delle ferrovie turistiche, così come individuate dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, e dei fabbisogni di risorse necessari per il mantenimento in efficienza e per il ripristino delle linee più degradate;

4) per l'intervento 0365 «Potenziamento Venezia-Trieste», attualmente in fase di progetto di fattibilità, si suggerisce:

a) per la «Variante di Latisana», di valutare attentamente l'opportunità di costruire un nuovo ponte sul fiume Tagliamento, viste le numerose esondazioni registrate negli ultimi anni che hanno costretto la Regione a ripetuti interventi di adeguamento e messa in sicurezza, e la funzionalità di costruire la nuova stazione di Latisana in una zona al di fuori del centro abitato;

b) per la « Variante Ronchi dei Legionari – bivio Aurisina », il progetto di « potenziamento » attualmente prevede la realizzazione di una nuova linea tra Ronchi Aeroporto e Aurisina, con contestuale adeguamento della fermata di Ronchi Aeroporto, che, come scritto nelle schede del presente CdP-I, « terrà conto di quanto già sviluppato nell'ambito del progetto nuova linea AV/AC Ronchi dei Legionari-Trieste »: dunque si tratterebbe di costruire una nuova linea e non di potenziare l'esistente, riproponendo un progetto di perforazione del Carso, con la compromissione di una delle più importanti fonti idriche sotterranee, già bocciato due volte dalla CT VIA. Pertanto si valuti l'immediato ritiro del progetto preliminare e lo studio di nuove soluzioni di efficientamento della linea;

5) relativamente all'intervento 0269 « Collegamento ferroviario aeroporto di Verona », si valuti la possibilità di anticiparne temporalmente la realizzazione, vista l'importanza che rivestono tali collegamenti anche nella programmazione delle reti di trasporto europee;

6) relativamente all'intervento P215 « Elettrificazione linee Veneto », si valuti la possibilità di inserire la tratta Treviso – Montebelluna – Feltre – Belluno;

7) relativamente all'intervento P057B « Corridoio TEN-T Baltico-Adriatico », si valuti la possibilità di inserire la predisposizione degli impianti di Santo Stino di Livenza e Portogruaro per il ricevimento di treni merci di lunghezza pari a 740 metri (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1315/2013);

8) relativamente all'intervento P60 « Porti e interporti », si valuti la possibilità di elaborare per il Porto di Venezia (Marghera) uno studio di fattibilità con una soluzione a breve termine che preveda la possibilità di ricevere treni merci di lunghezza pari a 740 metri nell'attuale impianto di Venezia Marghera Scalo e, in una prospettiva di medio-lungo periodo, una nuova stazione ferroviaria a sud dell'attuale con nuovo collegamento verso la linea Milano – Venezia e i Bivi;

9) relativamente all'intervento I131 « Bivi », si valuti la possibilità di inserire nel progetto la soppressione dei passaggi a livello nella tratta e la predisposizione delle barriere antirumore in prossimità dei centri abitati lungo la linea;

10) relativamente all'intervento 0268 « Collegamento ferroviario Aeroporto di Venezia », in fase di progettazione definitiva, si invita a valutare se una linea a semplice binario sia sufficiente per i futuri servizi che su questa linea saranno svolti, e se possa garantire l'accesso alla stazione aeroportuale a tutte le tipologie di treni, ed in tal senso si valuti attentamente l'opportunità economica e funzionale di realizzare una stazione al di sotto del livello medio del mare;

11) per l'intervento 0333 « Interventi linea Chivasso-Aosta », si valutino alternative per velocizzare i collegamenti da Aosta e dall'Emporediese verso Torino e verso Milano;

12) per gli interventi I107A e I107B « Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e Sistema Integrato stazione Ferroviaria – Aerostazione di Lamezia Terme fasi prioritarie e completamento », si valuti la possibilità di revisionare il progetto in chiave AV/AC, al fine anche di conseguire ingenti risparmi in termini di costi pur mantenendo i benefici per l'utenza ed impiegare le somme eventualmente liberate per migliorare la dorsale jonica-calabrese, considerando che è già previsto uno stanziamento di 6 milioni di euro per lo studio di fattibilità;

13) per gli interventi 0311B e I106 « Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello e raddoppio Paola-Cosenza tratta bivio S.Antonello-bivio S.Lucido », si valuti la possibilità di prevedere analisi costi/benefici con linea alternativa che da Taranto scende lungo la linea Jonica fino a Catanzaro (via Metaponto), per poi attraversare l'entroterra lungo la linea attuale Catanzaro Lido-Lamezia (da potenziare) e raggiungere il porto di Gioia Tauro;

14) per l'intervento 0332B « Nodo Bari Nord », si valuti la possibilità di

prevedere uno studio di fattibilità per un nuovo tracciato che possa anche passare dall'aeroporto di Bari, mentre la linea attuale potrebbe essere utilizzata come linea metropolitana;

15) relativamente all'intervento « AV/AC Napoli-Bari », si valuti la possibilità di procedere senza la variante di « Grottaminarda » e di destinare le risorse risparmiate al potenziamento delle linee regionali campane;

16) il Porto di Augusta è individuato come porto *core* della rete Ten-T europea e questo implica – quale preconditione essenziale – che vi sia un collegamento ferroviario, attualmente non previsto dal CdP-I 2017-2021: si valuti quindi la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il collegamento dell'attuale linea ferrata con il Porto di Augusta;

17) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il collegamento dei porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari e degli aeroporti di Olbia e Alghero con la rete ferroviaria esistente;

18) a dare evidenza degli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 98/2017 e n. 12/2018 nel prossimo atto di aggiornamento al Contratto di Programma MIT-RFI Parte Investimenti;

19) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il collegamento tra il porto e l'aeroporto di Taranto;

20) si valuti l'opportunità di studiare interventi per il miglioramento dell'intermodalità col porto e l'aeroporto di Ancona;

21) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il potenziamento tecnologico e la velocizzazione della Milano-Chiasso, necessari per risolvere le criticità acclerate;

22) si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per la realizzazione delle tratte « Edolo (BS) – Mezzana (TN) »- creando un percorso ad anello tra

Brescia, la Valle Camonica, Trento e Lago di Garda –, « Edolo (BS) – Sondrio » – tramite il traforo del Mortirolo;

23) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per la riattivazione del servizio commerciale della tratta ferroviaria Novara-Varallo;

24) si valuti l'opportunità di prevedere uno studio di fattibilità per la riattivazione della tratta ferroviaria Torre Pellice – Pinerolo e per il miglioramento delle *performance* della tratta Pinerolo Torino sulla linea Pinerolo Chivasso;

25) per l'intervento 0275A e 0275B « Nuovo collegamento Palermo-Catania fasi prioritarie e completamento », si valuti la possibilità di anticipare all'attuale CdP MIT-RFI 2017-2021 le somme per l'intera copertura finanziaria del Lotto 3 e 4 e lo studio di fattibilità degli interventi di adeguamento a STI della linea storica esistente nelle tratte Dittaino-Caltanissetta e Fiumetorto-Lercara, senza le quali non si potrà mai parlare di effettiva velocizzazione e potenziamento del collegamento Palermo-Catania;

26) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per inserire una variante di tracciato della linea Catania-Siracusa, in prossimità della città di Augusta, che eviti l'attraversamento cittadino con la realizzazione di una fermata (non stazione) cittadina lungo il tracciato che lambisce le zone periferiche della città da raccordare poi alla linea ferrata all'interno del porto di Augusta;

27) si valuti la possibilità di prevedere studi di fattibilità sulla realizzazione di fermate cittadine e linee metropolitane di superficie nell'ottica di incentivare i trasporti intermodali e il trasporto pubblico, con particolare riferimento ad alcuni progetti preliminari già sviluppati dai Comuni di Acireale, Ragusa ed Agrigento;

28) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità in chiave di ammodernamento della linea Agrigento-Porto Empedocle, oggi utilizzata come ferrovia turistica. L'intervento aumenterebbe

notevolmente il bacino di utenza del servizio in un'ottica di trasporto pubblico pendolare tra i due centri abitati;

29) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità sul rifacimento della tratta Porto Empedocle-Castelvetrano, lungo la direttrice che collega Agrigento a Trapani, interrotta dagli anni '80;

30) si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità (previsto con la Delibera CIPE n. 85 del 29/09/02) dell'intervento 0315 « Siracusa-Ragusa-Gela » in chiave di velocizzazione ed ammodernamento (varianti, elettrificazione, etc.);

31) si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità (previsto con la Delibera CIPE n. 85 del 29/09/02) dell'intervento 0314 « Palermo-Trapani » in chiave di velocizzazione e ammodernamento (varianti, elettrificazione, etc.);

32) si valuti la possibilità di prevedere lo studio di fattibilità di un collegamento veloce Siracusa-Ragusa, su nuovo tracciato, che consenta un collegamento più rapido tra i due capoluoghi di provincia della Sicilia sud-orientale;

33) si valuti la possibilità di prevedere lo studio di interventi di velocizzazione ed elettrificazione della tratta regionale da Ragusa verso Agrigento e Caltanissetta;

34) si valuti la possibilità di assegnare una maggiore priorità allo studio di fattibilità previsto dal progetto I049 « Raddoppio Palermo-Messina, tratta Castelbuono-Patti ». Lo studio di fattibilità era già previsto nel CdP-I MIT-RFI 2012-2016 con la programmazione del costo a « oltre il 2016 ». Nell'attuale CdP-I MIT-RFI 2017-2021 le somme vengono ulteriormente anticipate a dopo il 2026;

35) si valuti l'opportunità di studiare interventi di modernizzazione e velocizzazione dell'infrastruttura regionale, poiché essendo le linee ferroviarie siciliane state realizzate tra l'800 e il '900, hanno una struttura che non permette alle locomo-

trici di superare velocità di 120/150 km/h, così come non possono circolare locomotori di peso superiore alle 20 tonnellate;

36) si valuti la possibilità di prevedere lo studio di soluzioni atte a rendere più efficiente l'intera infrastruttura regionale sarda che attualmente risulta non elettrificata; si preveda, pertanto, uno studio di fattibilità per l'elettrificazione della dorsale sarda, oppure la sperimentazione di tecnologie alternative come l'idrogeno;

37) si valuti la possibilità di prevedere lo studio di fattibilità per il collegamento Nuoro-Olbia, al fine di ridurre o eliminare dall'isolamento le zone centrali dell'isola;

38) si valuti la possibilità di prevedere, nel rispetto del diritto alla mobilità, una serie di interventi tempestivi ed efficaci che riequilibrino la differente situazione dei trasporti, attualmente tutta in danno della linea jonica, tra i due versanti calabresi, come segnalato nei precedenti punti;

39) si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per il raddoppio della linea Foligno-Terontola (PG);

40) si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per la realizzazione del raccordo ferroviario Borghetto di Tuoro-Castiglione del Lago (Umbria/Toscana);

41) si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità dell'intervento 0307B « Roma-Pescara » (previsto con la Delibera CIPE n. 85 del 29/09/02), che vada oltre il progetto predisposto nel 2008 da RFI, che prevedeva il solo raddoppio delle tratte Celano-Bugnara e Vicovaro-Guidonia e che interessi l'intera tratta compresa tra Guidonia e Chieti;

42) per quanto concerne il progetto P087, si valuti la possibilità di abbandonare lo studio di fattibilità previsto per la realizzazione della bretella ferroviaria cosiddetta « Sulmona Santa Rufina » in fa-

vore di uno studio che permetta di individuare soluzioni alternative per la riduzione dei tempi di percorrenza;

43) si valuti la possibilità di dare priorità alla realizzazione di uno studio di fattibilità per il prolungamento della linea ferrata da Matera verso la Puglia;

44) si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità per il collegamento Battipaglia-Potenza, Potenza-Metaponto e Metaponto-Taranto (Delibera CIPE n. 85 del 29/09/02);

45) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il potenziamento e miglioramento dell'offerta ferroviaria nelle aree settentrionali dell'entroterra campano, nonché per l'ottimizzazione ed *upgrading* infrastrutturale, tecnologico e prestazionale della tratta regionale Roma-Napoli via Formia e della tratta Sapri-Napoli;

46) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità finalizzato all'adeguamento e al miglioramento prestazionale e all'adeguamento agli *standard* nazionali e di interoperabilità e sicurezza delle tratte incluse nell'elenco di cui al decreto MIT/MEF n. 210 del 2018;

47) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per l'elettrificazione della linea Aosta-Torino;

48) si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per il completamento dell'elettrificazione della linea Parma-Brescia;

49) si valuti l'opportunità di elaborare uno studio di fattibilità al fine di allacciare la città di Cento alla rete ferroviaria;

50) si valuti l'opportunità di ripristinare il collegamento fra Bologna e Ravenna attraverso la vecchia linea e Cremona-Piacenza;

51) si valuti la possibilità di intervenire con l'elettrificazione della linea Faenza-Lavezzola, o con la sperimentazione di tecnologie alternative;

52) si valuti la possibilità di procedere con lo studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Piove di Sacco-Chioggia;

53) si valuti la possibilità di procedere con lo studio di fattibilità per l'elettrificazione della tratta Cerea-Isola della Scala sulla linea Verona-Rovigo;

54) si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario Feltre – Primolano (BL – VI) e del »Treno delle Dolomiti« con nuovo collegamento ferroviario fra Calalzo di Cadore – Cortina – Bolzano;

55) si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per il raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia e Siena-Firenze per i tratti ancora mancanti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Audizione di rappresentanti del CENSIS 155

Seguito audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 155

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00815 Masi: Sulla riorganizzazione dell'Ente nazionale per il turismo 156

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 158

5-00816 Barelli: Sulla valorizzazione del turismo nell'area Firenze-Prato-Pistoia 156

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 159

5-00817 Silvestroni: Sulla valorizzazione del settore turistico ed enogastronomico della provincia di Roma 156

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 160

5-00818 Moretto: Su iniziative in materia di turismo balneare 157

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 161

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 ottobre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Audizione di rappresentanti del CENSIS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

Seguito audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 12.20.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00815 Masi: Sulla riorganizzazione dell'Ente nazionale per il turismo.

Angela MASI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere le iniziative che il Governo intende intraprendere per la riorganizzazione dell'Ente nazionale per il turismo.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angela MASI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e si dichiara convinta di un cambio di rotta nella gestione dell'ENIT, passando dalle parole ai fatti concreti.

5-00816 Barelli: Sulla valorizzazione del turismo nell'area Firenze-Prato-Pistoia.

Maurizio CARRARA (FI), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere quali iniziative si intendano assumere per il rilancio del turismo nel territorio di Firenze-Prato-Pistoia.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio CARRARA (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Nel rimarcare l'importanza storica, artistica e culturale di Firenze, sottolinea la rilevanza di quel territorio anche sotto il profilo del turismo enogastronomico, a

partire, ad esempio, dalla produzione vinicola del Chianti. Un turismo sempre più rilevante che non si lega però allo sviluppo delle infrastrutture, particolarmente quelle aeroportuali che rendono difficile raggiungere le località del territorio, ad iniziare dalla stessa Firenze. Infatti, mentre mediamente la distanza tra città e aeroporto è di 15 chilometri, nel caso di Firenze arriva a 80 chilometri, facendo riferimento all'aeroporto di Pisa, dato che lo scalo fiorentino è attualmente del tutto inadeguato. Questo significa che la città è raggiungibile con più di un'ora di treno, con conseguenti danni per l'attività turistica.

5-00817 Silvestroni: Sulla valorizzazione del settore turistico ed enogastronomico della provincia di Roma.

Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo. Osserva la sempre più grande importanza per l'economia italiana del turismo, tanto che è stato definito il nostro petrolio. Questo aumenta specularmente l'importanza del ruolo di traino del ministro con delega al turismo anche nei confronti di altri dicasteri. L'interrogazione ha come oggetto il territorio posto a sud della provincia di Roma, come quello dei Castelli romani e della zona del litorale, aree turistiche archeologiche rilevanti ma servite da linee ferroviarie vetuste. Con l'interrogazione si chiede quali iniziative si intendano intraprendere per il rilancio turistico dell'area in questione, anche con investimenti, in accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con quello dell'Economia e delle finanze, tesi al miglioramento dei collegamenti ferroviari per un rapido raggiungimento di quelle località. Ricorda che già nel nord d'Italia sono stati attuati interventi di valorizzazione turistica mediante lo sviluppo di collegamenti ferroviari, anche se in quel caso prettamente turistici e con l'uso di treni a vapore.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco SILVESTRONI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Auspica poi l'impegno del Governo per un miglioramento dei collegamenti ferroviari nell'area sud della Provincia di Roma.

5-00818 Moretto: Su iniziative in materia di turismo balneare.

Sara MORETTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo. Sottolinea come il turismo balneare sia al primo posto nel mercato del turismo nazionale e al secondo in quello estero. Ricorda come l'incertezza legata all'attuazione della cosiddetta direttiva Bolkestein abbia bloccato gli investimenti nel settore. Osserva che nell'espone le sue linee programmatiche alle Commissioni Attività produttive di Camera e Senato, il ministro Centinaio ha indicato l'avvio di un tavolo interministeriale sulla questione, cosa effettivamente avvenuta. Ma nel contempo, in una sede non parlamentare, il ministro ha annunciato l'avvio, entro il mese di dicembre, di un'iniziativa a livello europeo per l'esclusione del turismo balneare dall'applicazione della direttiva o la presentazione di un disegno di legge in tal senso o, in alternativa, finalizzato alla proroga di trent'anni delle concessioni balneari in

atto. Con l'interrogazione si intende quindi conoscere quali siano i contenuti e i tempi effettivi delle iniziative annunciate dal Ministro.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sara MORETTO (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Infatti non c'è traccia, nella risposta medesima, dei contenuti e della tempistica delle iniziative che si intendono assumere con riferimento all'applicazione della direttiva Bolkestein. Non ritiene poi che ci si possa fermare a quanto affermato dallo stesso Bolkestein con riguardo alla differenza tra beni e servizi. Ribadisce che va bene l'avvio del tavolo tecnico, ma il ministro ha annunciato a parole un percorso che va tradotto in fatti concreti, come la presentazione di disegni di legge. Questo proprio perché il tema della tutela e dello sviluppo del turismo balneare è una questione condivisa da tutti.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

5-00815 Masi: Sulla riorganizzazione dell'Ente nazionale per il turismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come noto, la ricchezza del nostro patrimonio geografico ed agricolo rappresenta una fortissima attrattiva turistica per i cittadini di tutto il mondo.

Si tratta di un settore strategico sotto molti punti di vista, non solo per il contributo che apporta al PIL del nostro Paese (che ha raggiunto il 13 per cento nell'ultimo anno), con prospettive di crescita molto interessanti e sempre più solide, ma anche per l'impatto occupazionale che raggiunge il 14 per cento, rivelando un potenziale in crescita.

Ricordo che per la promozione dell'Italia all'estero, quasi un secolo fa è stato istituito l'ENIT (ora ENIT – Agenzia nazionale del turismo) che, nel corso del tempo, ha dimostrato talune difficoltà nell'espletamento delle funzioni. Prevalentemente perché ad un lungo commissariamento è seguita la trasformazione dell'ente in ente pubblico economico, modalità probabilmente non delle più efficienti né da un punto di vista di risorse umane e relativa gestione, né da un punto di vista finanziario.

Quindi, i risultati ottenuti dalla trasformazione dell'Ente nel corso della precedente legislatura non sono stati all'altezza delle aspettative, non sempre sono stati

misurabili e continuano a non restituire la reale contezza dei presunti effetti benefici per il turismo del nostro Paese.

Enit deve essere il centro di una strategia focalizzata definita dal Ministero vigilante e dal suo Dipartimento turismo, di cui deve essere il braccio operativo. Esso deve essere in grado di fornire un piano strategico coerente, sviluppare una strategia prodotta, attivare sinergie territoriali in pieno supporto alle autonomie regionali. Nella sua strategia, deve essere in grado di indicare ed analizzare al meglio i mercati obiettivo, potendo di fatto supportare l'azione del settore privato e contribuire allo sviluppo delle destinazioni turistiche del nostro Paese.

Come già dichiarato dal Ministro Centinaio, l'ENIT deve ora finalmente diventare un ente autorevole per la programmazione e la promozione del turismo italiano nel mondo

Rilevo che per ciò che riguarda il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, venuto in scadenza lo scorso 8 ottobre, si sono regolarmente avviate le procedure ufficiali di nomina dei nuovi membri, per come previsto dallo statuto dell'ente, che consentirà di procedere ad una reale riorganizzazione finalizzata ad efficientare le politiche interne e la rete estera dell'Ente.

ALLEGATO 2

**5-00816 Barelli: Sulla valorizzazione del turismo nell'area
Firenze-Prato-Pistoia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, il turismo è un settore ad alta incidenza imprenditoriale, significativamente legato alle specificità territoriali e, al contempo, inserito anche in un contesto internazionale. Un settore « trasversale » per natura, che dialoga in una prospettiva multilivello con le autonomie regionali e che presuppone un approccio di tipo distico.

Per potenziare la portata innovativa dell'abbinamento di agricoltura e turismo e valorizzare contemporaneamente l'importanza e la specificità del settore, il turismo è stato trasformato da « Direzione » presso il Ministero per i beni e le attività culturali a « Dipartimento » incaricato presso questo Ministero.

La creazione di un Dipartimento Turismo all'interno di questo Ministero vuole essere un segnale chiaro dell'importanza strategica che questo settore può occupare, lavorando in sinergia con le competenze tradizionalmente incardinate su questo Ministero, proprio considerando le implicazioni sul tessuto economico, produttivo e sociale del nostro Paese, e questa riorganizzazione ministeriale si prefigge lo scopo di concorrere ad un rilancio complessivo della crescita dei consumi e degli investimenti.

Il nostro Paese è il regno delle biodiversità e dell'enogastronomia ed è sede delle più rinomate e numerose bellezze naturali, paesaggistiche e culturali nel mondo che costituiscono un significativo

strumento di crescita e promozione anche sotto il profilo turistico, determinando una fortissima attrattività di presenze legate al turismo enogastronomico.

È necessario, attraverso politiche di indirizzo generale – a livello nazionale ed in sinergia con le politiche di carattere « locale » – potenziare il rilancio di un turismo moderno e consapevole in una regione quale la Toscana e, in particolare, in una città quale Firenze, che costituiscono senza dubbio poli attrattivi turistici di eccellenza anche nel settore enogastronomico.

Questo Ministero si vuole porre come il centro di irradiazione di una strategia focalizzata, che deve essere in grado di fornire un piano strategico coerente in termini di « linee guida », per consentire poi al ruolo regionale di « governo » del settore di contemperare tali linee con le proprie specificità locali e attivare ogni possibile azione di adeguata pianificazione e rilancio delle politiche sul turismo.

Per quello che riguarda la connettività, questo Ministero intende attivarsi assieme ai colleghi degli altri Ministeri competenti, per trovare una linea strategica turistica che consenta di mettere a sistema gli investimenti e gli adeguamenti infrastrutturali, specialmente legati ai collegamenti aerei, su rotaia e su strada, tenendo conto delle specificità territoriali e nell'ottica di diversificare e decongestionare i centri urbani principali.

ALLEGATO 3

5-00817 Silvestroni: Sulla valorizzazione del settore turistico ed enogastronomico della provincia di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, rilevo in premessa che, le risorse enogastronomiche sono una componente fondamentale della attrattività del nostro Paese, su cui poggiano le strategie volte ad innovare, specializzare e integrare l'offerta turistica, promuoverne la diffusione sul territorio ed accrescere l'interesse dei luoghi stessi.

Nello specifico, in materia di enoturismo, sono state introdotte nuove disposizioni dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, all'articolo 1, commi da 502 a 505, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 », che al comma 502 chiarisce il significato del termine « enoturismo », intendendo tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

La crescita delle nostre esportazioni in campo agricolo e alimentare giustifica ogni sforzo di investimento sull'eccellenza, la tipicità e l'autenticità delle nostre produzioni tra le quali il settore vitivinicolo ci colloca al primo posto come produttore mondiale.

In conclusione l'indirizzo di cui il nostro Ministro si farà promotore sarà senza dubbio di dare sempre maggiore impulso

al settore turistico ed enogastronomico; in questa ottica, il recente accorpamento del settore turistico all'interno del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, fortemente voluto, testimonia l'importanza delle interconnessioni e della valorizzazione congiunta e reciproca tra i due settori.

L'azione sinergica è da intendersi sostanziale, comprendendo una visione più ampia di *Made in Italy*, in cui il turismo sia il linguaggio appropriato per una valorizzazione concreta, reale, dinamica e aggiornata e in cui l'agricoltura fornisca un contributo essenziale per la definizione del rapporto con i territori e delle dinamiche evolutive del tessuto imprenditoriale.

Il nostro impegno sarà quindi nella direzione di svolgere un lavoro concreto, definendo una strategia di promozione organica, basata anche su un ruolo primario dell'enogastronomia, lavorando sulle specificità territoriali in un'ottica di tutela e rispetto di quelle che sono le specifiche prerogative delle Amministrazioni locali così come del resto sancite anche dalla nostra Costituzione.

Per ciò che riguarda le iniziative anche a livello internazionale, recentemente il Ministro ha candidato l'Italia ad ospitare la prestigiosa conferenza mondiale sul turismo del vino organizzata dallo UNWTO, Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nel turismo, a testimonianza che la valenza strategica non può essere vista solo in ottica nazionale.

ALLEGATO 4

5-00818 Moretto: Su iniziative in materia di turismo balneare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come « Direttiva Bolkestein », recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha stabilito che gli stabilimenti balneari, in quanto rientranti nel settore dei servizi, dovessero essere obbligatoriamente affidati, al momento del rinnovo della concessione, a gare a evidenza pubblica.

Questa previsione – che non considera affatto le peculiarità del settore balneare nel nostro Paese e il suo ruolo strategico per il turismo italiano, considerando che abbiamo circa 8000 chilometri di coste – è stata oggetto di un lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane, tanto che, ancora oggi, il settore balneare vive uno stato di assoluta incertezza normativa, anche per il susseguirsi delle proroghe delle concessioni in essere, l'ultima delle quali rinnovata fino al 31 dicembre 2020, con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In tale contesto, questo Ministero non può che avvertire la forte esigenza di ridare certezza una volta per tutte, con norme chiare ed univoche, al settore interessato, prevedendo l'esclusione dei comparti dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, ciò in ragion del fatto che vengono attribuiti in concessione dei « beni » e non dei « servizi ». E come « beni », non sono assoggettabili alle procedure ad evidenza pubblica per la regolazione dei servizi del mercato interno.

Questa posizione ha recentemente trovato conferma – come noto – anche nelle parole del Commissario europeo *Fritz*

Bolkestein, da cui prende il nome la stessa direttiva che, nell'enfatizzare la rilevanza di una così importante categoria economica, con le conseguenti implicazioni occupazionali, ha espresso perplessità sul fatto che le concessioni demaniali delle spiagge possano essere considerate « servizi ».

Infatti, titolari delle concessioni balneari – prima ancora di svolgere un'attività economica, a carattere imprenditoriale – assolvono alla fondamentale funzione di tutela e di controllo del bene demaniale affidato, garantendo che gli utenti ne facciano un giusto uso, avendo ricevuto in concessione un'area sulla quale svolgere un'attività.

Questo ci spinge a rafforzare ogni azione tesa a conseguire il riconoscimento, a livello europeo, della specificità del settore turistico-balneare in Italia. Un settore da cui dipende il futuro di oltre 10.000 piccole e medie imprese, molte delle quali a conduzione familiare, nonché di migliaia di lavoratori.

Pertanto, riteniamo ci siano tutte le condizioni per ricondurre l'Unione europea ad un riflessione, immettendo di individuare per essi soluzioni diverse rispetto a quelle previste dalla « *Direttiva Bolkestein* ».

Il Ministro ha sentito la responsabilità di promuovere un tavolo di lavoro, che si è riunito pochi giorni fa, con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dei Rapporti con l'Unione Europea, degli Affari Regionali e dell'Economia e Finanze per l'approfondimento di una strategia comune finalizzata a trovare le opportune soluzioni, anche in sede europea, definendo una definitiva posizione legittimamente applicabile per coniugare gli inte-

ressi della libera, corretta e trasparente attività imprenditoriale di concorrenza con la tutela degli investimenti e della salvaguardia del bene pubblico operato dalle imprese familiari coinvolte.

A questo tavolo, avendo incontrato le categorie durante la recente Fiera del

Turismo TTG di Rimini, il Ministro affiancherà un gruppo di lavoro tecnico che coinvolgerà gli assessori regionali competenti (demanio e turismo) e i tecnici delle stesse associazioni sindacali dei balneari, affinché la soluzione che si troverà sia il più concertata possibile.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	163
5-00819 Pallini: Applicazione dell'accordo per le politiche attive del lavoro sottoscritto il 13 giugno 2018 tra Poste italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali	163
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	166
5-00821 Gribaudo: Situazione dei lavoratori dello stabilimento Blutech di Asti	164
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	168
5-00822 Polverini: Tempi di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 87 del 2018	164
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	170
5-00823 Epifani: Situazione dei lavoratori dell'azienda Teuco di Montelupone	164
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	171
5-00824 Rizzetto: Iniziative urgenti per contrastare il ricorso illegittimo alla partita IVA per dissimulare rapporti di lavoro subordinato	164
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 ottobre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 12.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00819 Pallini: Applicazione dell'accordo per le politiche attive del lavoro sottoscritto il 13 giugno 2018 tra Poste italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali.

Andrea CASO (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, illustra sinteticamente il contenuto dell'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea CASO (M5S), ringraziando il sottosegretario, si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-00821 Gribaudo: Situazione dei lavoratori dello stabilimento Blutec di Asti.

Chiara GRIBAUDO (PD) illustra sinteticamente il contenuto dell'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD), ringraziando il sottosegretario, osserva che nella vicenda si evidenziano essenzialmente due problemi. Il primo riguarda i lavoratori dello stabilimento Blutec di Asti, ivi inclusi gli eventuali adempimenti agli stessi imputabili, sulla sorte dei quali è necessario fare chiarezza. Il secondo problema, più generale, riguarda la situazione del settore dell'*automotive* in Piemonte, in relazione alla quale chiede al Governo un impegno preciso, viste le difficoltà attuali, e assicura, da parte del suo gruppo, una vigilanza continua, per assicurare ai soggetti coinvolti la massima attenzione e risposte il più possibile tempestive.

5-00822 Polverini: Tempi di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 87 del 2018.

Paolo ZANGRILLO (FI), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, illustra sinteticamente il contenuto della sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo ZANGRILLO (FI), pur ringraziando il sottosegretario per la panoramica fornita, osserva tuttavia di non avere avuto risposta alla sua richiesta di sapere quando il Ministro del lavoro e delle politiche sociali prevede di adottare il decreto ministeriale, il cui termine di emanazione è scaduto lo scorso 10 ottobre e al quale è subordinata l'attuazione dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani fino a trentacinque anni di età, per gli anni 2019 e 2020, come disposto dal cosiddetto « decreto Dignità ».

5-00823 Epifani: Situazione dei lavoratori dell'azienda Teuco di Montelupone.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) illustra sinteticamente il contenuto della sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), riconoscendo l'impegno del Governo a seguire la vicenda oggetto della sua interrogazione, auspica che le parti sociali siano quanto prima convocate presso il Ministero, per verificare quali siano le concrete possibilità di intervento in favore dei lavoratori, anche alla luce delle recenti modifiche normative in tema di ammortizzatori sociali, cui ha fatto riferimento il sottosegretario. Un intervento tempestivo è quanto mai necessario considerando che la provincia di Macerata versa in una situazione di particolare gravità, anche per le conseguenze del sisma del 2016.

5-00824 Rizzetto: Iniziative urgenti per contrastare il ricorso illegittimo alla partita IVA per dissimulare rapporti di lavoro subordinato.

Walter RIZZETTO (FdI) illustra sinteticamente il contenuto dell'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Walter RIZZETTO (FdI), pur ringraziando il sottosegretario, osserva che la gran parte della sua risposta è stata dedicata alla descrizione del quadro esistente e che non vi è l'accento, che pure si sarebbe aspettato, alle misure che il Governo intende adottare per contrastare il fenomeno delle cosiddette « false partite IVA ». A tale proposito, pertanto, ritiene che, in occasione della prossima sessione di bilancio, si potrebbe sollecitare l'Ese-

cutivo ad adottare provvedimenti per rafforzare, in termini di risorse umane e finanziarie, l'Ispettorato nazionale del lavoro, allo scopo di reintegrarne le capacità, notevolmente intaccate dalle decisioni assunte dai Governi precedenti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dopo aver comunicato il ritiro dell'interrogazione Murelli n. 5-00820, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

5-00819 Pallini: Applicazione dell'accordo per le politiche attive del lavoro sottoscritto il 13 giugno 2018 tra Poste italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, posso in questa sede affermare che Poste Italiane, in linea con lo spirito del Decreto Dignità, ha sottoscritto lo scorso 13 giugno, con tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL, CISAL-FAILP, CONFSAL, UGL), un importante accordo sulle politiche attive del lavoro finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori a termine.

Quest'accordo consentirà di premiare la professionalità acquisita, in quanto verranno predisposte delle graduatorie il cui punteggio è essenzialmente determinato dall'anzianità di servizio maturata.

Attraverso tale patto Poste Italiane ha confermato il suo impegno a realizzare nel triennio 2018-2020 specifiche politiche attive per la creazione di 6.000 posti di lavoro tra stabilizzazioni di contratti a tempo determinato, conversioni in full time di contratti part time e assunzione di giovani laureati.

Nello specifico, Poste italiane ha riferito che nel triennio 2018-2020 saranno realizzate, nelle province di volta in volta indicate dall'Azienda, almeno 3.000 assunzioni a tempo indeterminato.

Dette assunzioni avverranno a partire dal mese di novembre, iniziando dalla stabilizzazione di circa 1.300 unità già impiegate come portalettere con contratto a tempo determinato: a tal fine e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia (articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015) verrà riconosciuto il diritto di precedenza a tutti quei lavora-

tori che abbiano svolto tale mansione, con contratto a termine di durata complessiva superiore a 6 mesi.

Tale diritto di precedenza, a condizione che sia esercitato nei termini di legge, esplica i suoi effetti relativamente alle stabilizzazioni effettuate entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, al fine di non ledere diritti già acquisiti, l'Accordo del 13 giugno 2018 ha stabilito che la prima tranche di assunzioni fosse rivolta solo ai lavoratori con un diritto di precedenza attivo.

Per effetto del combinato disposto tra l'Accordo e l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015, tale diritto di precedenza si esplica nella provincia presso cui il singolo lavoratore ha svolto la prestazione di portalettere con contratto a termine.

A tal riguardo, il 20 agosto ed il 28 settembre sono state pubblicate sul sito internet aziendale le graduatorie provvisorie relative ai lavoratori a tempo, determinato aventi diritto di precedenza attivo alla data del 20 agosto nelle 48 Province nelle quali, visti i fabbisogni organizzativi aziendali, si procederà alle nuove immmissioni di personale.

Per tali assunzioni il diritto di precedenza è cristallizzato alla data del 20 agosto, conseguentemente nessun diritto dei candidati, aventi i requisiti prescritti, risulterà leso.

A partire dal 13 giugno 2019 ed entro dicembre 2020 si procederà, invece, ad ulteriori 1.700 stabilizzazioni di personale impiegato in attività di portalettere e di

smistamento, attingendo dall'intero bacino nazionale dei lavoratori già occupati con contratto a tempo determinato.

È ben noto a tutti che questo Governo sta realizzando delle politiche volte alla riduzione del precariato e all'aumento delle tutele per tutte quelle categorie di lavoratori che ne risultano maggiormente esposti.

È in questa prospettiva che abbiamo adottato il Decreto Dignità, che contiene importanti incentivi finalizzati all'aumento dell'occupazione, a cui seguirà una più che doverosa riforma del sistema previdenziale, che consentirà una più agevole

uscita dal mercato del lavoro in favore tutte quelle persone che oggi un lavoro non ce l'hanno.

Su quest'ultimo aspetto posso in questa sede affermare che grazie alla riforma da ultimo citata e ai cospicui investimenti previsti già dalla prossima legge di bilancio, Poste Italiane sarà in grado di accelerare i propri obiettivi assunzionali, raggiungendo il target di 7500 assunzioni con un anno di anticipo anche rispetto a quanto previsto nell'Accordo del 13 giugno ultimo scorso e, quindi, già dal 2019 e non dal 2020.

ALLEGATO 2

5-00821 Gribaudo: Situazione dei lavoratori dello stabilimento Blutec di Asti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante afferma di aver appreso da fonte sindacale che si sarebbero registrate omissioni contributive al fondo previdenziale complementare Cometa, nonché al fondo per la sanità integrativa Metasalute, a danno dei lavoratori della Euroweld Asti, società che dal 21 marzo 2016 è entrata a far parte del gruppo Blutec Spa - Strada Cascina Cauda - Asti.

Il Governo, in merito alla questione posta dall'interrogante, con particolare riferimento alle prospettive occupazionali e produttive dello stabilimento astigiano si osserva che al MISE, in data 4 ottobre 2018, si è tenuto un incontro relativo alla situazione di Blutec con i rappresentanti dell'azienda, della Regione Siciliana, di Invitalia, il Sindaco del Comune di Termini Imerese e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali. Il rappresentate dell'Azienda ha fornito un aggiornamento sulla situazione dello stabilimento, comunicando l'avvio della produzione nel mese di dicembre 2018 e la conseguente occupazione di circa 250 dipendenti. È stato confermato di aver già formalmente sottoposto ad Invitalia una nuova proposta di contratto di sviluppo, progetto che prevede attività di ricerca e sviluppo in ambito ibrido-elettrico per circa 60 milioni di euro.

Il Governo, al riguardo, riconoscendo che la situazione presenta rilevanti criticità, si è impegnato a verificare il piano di rioccupazione di tutti i 700 lavoratori, nonché la verifica dei presupposti per la concessione della Cassa integrazione.

Con riguardo agli ammortizzatori sociali di cui ha già beneficiato l'azienda si

rappresenta che, per quanto riguarda l'unità di Orbassano (TO), ha fruito della CIGS per solidarietà per il periodo dal 30 giugno 2017 al 29 giugno 2018. Per quanto riguarda l'unità di Termini Imerese (PA), ai sensi dell'articolo 42, co. 3, del d.lgs. n. 148 del 2015 è stata autorizzata, nel limite massimo complessivo di euro 16.907.997,60, per il periodo dal 25 settembre 2017 al 31 dicembre 2018, la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 696 unità lavorative dipendenti, a seguito di istanza presentata in data 19 aprile 2017 con accordo in sede governativa del 22 dicembre 2014 e accordo in sede sindacale stipulato in data 13 aprile 2017.

Si fa presente che sono in corso degli approfonditi accertamenti da parte dell'Ispettorato del lavoro di Palermo per verificare se la società ha rispettato gli impegni programmati collegati al totale recupero occupazionale, così come sono stati esposti nel piano di riorganizzazione.

Quanto al problema posto dall'interrogante riguardo alla questione delle omissioni contributive al Fondo di previdenza complementare Cometa, si osserva che in base all'ordinamento di settore è da ritenersi in capo al lavoratore la titolarità del diritto alla contribuzione ai fondi pensione e, quindi, allo stesso spetta attivare eventuali azioni nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda altresì che l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 80 del 1992 attribuisce chiaramente al solo lavoratore il diritto di chiedere l'intervento del Fondo di

garanzia INPS qualora il suo credito per contributi non versati ad un fondo pensione sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a esito di una procedura concorsuale relativa all'azienda che ha omesso di versare i contributi.

Premesso quanto sopra, si evidenzia comunque che, dal momento che alcune pronunce giurisprudenziali hanno individuato nel fondo pensione il soggetto legittimato ad agire per il recupero, la COVIP ha indirizzato, già nel 2010, un'indicazione operativa di carattere generale ai fondi

pensione invitando gli stessi a porre in essere gli adempimenti necessari per la tutela degli interessi degli iscritti (ad esempio, insinuandosi direttamente nello stato passivo dei crediti per contributi non versati dal datore di lavoro).

In conclusione posso affermare che il Governo ha preso in carico la vicenda e ha intenzione di porre in essere ogni iniziativa per raggiungere l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali della Blutec attraverso la rioccupazione di tutti i dipendenti in forza.

ALLEGATO 3

5-00822 Polverini: Tempi di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 87 del 2018.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Polverini si fa presente quanto segue:

Innanzitutto voglio sottolineare che c'è grande attenzione da parte di tutto il Governo al disagio che vivono i nostri giovani, che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare la dura crisi del mondo del lavoro e che, in molti casi, hanno preferito desistere piuttosto che continuare a cercare invano un impiego o un percorso formativo qualificante.

Alla politica i giovani cittadini chiedono misure in grado di far rinascere e crescere la fiducia in un futuro migliore, cosa questa che passa attraverso la concreta possibilità di un reinserimento nel complesso mondo del lavoro.

Con riferimento alle percentuali citate dall'interrogante, voglio sottolineare che non c'è alcun dato che testimonia perdite di lavoro in seguito al decreto dignità, che è stato concepito proprio per arrestare il dilagare del precariato che uccide il futuro e la serenità dei nostri giovani.

Ridurre il precariato e aumentare le tutele verso i lavoratori più esposti è il nostro principale obiettivo. In questa prospettiva abbiamo rilanciato gli sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35.

Come rappresentato dall'interrogante, all'articolo 1-bis del Decreto dignità si introduce un meccanismo incentivante per le aziende che effettueranno nuove assunzioni rivolte ai nostri giovani, nel biennio 2019-2020.

Sullo strumento normativo inteso a dare concreta attuazione al dispositivo contenuto in detto articolo, il Governo è al lavoro.

Tengo inoltre a sottolineare, con l'occasione, che il Governo è inoltre impegnato sul fronte delle politiche attive anche attraverso la grande riforma dei Centri per l'impiego, che riteniamo essere il punto cardine su cui poggia l'introduzione del reddito di cittadinanza e che a dimostrazione di quanto detto, nella prossima legge di Bilancio saranno stanziati consistenti risorse per la riforma dei Centri per l'impiego.

ALLEGATO 4

5-00823 Epifani: Situazione dei lavoratori dell'azienda Teuco di Montelupone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'On. interpellante, relativo alle problematiche riferite ai lavoratori dell'azienda TEUCO S.R.L. di Montelupone (MC), rappresento quanto segue.

L'azienda TEUCO nel settembre 2017 si è attivata con un nuovo piano di risanamento, deliberando il 23 ottobre 2017 la proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Alla luce di questa proposta, l'udienza per il fallimento è stata sospesa al fine di valutare il Piano di Concordato in continuità.

In data 14 febbraio 2018, inoltre, è stato sottoscritto un accordo di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 119 lavoratori, della durata di 6 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2018 fino al 30 giugno 2018, autorizzato il 19 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 22-*bis* del d.lgs. n. 148/2015, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tuttavia, il 20 aprile 2018, con sentenza n. 22/2018, il Tribunale di Macerata ha dichiarato il fallimento della suddetta Società. Alla luce di tale posizione la Curatela ha comunicato formalmente l'assenza di presupposti per la continuità anche solo provvisoria dell'attività. Il Ministero del Lavoro, dunque, a seguito di tale notizia, il 19 giugno 2018, ha annullato il decreto direttoriale del 19 aprile 2018 limitatamente al periodo compreso tra il 20 aprile e il 30 giugno 2018.

Tale provvedimento si è reso necessario in linea con la Circolare n. 1 del 22

gennaio 2016 con la quale il Ministero ha precisato – in riferimento alle imprese che in costanza di fruizione del trattamento richiesto siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio d'impresa – che al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento può essere autorizzato, nei limiti del periodo richiesto, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

Inoltre, con Circolare n. 24 del 26 luglio 2016 il Ministero aveva ulteriormente precisato che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio volto alla cessazione di attività, l'ammissione al trattamento di CIGS deve essere preordinata a una serie di condizioni dalle quali emerga con chiarezza un programma di gestione della crisi aziendale caratterizzato da un piano di risanamento volto alla concreta e rapida alienazione del complesso aziendale o di una sua parte.

Chiarito ciò, è necessario sottolineare che ogni cessazione di attività aziendale ha inevitabilmente un impatto sociale pesante all'interno del territorio in cui si colloca il capitale umano colpito, come in questo caso la provincia di Macerata. Per questo motivo, vorrei ribadire che le vite dei lavoratori della TEUCO e delle loro famiglie rappresentano una preoccupazione costante per questo Governo, impegnato sin dal suo insediamento nel cercare di migliorare le situazioni occupazionali e la dignità dei lavoratori, riducendo il preca-

riato e aumentando le tutele di tutte quelle categorie di lavoratori maggiormente esposti.

Inoltre, con l'adozione del Decreto Genova abbiamo previsto la reintroduzione della CIGS per cessazione attività con l'obiettivo tanto di fronteggiare le conseguenze negative derivanti dalle innumere-

voli crisi aziendali quanto di ridare forza e dignità al nostro tessuto produttivo.

Concludendo, il Governo, in merito alla delicata problematica dei lavoratori della TEUCO, sta ponendo la più alta attenzione anche con la disponibilità all'apertura di un tavolo di confronto nelle opportune sedi istituzionali.

ALLEGATO 5

5-00824 Rizzetto: Iniziative urgenti per contrastare il ricorso illegittimo alla partita IVA per dissimulare rapporti di lavoro subordinato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il delicato tema del corretto svolgimento dei rapporti di lavoro e, soprattutto, dell'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi, spesso disattesi, è molto importante per questo Governo.

L'attività di contrasto alle false partite IVA rientra nel più ampio ambito degli accertamenti sul corretto uso delle tipologie contrattuali.

Nello specifico, l'ordinamento prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche a quei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inoltre chiarito (con circolare n. 3/2016) che ogni qualvolta il collaboratore opera all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente e sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento al luogo di lavoro e ai tempi.

In presenza di una etero-organizzazione, del tipo di quella anzidetto deve intendersi, quale applicazione del rapporto di lavoro subordinato, l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale

(ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), che normalmente disciplina un rapporto di lavoro subordinato.

Anche nell'ultimo documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2018 è stata data una apposita evidenza al tema laddove è stato previsto che un altro tradizionale ambito di intervento ispettivo è costituito dalle misure di contrasto alle false partite IVA o alle collaborazioni coordinate e continuative, largamente utilizzate soprattutto con riferimento all'impiego di soggetti giovani o più vulnerabili, formalmente occupati in qualità di lavoratori autonomi, al fine di dissimulare la sussistenza di fatto di veri e propri rapporti di lavoro dipendente.

L'obiettivo è quello di pervenire alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e di garantire la tutela sostanziale dei diritti fondamentali dei lavoratori coinvolti, attraverso l'applicazione della disciplina propria del lavoro subordinato qualora dall'accertamento emerga lo svolgimento in concreto di prestazioni lavorative di carattere esclusivamente personale e continuativo, con modalità esecutive organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

In relazione al fenomeno delle false partite IVA e collaborazioni coordinate e continuative, viene costantemente effettuata attività di vigilanza, dalla quale è emerso, nell'ambito di alcuni settori merceologici che il fenomeno patologico della non corretta qualificazione dei rapporti di lavoro appare maggiormente concentrato

nell'ambito della sanità e dell'assistenza sociale, in cui si registra una presenza media di tale tipologia di illecito nel 51 per cento dei casi definiti, mentre risultano decisamente inferiori le percentuali relative ad altri settori.

Con specifico riferimento al settore degli studi professionali, l'attività di vigilanza ha registrato, nel 2017, la definizione di n. 1.714 accertamenti di cui 1.021 irregolari rilevando n. 456 casi di riqualificazione, con un'incidenza di quasi il 27 per cento delle pratiche definite nell'anno. Inoltre il Ministero del Lavoro, con le sue varie strutture è impegnato a migliorare ed incentivare, in questo Governo, le at-

tività di monitoraggio e di vigilanza per contrastare il problema evidenziato in tale interrogazione ed alla luce di tali argomentazioni ritengo obiettivo prioritario del Governo ottimizzare l'attività di controllo sui luoghi di lavoro e potenziare le risorse umane a ciò deputate.

Conclusivamente, in merito a quanto richiesto, posso assicurare che resterà « alta » l'attenzione del Governo per quanto detto, sia nei tavoli tecnici interistituzionali che nell'attività legislativa, affinché possano essere raggiunti, nel breve periodo, i risultati che ci siamo proposti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale. C. 665 Versace (Esame e rinvio)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00825 Bellucci: Ruolo del tecnico sanitario di radiologia medica (Tsrn)	178
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	180
5-00826 De Filippo: Salvaguardia del punto nascita dell'Ospedale Oglio-Po (CR)	178
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	182
5-00827 Mammi: Nomenclatore tariffario per le diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita	178
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	184
5-00828 Versace: Nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica	178
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	186
5-00830 Tiramani: Rimozione dell'incarico dei direttori generali in caso di inadempimento da parte della regione	179
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	187
5-00829 Rostan: Iniziative per garantire l'accesso gratuito e universale alla contraccezione .	179
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	189

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.20.

Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale.

C. 665 Versace.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppina VERSACE (FI), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna e di cui si pregia di essere prima firmataria ha un contenuto trasversale, che ha riscosso il consenso di numerosi colleghi appartenenti a diversi gruppi parlamentari che l'hanno condivisa e sottoscritta. Lo scopo della proposta è quello di agevolare ed implementare la pratica sportiva da parte delle persone disabili, nella consapevolezza dei benefici che ne derivano non solo dal

punto di vista fisico, ma anche e soprattutto psichico e relazionale.

A tale riguardo, considera opportuno ricordare brevemente come il legame tra disabilità, sport e salute abbia origini antiche. Gli stessi giochi paralimpici (ufficialmente riconosciuti nell'edizione di Roma del 1960) nascono grazie all'intuizione del medico tedesco Ludwig Guttman che negli anni quaranta introdusse la tecnica di sport-terapia. Guttman avviò alla pratica sportiva in carrozzina i militari reduci di guerra mutilati o con lesioni midollari. Si accorse fin da subito che il movimento e lo sport assicuravano migliori abilità motorie anche nella vita quotidiana consentendo, quindi, una maggiore e più rapida inclusione sociale.

Osserva che l'attività svolta da Guttman, che negli anni successivi è stata oggetto di studi e approfondimenti da parte di medici, dimostra chiaramente che lo sport è un fattore essenziale per un equilibrato sviluppo della persona umana. Tale aspetto è ancor più evidente nel caso di persone con disabilità, per le quali lo sport rappresenta elemento indispensabile per il miglioramento della propria condizione fisica, oltre che per un più facile sviluppo delle relazioni sociali. Per molti, soprattutto per chi vive con una disabilità, la pratica sportiva equivale a una rinascita, aumenta l'autostima, conferisce un'opportunità di nuova vita, assicura una migliore e più spedita integrazione sociale, abbatte le barriere mentali e non conosce la discriminazione.

La proposta di legge in esame, dunque, va considerata come un investimento a medio-lungo termine per il Servizio sanitario nazionale, poiché migliore è lo stato di salute che oggi si garantisce ai cittadini, minore sarà l'assistenza medica di cui essi necessiteranno in futuro.

La pratica sportiva, inoltre, è un diritto universalmente riconosciuto anche in virtù della Convenzione dell'ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità che, in particolare, ha individuato una serie di misure che gli Stati membri devono adottare al fine di consentire alle persone disabili di partecipare, in condizioni di

uguaglianza con gli altri, alle attività ricreative, del tempo libero e sportive. Nonostante l'Italia sia uno tra i Paesi che hanno fortemente promosso l'adozione di tale convenzione, ad oggi, tuttavia, il nostro sistema legislativo presenta, al riguardo, evidenti lacune.

È compito del legislatore tutelare ed assicurare l'osservanza di un diritto universalmente riconosciuto quale il diritto allo sport, nonché promuovere l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, così come sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Tuttavia, nonostante il diritto alla pratica sportiva e la relazione tra sport e benessere siano unanimemente proclamati e riconosciuti, nella realtà si registrano a tutt'oggi notevoli difficoltà in termini di accesso da parte delle persone con disabilità. Infatti, l'esercizio di un'attività sportiva impone, per le diverse forme di disabilità, la dotazione indispensabile di ausili e protesi appositamente studiati e realizzati, i cui costi proibitivi o comunque notevoli fanno sì che una percentuale rilevante di persone disabili debba rinunciare alla pratica abituale di uno sport e, dunque, alle ricadute positive che essa assicura o quanto meno agevola.

È da tali considerazioni che trae origine la proposta di legge in oggetto, volta a garantire alle persone disabili il diritto allo sport in maniera concreta ed effettiva, assicurando che il Servizio sanitario nazionale garantisca la copertura per l'acquisto degli ausili e delle protesi di tecnologia avanzata.

Fa presente che la proposta è strutturata in due articoli. L'articolo 1 prevede l'introduzione nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Al riguardo, ricorda che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, il Governo ha proceduto all'aggiornamento dei LEA, sostituendo integralmente il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001.

Segnala, in particolare, che l'allegato 5 al decreto prevede, tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, l'elenco degli ausili « su misura » – dispositivi fabbricati appositamente in base alla prescrizione redatta da un medico specialista – e degli ausili « di serie », che si suddivide in una prima parte dedicata agli ausili che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato ed in una seconda parte relativa agli ausili pronti all'uso. L'articolo 1 della proposta di legge, quindi, interviene proprio su tale allegato, prevedendo l'inserimento degli ausili e delle protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive, destinati a persone con disabilità fisiche.

Con riferimento alla procedura da seguire, il predetto articolo 1 stabilisce che la modifica appena illustrata debba essere apportata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con un nuovo decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 556, della legge n. 208 del 2015. Ricorda che a tale Commissione, istituita con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2017, spetta il compito di monitorare il livello di attuazione e implementazione dei nuovi LEA in tutte le regioni.

L'articolo 2, infine, reca la copertura finanziaria, quantificando un onere di 40 milioni di euro annui a partire dal 2019, cui si provvede mediante lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Si autorizza, conseguentemente, il Ministero ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fa presente che, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica (n. 163

del 2016), con la nuova legge di bilancio, di prossima presentazione alla Camera, sarà rideterminato l'ammontare dell'importo del fondo speciale di parte corrente.

In conclusione, si augura che il provvedimento in oggetto, considerate le ragioni che ne hanno determinato la presentazione e le finalità che con lo stesso si intendono perseguire, sia valutato positivamente da parte dei componenti della Commissione Affari sociali, a prescindere dal gruppo di appartenenza, ricordando che lo sport è un veicolo fondamentale da non sottovalutare, è un importante mezzo che può aiutare a cambiare la percezione della disabilità nella nostra società. Già nel 2000 a Monaco, durante la cerimonia di consegna dei *Laureus World Sports Awards*, Nelson Mandela si è così espresso: « Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione ».

In attesa di acquisire le considerazioni dei colleghi che emergeranno dalla discussione, oltre che la posizione del Governo sulla proposta di legge in esame, ne auspica il positivo completamento dell'iter parlamentare.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 12.35.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

In considerazione della ripresa della seduta dell'Assemblea, con votazioni immediate, alle ore 13, invita i deputati firmatari delle interrogazioni all'ordine del giorno a rinunciare all'illustrazione delle suddette e di procedere direttamente alla replica dopo la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-00825 Bellucci: Ruolo del tecnico sanitario di radiologia medica (Tsrn).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), replicando, evidenzia che la risposta fornita dal rappresentante del Governo sembrerebbe confermare che il documento tecnico allegato al decreto ministeriale 10 agosto 2018 riconosce implicitamente il ruolo dei tecnici di radiologia e degli infermieri professionali nella realizzazione della prestazione diagnostica. Sottolinea, pertanto, che sarebbe preferibile rendere esplicito tale riconoscimento nel predetto testo, in applicazione della normativa europea.

Rileva, infatti, come, al fine di evitare disservizi, sia opportuno scongiurare qualsiasi dubbio interpretativo.

5-00826 De Filippo: Salvaguardia del punto nascita dell'Ospedale Oglio-Po (CR).

Luciano PIZZETTI (PD), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Bartolazzi per la risposta puntuale ed esaustiva, sollecitando l'attivazione di un approfondimento sulla tematica dei punti nascita, richiamato nella parte conclusiva della risposta stessa.

5-00827 Mammi: Nomenclatore tariffario per le diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Stefania MAMMÌ (M5S), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefania MAMMÌ (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, ricordando che attualmente non tutte le regioni garantiscono ai loro cittadini l'accesso alle tecniche di procreazione assistita. Pone in risalto la carenza di strutture dedicate a tali pratiche, a fronte di una domanda potenzialmente assai elevata, posto che circa il 15 per cento delle coppie riscontra problemi di fertilità.

5-00828 Versace: Nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica.

Roberto NOVELLI (FI), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto NOVELLI (FI) replicando, prende atto della volontà del Governo di imprimere un'accelerazione per concludere il complesso *iter* burocratico per la definizione del tariffario, avviato oramai da due anni. Invita, quindi, ad affrontare con sollecitudine, a partire dalla prossima legge di bilancio, il nodo delle risorse finanziarie necessarie a dare piena attuazione ai nuovi LEA, al fine di evitare ulteriori ritardi.

5-00830 Tiramani: Rimozione dell'incarico dei direttori generali in caso di inadempimento da parte della regione.

Paolo TIRAMANI (Lega) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo TIRAMANI (Lega), replicando, rileva che gli elementi per la risposta forniti dalla regione Piemonte contrastano con quanto accertato dalla Corte dei conti. Evidenzia che, pur in presenza di un albo nazionale, le regioni conservano un potere discrezionale di scelta della dirigenza sanitaria che, di fatto, consente di premiare l'affinità politica. Sollecita, quindi, un superamento di tale meccanismo per assicurare un Servizio sanitario rispondente agli interessi dei cittadini e non a logiche di partito.

La seduta, sospesa, alle 13, è ripresa alle 13.10.

5-00829 Rostan: Iniziative per garantire l'accesso gratuito e universale alla contraccezione.

Michela ROSTAN (LeU) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Michela ROSTAN (LeU), replicando, nel prendere atto della valutazione in corso richiamata nella risposta, sottolinea la richiesta del suo gruppo parlamentare di agevolare l'utilizzo dei contraccettivi, anche attraverso la loro disponibilità gratuita presso i consultori.

In risposta a recenti prese di posizione che prospettano un improbabile ritorno a una condizione superata ormai da quarant'anni, ribadisce la validità della legge n. 194 del 1978, che ha consentito di ridurre progressivamente il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza. Per assicurare una maternità consapevole, occorre superare gli ostacoli economici per l'utilizzo dei contraccettivi, anche attraverso una loro inclusione nei LEA. Ricorda che è in corso anche un'importante mobilitazione popolare in tal senso.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

5-00825 Bellucci: Ruolo del tecnico sanitario di radiologia medica (Tsrn).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In questi ultimi anni, la stesura di un nuovo documento tecnico relativo alla garanzia di sicurezza e di impiego delle apparecchiature a Risonanza Magnetica (RM) è stata sollecitata più volte da diversi soggetti istituzionali che si occupano della materia RM, oltre che da gran parte degli operatori che quotidianamente garantiscono ai pazienti l'effettuazione di tali prestazioni diagnostiche.

Infatti, i precedenti « standard di sicurezza RM » definiti nei decreti ministeriali del 29 novembre 1985, 2 agosto 1991 e 3 agosto 1993, risultavano ormai non aggiornati rispetto all'evoluzione tecnologica del settore ed incoerenti rispetto ad altre normative comunitarie e nazionali.

Nel novembre 2017, il Ministero della salute ha, dunque, avviato i lavori per l'aggiornamento della disciplina, istituendo uno specifico Gruppo di lavoro costituito da esperti in materia. Nell'ambito dei lavori di tale Gruppo sono stati approfonditi – voglio precisare – sia i nuovi riferimenti tecnici delle strutture di diagnostica per immagini ospitanti le RM sia il rinnovato quadro delle responsabilità professionali (con i relativi requisiti professionali) di direzione delle stesse strutture.

Il documento tecnico scaturito dal tavolo degli esperti, allegato al decreto ministeriale 10 agosto 2018 – che rappresenta, oggi, uno strumento indispensabile per gli organi di vigilanza riguardo agli aspetti tecnici connessi alle installazioni ed agli impianti RM – tiene dunque conto delle esigenze organizzative ed operative, rappresentate dagli esperti del settore, in

ordine all'ottenimento di prestazioni diagnostiche sempre più sicure ed efficaci.

Nel citato documento tecnico, vengono innanzitutto descritti gli obblighi in capo al datore di lavoro della struttura di diagnostica per immagini (sia pubblica che privata) che ospita un'apparecchiatura RM: in particolare, egli deve nominare due figure distinte che collaboreranno, ognuno per gli ambiti di competenza, alla gestione dell'apparecchiatura e dell'impianto ed alla gestione della prestazione diagnostica.

In particolare, sono definite le due distinte figure di « esperto responsabile della sicurezza in RM » e del « medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM »; per ognuna di queste due figure professionali vengono, inoltre, descritte le responsabilità che derivano dall'assunzione delle relative funzioni.

Oltre ai predetti ruoli di responsabilità, nel testo non si è ritenuto di citare anche le altre figure professionali che concorrono alla realizzazione della miglior prestazione diagnostica, sia in efficacia che in sicurezza: tra il « personale autorizzato » non sono stati citati, quindi, il Tecnico di Radiologia Medica, l'infermiere professionale, né altri operatori sanitari o altro personale, come peraltro altri medici specialisti.

Tale scelta è stata, tuttavia, determinata dalla considerazione che le loro rispettive funzioni, secondo le precipue competenze professionali svolte nella gestione del paziente durante la prestazione RM, derivano già agli stessi dalla professionalità

insita nel loro ruolo, dovendosi, pertanto, ritenere implicite rispetto al documento in questione.

Bisogna aggiungere, piuttosto, che attraverso la redazione del Regolamento di Sicurezza, documento di riferimento per la gestione delle attività che si svolgono all'interno del sito RM in relazione agli specifici rischi in esso presenti, i Responsabili della sicurezza saranno tenuti a definire i compiti specifici ed i ruoli di tutto il personale (sanitario e non) autorizzato ad entrare nel sito RM, nonché di quello che a vario titolo contribuisce alla miglior gestione clinica del paziente e della

prestazione, oltre a disciplinare eventuali procedure di attivazione dell'apparecchiatura RM e alla verifica della presenza dei dispositivi medici necessari, anche quelli di emergenza.

Sulla base delle precisazioni svolte, si ritiene dunque che il nuovo quadro regolatorio, come sopra brevemente delineato, lungi dal determinare una *empasse* nella funzionalità dei siti in parola, offra gli strumenti per delineare al meglio, e in concreto, il contributo professionale di tutti i soggetti coinvolti nonché di individuare il relativo regime delle responsabilità.

ALLEGATO 2

5-00826 Pizzetti: Salvaguardia del punto nascita dell'Ospedale Oglio-Po (CR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Regione Lombardia, con la Delibera di Giunta Regionale n. 4873 del 29 febbraio 2016, ha richiesto al Ministero della salute la deroga alla chiusura di 7 Punti Nascita con meno di 500 parti/anno, tra cui quello di Oglio Po – che costituisce oggetto specifico della interrogazione odierna.

Il Comitato Percorso Nascita nazionale, nella seduta del 21 novembre 2016, accoglieva la deroga limitatamente al Punto Nascita di Sondalo e ad un altro Punto Nascita da individuare tra quelli di Chiavenna e Gravedona.

Con riferimento al Punto nascita di Oglio Po, dico subito, rispondendo al puntuale quesito posto, che il mancato accoglimento della richiesta della Regione Lombardia è stato motivato, nell'ambito della valutazione della sussistenza delle condizioni di disagio orografico, con la constatazione che le distanze ed i tempi di percorrenza verso Punti Nascita alternativi (Cremona, Asola, Mantova) non sarebbero aumentati in modo significativo. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi del d.m.n. 70/2015, il disagio orografico è tale se contempla una percorrenza superiore ad un'ora.

Inoltre il basso « tasso di fidelizzazione » – cioè: il rapporto percentuale tra le donne, residenti in un comune, che hanno partorito ed il numero di partorienti in un determinato Punto nascita – ha evidenziato che in molti comuni del bacino molte madri si sono già rivolte a punti nascita alternativi.

Al fine di superare le motivazioni del mancato accoglimento delle richieste di deroga formulate dalla regione Lombardia,

nell'ambito dei lavori del Comitato Percorso Nascita regionale, veniva, tuttavia, messo a punto un Progetto sperimentale orientato a superare, nell'ambito della valutazione sulla qualità e sulla sicurezza, l'impostazione basata unicamente sul numero dei nati, in modo da favorire l'operatività dei Punti Nascita anche con meno di 500 parti all'anno.

Nel febbraio 2017 il progetto veniva presentato al Comitato Percorso Nascita nazionale che, con comunicazione del 16 ottobre 2017, pur apprezzando l'iniziativa, confermava il parere precedentemente espresso relativamente alle richieste di deroga.

Devo, dunque, ricordare che ai fini del mantenimento dell'attività dei Punti Nascita in deroga rimane, a tutt'oggi, vincolante il rispetto dei criteri inerenti agli elementi di sicurezza richiesti dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 (guardia attiva presso i Presidi h. 24 di Anestesista, Ginecologo, Ostetrica, Pediatra/Neonatologo), oltre che il rispetto dei requisiti previsti dal Ministero della salute sulla presenza di attrezzature specifiche, la possibilità di attivare un taglio cesareo in 30', la disponibilità di esami radiologici, di laboratorio e di emoderivati in 60': requisiti, tutti quelli appena elencati, che – corre l'obbligo di rimarcare – corrispondono ad una evidente garanzia di tutela della salute delle madri e del nascituro.

Parimenti, si deve sottolineare che la sospensione dell'attività di sala parto non significa assolutamente la sospensione delle attività di controllo e *follow up* per la gravidanza e il puerperio.

La bassa densità della popolazione e la distanza tra i diversi centri abitati dall'ospedale di Oglio Po, potrebbe, invece, rappresentare lo stimolo per implementare procedure organizzative che vedano una forte e decisa partecipazione delle strutture territoriali (consultori), prevedendo la presa in carico delle gravide e delle puerpere da parte delle ostetriche attraverso programmi di « *home visiting* » per le donne sia in fase *pre* che *post partum*, momenti altrettanto delicati quanto la fase del parto.

Ciò detto in merito al punto nascita di Oglio Po, voglio tuttavia precisare che la tematica generale dei punti nascita formerà oggetto di specifico approfondimento da parte di questo Ministero, che è consapevole della necessità di trovare un migliore punto di equilibrio tra la necessaria salvaguardia della salute delle partorienti e dei nati e l'esigenza di garantire la fruizione di importanti prestazioni — quali quelle in parola — su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 3

5-00827 Mammi: Nomenclatore tariffario per le diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, l'allegato 4 del Dpcm LEA individua le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale incluse nei Lea ed erogabili a carico del Ssn, con partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'assistito; tra queste vi sono tutte le prestazioni che compongono il percorso della PMA, sia omologa sia eterologa.

Ciò significa che, dal momento in cui il citato allegato sarà in vigore, le coppie che si sottoporranno alle procedure di PMA potranno usufruire delle prestazioni dietro pagamento della ordinaria quota di partecipazione.

Le coppie che vorranno sottoporsi a PMA eterologa dovranno, inoltre, partecipare alle spese sostenute dal Ssn per le attività di «selezione dei donatori, prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule riproduttive», nella misura stabilita dalle Regioni (articolo 49 Dpcm).

Bisogna precisare che questa ulteriore forma di partecipazione non riguarda le prestazioni di PMA – che, come detto, saranno a carico del Ssn sulla base di una tariffa di riferimento nazionale – ma gli esami diagnostici eseguiti sul donatore per verificare il suo stato di salute ed escludere il rischio di trasmissione di malattie, nonché le attività di prelievo, conservazione e trasporto.

Il contributo a carico delle coppie che riceveranno le cellule potrà rappresentare una quota dei costi sopportati per queste attività, ma la Regione potrebbe anche decidere di assumerne interamente a proprio carico la spesa; l'auspicio del Ministero della salute è, tuttavia, di pervenire a un Accordo Stato-Regioni per determinare uniformemente sul territorio nazio-

nale l'ammontare del contributo, il quale, in ogni caso, non dovrà nemmeno lontanamente avvicinarsi agli importi citati nell'atto ispettivo.

Quanto all'iter in corso sulla definizione delle tariffe, rammento che il Ministero della salute ha avviato il lavoro, nell'ambito della Commissione permanente tariffe, oltre due anni fa (febbraio 2016).

Il lavoro si è rivelato molto complesso e ha richiesto preliminarmente la «transcodifica» di circa 36.000 codici, utilizzati dalle Regioni per le prestazioni erogate.

I lavori della Commissione si sono protratti fino alla riunione del 20 settembre 2017, nel corso della quale è stato stabilito l'invio del provvedimento formale al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per la concertazione tecnica.

Il MEF, tuttavia, ha sollevato delle riserve sulla metodologia seguita per la valutazione di impatto, contestando l'attendibilità dei dati forniti dalle Regioni.

A seguito di tali osservazioni, il Ministero della salute ha promosso l'allineamento dei dati presenti nel sistema Tessera sanitaria, gestito dallo stesso MEF, rispetto a quelli dei flussi regionali, e le risultanze sono state prese a base per la predisposizione della Relazione tecnica, secondo la metodologia condivisa dal MEF.

Non vi è dubbio che le azioni necessarie ad applicare i nuovi LEA, per quanto siano risultate obiettivamente complesse, si siano protratte oltre un termine ormai inaccettabile.

Per questo motivo, è ormai divenuto improcrastinabile un ulteriore approfondimento, da parte del Ministero, circa le

effettive criticità che hanno determinato questa situazione di stallo, in modo che siano prontamente intraprese le doverose, conseguenti azioni, in merito alle quali non mancherò di aggiornare questa Commissione.

ALLEGATO 4

5-00828 Versace: Nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tematica affrontata dalla presente interrogazione si può ricondurre alla risposta che ho reso prima alla interrogazione sulla PMA, nel senso che – ferme restando le differenze tra le procedure di PMA rispetto al nomenclatore per le protesi – di fondo si ripropone il ritardo nell’emanazione del decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime nazionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.

Quanto all’*iter* in corso sulla definizione delle tariffe, non posso che ribadire quanto già comunicato prima e cioè che il

Ministero della salute ha avviato il lavoro, nell’ambito della Commissione permanente tariffe, oltre due anni fa, e che il lavoro si è rivelato molto complesso.

Concludo anche in questo caso comunicando che è intenzione del Ministro della salute intervenire con ogni possibile iniziativa e misura per «sbloccare» la situazione di stallo che abbiamo riscontrato e che è nelle priorità delle azioni in agenda.

Auspico che in tempi brevi sia possibile riferire in questa Commissione circa l’avanzamento della procedura in esame.

ALLEGATO 5

5-00830 Tiramani: Rimozione dell'incarico dei direttori generali in caso di inadempimento da parte della regione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole interrogante poiché con questo atto ispettivo mi consente di fare ulteriore chiarezza su di un tema – quello del conferimento degli incarichi dirigenziali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – che necessita certamente di essere affrontato da questo Governo affinché siano effettivamente promossi i principi di meritocrazia nell'ambito del *management* sanitario.

Come noto, la materia è regolata dal decreto legislativo n. 171 del 2016, come integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2017: una disciplina che – lo dico subito – non appare ancora in grado di realizzare il necessario punto di equilibrio tra i principi di fiduciarità ed imparzialità e di determinare, pur nel rispetto del riparto delle competenze Stato-regioni, un progressivo affievolimento della discrezionalità nella nomina e gestione degli incarichi dirigenziali.

Fatta questa premessa generale, al fine di rispondere al quesito posto dall'interrogante è bene chiarire subito che il Ministero della salute – proprio in ragione del vigente quadro ordinamentale – non ha strumenti per venire a conoscenza dei fatti esposti dall'interrogazione, poiché l'attuazione delle disposizioni vigenti è integralmente affidata alle Regioni, che le gestiscono nell'ambito della propria autonomia costituzionalmente garantita.

Per tale motivo, il Ministero ha dovuto acquisire gli elementi informativi che mi accingo ad illustrare direttamente dalla Regione Piemonte.

Ebbene, secondo quanto riferito dalla Direzione Sanità della Regione, nessuna delle fattispecie indicate nell'atto ispettivo in esame sarebbe, in sé, idonea a confi-

gurare un'autonoma ipotesi di decadenza del direttore generale aziendale, con la conseguente rimozione dall'incarico.

La Regione ha segnalato, anzi, che il Direttore Generale dell'ASL di Vercelli è stato sottoposto nel gennaio 2017, con esito positivo, alla verifica così detta « di metà mandato », a fronte dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi assegnati al momento della sua nomina, ed ha altresì conseguito gli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati per l'annualità 2016 ai fini dell'erogazione del compenso integrativo.

L'attività istruttoria espletata dalla Regione non ha posto in evidenza, dunque, aspetti di criticità o violazioni direttamente riconducibili alle specifiche ipotesi previste dalle norme quali cause di decadenza.

Quanto all'andamento economico-gestionale dell'ASL di Vercelli, la Regione ha sottolineato che l'esercizio 2016 ha determinato un risultato positivo della gestione pari a euro 338.000,00.

Sulla base della normativa vigente, devo, dunque, ricordare che il Ministero della salute è messo a conoscenza solo degli eventuali provvedimenti di decadenza adottati dalle Regioni ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico, mentre restano ferme solo specifiche ipotesi di decadenza automatica del direttore generale per il mancato raggiungimento degli obiettivi di equilibrio economico delle aziende.

Nel prendere atto delle suesposte informazioni rese dalla Regione Piemonte, intendo comunque rassicurare l'onorevole interrogante che il Ministero della salute,

nel rispetto delle sue competenze, intenderà migliorare l'attuale quadro della disciplina del conferimento e della decadenza della dirigenza sanitaria, la quale necessita, come detto, di ulteriori interventi normativi in merito ai quali saranno graditi gli stimoli che certamente perverranno dal dibattito in sede parlamentare.

ALLEGATO 6

5-00829 Rostan: Iniziative per garantire l'accesso gratuito e universale alla contraccezione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha sottolineato di avere adottato rilevanti misure regolatorie, riguardanti alcune specialità medicinali rientranti nella categoria dei contraccettivi, con l'obiettivo primario di assicurare alla popolazione il più elevato livello di sicurezza e di salute possibile, negli ambiti della semplificazione del regime di fornitura dei contraccettivi di emergenza.

In particolare, l'AIFA ha precisato che la precedente ammissione a rimborsabilità di alcune specialità medicinali classificate come anticoncezionali, successivamente inserite in classe C (dunque in regime di non rimborsabilità) è risalente a decisioni risalenti all'allora Commissione Unica del Farmaco nel 1993.

Più di recente, al fine di armonizzare i regimi di fornitura della categoria dei farmaci anticoncezionali, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA, rilevato che alcune di tali specialità, appartenenti alla classe ATC (*Anatomical Therapeutical Classification*) – contraccettivi ormonali per uso sistemico – risultavano classificate in fascia A, a differenza della maggioranza dei prodotti anticoncezionali analoghi immessi in commercio, nel corso della riunione dell'11, 12 e 13 novembre 2015, ha deciso di riclassificare in fascia C tutte le specialità rientranti nella classe ATC.

Tale decisione è stata motivata sulla base delle risultanze di studi scientifici aventi ad oggetto il profilo di sicurezza di detti farmaci, da cui è emersa l'esigenza di evitare un inappropriato orientamento prescrittivo a favore di medicinali, che pur

rimasti in classe A di rimborsabilità, presentavano un profilo di sicurezza non più vantaggioso rispetto ad altri farmaci della medesima classe terapeutica già presenti in fascia C.

Le citate evidenze scientifiche hanno evidenziato, in studi osservazionali su ampie popolazioni, meta-analisi e revisioni sistematiche (tra cui una revisione da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali – EMA – nel mese di gennaio 2014, pubblicata anche nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco), un maggiore rischio di trombo-embolismo venoso (TEV) connesso all'utilizzo di queste specialità medicinali contenenti progestinici di terza generazione, rispetto a quelli definiti di seconda generazione.

A seguito della revisione dei dati di farmacovigilanza, TEMA ha, dunque, aggiornato le informazioni cliniche contenute nelle schede tecniche dei contraccettivi a base dei progestinici di terza generazione, sottolineandone il rischio aumentato di TEV rispetto a progestinici meno recenti.

La concordanza delle evidenze scientifiche circa il rapporto beneficio/rischio, meno favorevole per i contraccettivi orali a base di progestinici di terza generazione, ha indotto, infine, l'AIFA a sospenderne la rimborsabilità, avviando contestualmente un approfondimento, finalizzato ad individuare i farmaci anticoncezionali caratterizzati dal miglior profilo beneficio/rischio da ammettere alla rimborsabilità, al fine di garantirne un equo accesso.

Nell'ambito di tale attività di approfondimento, di recente, l'AIFA ha incontrato le maggiori Società scientifiche italiane di

ginecologia ed endocrinologia, per discutere i termini di regolamentazione della prescrizione e della rimborsabilità dei farmaci contraccettivi sistemici, soprattutto nell'ottica di assicurare la copertura da parte del SSN in favore di categorie di popolazione caratterizzate da una maggiore fragilità. Detta valutazione è tuttora in corso.

Nel frattempo, vi è da dire che non mancano, nel territorio nazionale, esempi di Amministrazioni sanitarie regionali che hanno compiuto concreti passi nella direzione auspicata nell'interrogazione.

Infatti, la Regione Emilia Romagna ha recentemente approvato, con Delibera

n. 1722 del 6 novembre 2017, un documento dal titolo «Indicazioni operative alle Aziende sanitarie per la preservazione della fertilità e la promozione della salute sessuale, relazionale e riproduttiva degli adolescenti e giovani adulti», che prevede l'accesso gratuito alla contraccezione farmacologica nell'ambito dei servizi forniti dai consultori, per tutte le donne e gli uomini di età inferiore ai 26 anni, e per le donne di età compresa tra i 26 e i 45 anni, titolari di esenzione classificata come E02 (disoccupazione) o E99 (lavoratrici colpite dalla crisi), nei 24 mesi successivi ad un'interruzione volontaria di gravidanza e nei 12 mesi dopo il parto.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107. COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	191
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale del Relatore</i>)	194

RISOLUZIONI:

7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 9.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107.

COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento in oggetto, rinviata nella seduta del 4 ottobre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che, in data 4 ottobre 2018, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso il parere di competenza, formulando tre osservazioni.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, in via preliminare, con riferimento ai tempi di esame della proposta di regolamento all'esame, fa presente che il tempo trascorso dall'ultima seduta non è passato invano, in quanto è servito ad approfondire la materia, piuttosto complessa, e a tener conto delle risultanze dell'iter in sede europea. Illustra quindi una proposta di documento conclusivo recante l'impegno al Governo a proseguire nella conduzione nei negoziati a livello di Unione europea, tenendo conto di una serie di rilievi (*vedi allegato*).

In proposito, fa presente che il documento, nella parte conclusiva delle premesse, reca due auspici dei quali sottolinea la rilevanza politica. In particolare, la Commissione auspica che vengano prese in considerazione, nelle competenti sedi europee, l'introduzione di forme di sostegno al reddito dei pescatori nei periodi di inattività dovuti al fermo biologico, e l'estensione dei controlli anche alla verifica del rispetto a bordo delle vigenti norme sulla sicurezza dei lavoratori e degli obblighi contrattuali e che il Governo italiano si adoperi affinché, nei futuri negoziati nelle competenti sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del pesce spada che, nel rispetto delle serie storiche che saranno adottate dall'ICCAT, tuteli maggiormente l'interesse nazionale. Con riferimento a quest'ultima questione, ricorda rapidamente quanto accaduto in sede di assegnazione delle quote del pesce spada al nostro Paese e, in particolare, che l'Unione europea, discostandosi dalla serie storica delle catture utilizzata in sede ICCAT, riferita agli anni 2010-2014 – che pure aveva avvantaggiato l'Europa rispetto agli altri Paesi che si affacciano nel Mediterraneo – ha invece utilizzato, nell'assegnazione delle quote tra i Paesi dell'Unione, una diversa serie storica (riferita agli anni 2012-2015) altamente penalizzante per il nostro Paese.

Fa quindi presente che i numerosi rilievi contenuti nella proposta di documento finale sono essenzialmente volti, con riferimento a quelle disposizioni della proposta di regolamento più restrittive di quelle adottate in sede ICCAT, a rimarcare la necessità che non si alzi l'asticella in sede europea, ponendo così i Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo in una condizione svantaggiata rispetto a quella dei Paesi terzi che si affacciano sul medesimo bacino e che sono loro diretti competitori, bensì in sede ICCAT, al fine così di dettare regola stringenti che valgano per tutti. Il risultato della politica per la pesca adottata in sede europea è, in conseguenza di questo atteggiamento, che le marinerie dei Paesi terzi hanno bene-

ficiato di uno sviluppo elevatissimo, a discapito di quelle europee, tenute ad osservare regole molto più severe.

Affidando dunque la proposta che ha depositato alle valutazioni dei colleghi, si dichiara disponibile a tenere in considerazione eventuali osservazioni o suggerimenti ed auspica che su di essa si possa registrare la più ampia convergenza.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

RISOLUZIONI

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 10.05.

7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

(Discussione e rinvio).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianpaolo CASSESE (M5S), illustra la risoluzione in titolo, la quale, al fine di disporre di un quadro normativo chiaro e uniforme in tutto il territorio unionale e di offrire al consumatore informazioni veritiere e inequivocabili circa l'origine delle uova, muove dal presupposto che sia necessario disporre, per tutti gli Stati membri l'obbligo di marchiatura di tutte le uova, anche di quelle destinate alla trasformazione alimentare, presso sito di

produzione e reca conseguentemente una serie di impegni al Governo.

In particolare, essa impegna il Governo a modificare il decreto ministeriale 11 dicembre 2009, e in particolare gli articoli 3 e 11, comma 7, nel senso di escludere l'esenzione dagli obblighi di timbratura accordata agli operatori che effettuano consegne dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare e di disporre l'obbligo di timbratura con il codice del produttore presso l'azienda di produzione, ferma restando l'esenzione da tale obbligo nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in parola; ad adottare iniziative per prevedere che le confezioni poste in vendita al consumatore finale rechino visibile l'indicazione del Paese di origine delle uova e ad intervenire nelle competenti sedi dell'Unione europea al fine di rivedere la normativa in materia di commercializzazione delle uova introdurre l'obbligo, senza esenzioni, di timbratura presso l'azienda di produzione per tutte le uova a qualsiasi uso destinate.

Auspica conclusivamente che, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza, l'iter di esame della risoluzione possa concludersi rapidamente.

Maria Cristina CARETTA (FDI) preannuncia la presentazione di una risoluzione del suo gruppo sulla stessa materia.

Guglielmo GOLINELLI (Lega), nell'osservare come la risoluzione dell'onorevole Cassese sia volta a richiedere l'introduzione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza per i consumatori, non può che esprimere su di essa l'orientamento del gruppo al quale appartiene.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 ottobre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107. COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura), esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229),

premessi che:

l'Unione europea è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidati e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di recepire nel diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) nella sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016;

la raccomandazione ICCAT n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento

massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento di conseguire tale obiettivo;

la raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate, nonché il rigetto in mare delle catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali;

il piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrappesca;

il Piano ICCAT introduce un totale ammissibile di cattura (TAC) pari a 10.500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione della quota del 3 per cento all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per cento. Al sistema delle quote è stato affiancato un periodo di fermo della pesca nella fase di

crescita dei piccoli, che può essere, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno;

premessò altresì che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore, per consentire la ricostituzione dello *stock*;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

ricordato che il Governo italiano, nella relazione presentata ai sensi della legge n. 234 del 2012 il 12 giugno 2018, rileva che la proposta appare conforme all'interesse nazionale pur essendo suscettibile di modifiche sostanziali nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee, le quali potrebbero riguardare ambiti tecnico gestionali (come periodo di fermo e programmi nazionali di osservazione scientifica);

osservato che alcune delle disposizioni della proposta di regolamento recano misure più restrittive di quelle contenute nella raccomandazione ICCAT o intervengono a disciplinare aspetti che ne sono esclusi e che, in particolare:

l'articolo 18, nel disciplinare il sistema di controllo dei pescherecci, dispone che a bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri sia installato un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli rego-

lari di dati relativi alla loro posizione; osservato al riguardo che la Convenzione ICCAT nulla stabilisce al riguardo e ricordato che l'articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, oggi vigente, stabilisce che « Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se: *a*) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o *b*) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno o in porto »;

l'articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare programmi nazionali di osservazione sulle navi con palangari pelagici, stabilendo che ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20 per cento delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo è limitata al 5 per cento delle medesime imbarcazioni;

l'articolo 24 disciplina l'obbligo di notifica preventiva, prevedendo che, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 16, debbano notificare una serie di informazioni alle autorità competenti e, in particolare: l'orario stimato di arrivo; il quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate; osservato al riguardo che le imbarcazioni operanti nel Mar Mediterraneo, per via delle ridotte dimensioni, raramente raggiungono una distanza dalla costa tale da consentire di adempiere all'obbligo di notifica nelle quattro ore antecedenti lo sbarco;

richiamato altresì il decreto ministeriale 23 febbraio 2018, recante Misure

tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo e osservato che molte delle disposizioni da esso recate anticipano i contenuti della proposta di regolamento in oggetto;

osservato infine che il testo contiene errori materiali e definizioni imprecise o delle quali andrebbe chiarita la portata normativa (si vedano l'articolo 13, comma 1, in materia di catture accessorie, l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), che prevede la possibilità che le autorizzazioni di pesca siano rilasciate anche a « barche che effettuano catture accessorie », e l'articolo 24, comma 2, lettera *c*), che, nell'indicare le informazioni che devono essere notificate in via preventiva dal pescatore, reca un non meglio precisato riferimento alla « zona geografica in cui le catture sono effettuate »;

auspicato che vengano prese in considerazione, nelle competenti sedi europee, l'introduzione di forme di sostegno al reddito dei pescatori nei periodi di inattività dovuti al fermo biologico, e l'estensione dei controlli anche alla verifica del rispetto a bordo delle vigenti norme sulla sicurezza dei lavoratori e degli obblighi contrattuali;

auspicato infine che il Governo italiano si adoperi affinché, nei futuri negoziati nelle competenti sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del pesce spada che, nel rispetto delle serie storiche che saranno adottate dall'ICCAT, tutelino maggiormente l'interesse nazionale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle seguenti osservazioni:

a) si pervenga ad una disciplina normativa che non ponga misure più restrit-

tive o ulteriori rispetto a quelle contenute nella raccomandazione ICCAT e che rischiano di ledere gli interessi degli Stati membri, evitando di porre a carico degli Stati membri dell'Unione europea obblighi e limiti non previsti per gli Stati terzi aderenti alla medesima Convenzione ICCAT, con evidenti riflessi negativi sulla competitività delle imprese dell'Unione europea rispetto a quelle degli Stati terzi;

b) si intervenga, in particolare, sull'articolo 18, paragrafo 1 – che innova la disciplina vigente, come definita dall'articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che consente agli Stati membri, al ricorrere di specifiche condizioni, di esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 e i 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS), estendendo l'obbligo di installare il dispositivo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, ancorché in sede ICCAT la materia non sia stata disciplinata – al fine di richiamare la vigenza del richiamato articolo 9, comma 5;

c) si valuti altresì la soppressione del paragrafo 2 del medesimo articolo 18, recante disposizione non prevista in sede ICAAT, che introduce l'obbligo di mantenere l'apparato VMS acceso anche in porto, ovvero si intervenga a modificarla al fine di introdurre la possibilità che, al fine di evitare costi aggiuntivi per i pescatori relativi al traffico satellitare, l'apparato VMS, previa comunicazione all'Autorità marittima, possa essere spento;

d) si intervenga, altresì, sull'articolo 20 al fine di ridurre dal 20 al 5 per cento la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, come del resto stabilito in sede ICAAT, ovvero si stabilisca che le funzioni assegnate agli osservatori scientifici possano essere svolte anche dagli stessi pescatori, previa specifica formazione;

e) si intervenga inoltre sull'articolo 24, al fine di differenziare, sulla base della

distanza dalla costa raggiunta dall'imbarcazione tenuta alla notifica preventiva, i termini dai quali decorre l'obbligo di tale notifica, tenuto conto che, in alcune zone del Mar Mediterraneo, anche in considerazione delle dimensioni delle imbarcazioni che vi operano, il tempo di percorrenza dal luogo di pesca al luogo di sbarco può essere notevolmente inferiore alle 4 ore;

f) si apportino adeguate modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati

membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e artigianale e di valutare il possibile incremento degli operatori autorizzati nel rispetto della vigente normativa di riferimento;

g) si promuova, senza obbligare, l'utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi e tecniche selettive che riducano l'impatto ambientale;

h) si correggano le imprecisioni e gli errori materiali contenuti nel testo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	198
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	201
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	199
AVVERTENZA	199
ERRATA CORRIGE	200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 ottobre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 23 si è concluso l'esame preliminare e che ieri, alle ore 17, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Segnala che sul disegno di legge sono state presentate 104 proposte emendative che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*). Avverte che l'emendamento Occhionero 8.1 è stato ritirato prima dell'inizio della seduta. Ricorda che il Regolamento della Camera reca una disciplina specifica per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea e, in particolare, che l'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo

quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorda, inoltre, che sono da considerare inammissibili, oltre alle proposte emendative che riguardino materie estranee al contenuto proprio delle leggi europee, anche quelle recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive non incluse nel disegno di legge. Alla luce dei richiamati criteri, comunica che le proposte emendative presentate devono ritenersi tutte ammissibili, ad eccezione degli emendamenti Lucchini 14.4, limitatamente al numero 5-*bis*), volto ad estendere le competenze regionali in materia di spandimento dei fanghi non essendo direttamente connesso ad obblighi previsti dalla direttiva n. 850/2018/UE in corso di recepimento e Giglio Vigna 14.3, volto a prevedere una modifica a disposizioni nazionali in materia di bonifiche non direttamente connessa agli obblighi imposti dalla direttiva n. 850/2018/UE in corso di recepimento, che quindi non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Preso atto che i Gruppi non intendono presentare richieste di riesame rispetto alle valutazioni di ammissibilità testé comunicate, comunica che provvederà a trasmettere le proposte emendative alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di rispettiva competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Atto n. 49.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 6 novembre e segnala che il prescritto parere della Conferenza Unificata non è ancora pervenuto e che, pertanto, la Commissione non può esprimersi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2018)392.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
COM(2018)393.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'U-

nione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM)(2018)394.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 79 del 23 ottobre 2018, a pagina 62, prima colonna, trentaquattresima riga, la parola: « 25 » è sostituita dalla seguente: « 24 ».

ALLEGATO

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione
europea 2018 (C. 1201 Governo)**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 2, aggiungere il seguente:

2-bis) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);.

1. 1. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 5, aggiungere il seguente:

5-bis) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);.

1. 2. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

Al comma 1, Allegato A, dopo il n. 22, aggiungere il seguente:

23) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'a-

dozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

1. 3. Scerra.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***3. 1.** Montaruli, Lollobrigida.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***3. 4.** Bazoli, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, lettere f), g), h) e i) sopprimere, ove ricorrono, le parole: ove necessario.

3. 5. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 2. Montaruli, Lollobrigida.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive;

3. 3. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 4.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: le sedi con le seguenti: la sede.

4. 2. Migliore, De Luca, Verini, Bazoli.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che le funzioni di procuratore europeo delegato siano esercitate da non meno di due magistrati del pubblico ministero, addetti a procure distrettuali della Repubblica che abbiano superato la terza valutazione, nominati dal Consiglio superiore della magistratura anche sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 3. Tali funzioni sono esercitate nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione. Per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo delegato si provvede senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica;.

4. 3. Migliore, De Luca, Verini, Bazoli.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e da non oltre dieci.

4. 4. De Luca, Migliore, Bazoli, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

4. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 8.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo agli istituti di credito, di inserire nei prospetti di vendita gli scenari probabilistici e la percentuale di rischio relativi alle singole emissioni di obbligazioni subordinate emesse dagli stessi.

8. 1. Occhionero, Fornaro, Pastorino, Fassina.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: e in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante con le seguenti: e limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: e in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante con le seguenti: e limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

10. 1. Ianaro.

ART. 12.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti.

12. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;

13. 13. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo adeguate sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero.

13. 6. Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e introdurre la responsabilità finanziaria e una sanzione amministrativa per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti.

13. 1. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo.

***13. 2.** Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo.

***13. 16.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e norme di sicurezza.

13. 7. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e dei veicoli fuori uso *con le seguenti:* , dei veicoli fuori uso e dei ricambi da essi derivanti.

13. 8. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e dei veicoli fuori uso *con le seguenti:* , dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta.

*** 13. 9.** Vignaroli.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e dei veicoli fuori uso *con le seguenti:* , dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta.

*** 13. 14.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili;

13. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:

4) individuare misure per sviluppare e incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi e rimuovere gli ostacoli per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili;

13. 3. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:

4) individuare misure per l'incentivazione, in ordine di priorità, della prevenzione, della preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio e del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi;

13. 12. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) introdurre l'obbligo ai produttori di autoveicoli o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una sanzione amministrativa a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.

13. 4. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le parole: ed accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;

13. 10. Alberto Manca.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adeguare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

2) definire condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.

13. 17. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire la parola: riformare con la seguente: adeguare.

Conseguentemente, alla medesima lettera c):

a) alinea, sostituire le parole: in attuazione della con la seguente: alla;

b) sopprimere i numeri 1) e 2).

13. 20. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) recepire la nuova direttiva sulla base di principi di semplificazione amministrativa, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;

13. 18. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;

13. 19. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: introducendo obiettivi minimi di riutilizzo riguardo i piccoli elettrodomestici;

13. 5. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: al fine di prevenire la produzione dei rifiuti.

13. 11. Alberto Manca.

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere la parola: anche.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

6) migliorare la tracciabilità dei fanghi e prevenirne il traffico interregionale, anche attraverso l'emanazione di criteri per il loro trasporto;

7) stabilire criteri di calcolo del cumulo degli inquinanti contenuti nei fanghi e dei possibili effetti sull'ambiente recettore, considerandone le condizioni pregresse, e stabilire dei limiti tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili.

14. 1. Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: per l'ambiente e la salute umana;

14. 2. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

5-bis) estendere le competenze regionali di disciplinare le modalità di spandimento dei fanghi anche ai correttivi ed ammendanti prodotti con l'utilizzo di fanghi da depurazione;

5-ter) prevedere che l'ingresso nel territorio di una regione dei fanghi di depurazione avvenga solo previa sottoscrizione di specifici accordi con la regione di provenienza.

14. 4. Lucchini, Maggioni.

(Inammissibile limitatamente al numero 5-bis)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) disciplinare il rapporto tra la normativa rifiuti di cui al Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la normativa relativa alle bonifiche di cui al Titolo V della Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per le discariche ante norma e cessate;

c-ter) individuare i criteri secondo i quali determinare che una discarica non comporta più rischi per la salute e l'ambiente, consentendo così lo svincolo delle garanzie per la gestione post-operativa.

14. 3. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente:

a) garantendo che sia assicurata la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851/UE, tenendo conto delle discipline specifiche dei settori dei rifiuti di imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAEE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali e animali, introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria e grande distribuzione alimentare, dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 1) con i seguenti:

1) procedere alla riforma tenendo conto che la finalità prioritaria è quella di

assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e italiano;

1-*bis*) procedere senza pregiudicare la capacità dei modelli di *governance* vigenti, che già da tempo assicurano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal legislatore dell'Unione europea e/o italiano, di continuare a garantire il livello di *performance* ambientale finora ottenuto;

1-*ter*) introdurre, laddove sprovvisti, per i regimi EPR, obiettivi minimi ambientali misurabili e recepire i nuovi obiettivi previsti dalle direttive 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE previsti per i rifiuti urbani, per quelli di imballaggio e per il conferimento in discarica, valutando l'opportunità di definirne di più ambiziosi anche in altri settori, previa consultazione delle categorie interessate;

1-*quater*) nella gestione dei rifiuti urbani, assicurare la migliore interazione tra l'azione dei soggetti sottoposti ai regimi EPR e quella svolta dagli ATO o dai gestori dei servizi;

1-*quinquies*) definire in maniera chiara il ruolo e la responsabilità spettante ai produttori dei rifiuti/consumatori.

15. 1. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente:

a) garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-*bis* della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed

animali, nonché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

15. 38. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

1) procedere a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;

15. 39. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;

15. 16. Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: definire i aggiungere la seguente: possibili.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: diverse filiere aggiungere le seguenti: anche congiuntamente fra loro in osservanza dei principi di integrazione e semplificazione.

15. 17. Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/UE,

come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE.

* **15. 2.** Occhionero, Fornaro, Muroi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE.

* **15. 40.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: per ogni soggetto obbligato della filiera.

15. 18. Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:

4) in caso di costituzione di sistemi collettivi, definire la natura del contributo, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;

* **15. 3.** Occhionero, Fornaro, Muroi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4), con il seguente:

4) in caso di costituzione di sistemi collettivi, definire la natura del contributo, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti

immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;

* **15. 43.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: ambientale.

15. 19. Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere che i regimi EPR garantiscano un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti da parte dei regimi EPR possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;

15. 4. Occhionero, Fornaro, Muroi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere l'introduzione di regimi EPR anche nei settori dell'industria e della grande distribuzione alimentare, inclusi i mercati generali ed escludendo i coltivatori diretti, nel settore del tessile e in quello edile al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, definendo obiettivi minimi di riciclaggio e, laddove possibile, di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, imponendo specifici programmi di prevenzione;

15. 5. Occhionero, Fornaro, Muroi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) prevedere, in via di principio, la copertura totale dei costi efficienti di gestione dei rifiuti a carico dei produttori sottoposti al regime EPR e definendo i settori sottoposti alle deroghe, anche relativamente ai veicoli fuori uso, RAEE e batterie e pile esauste, di cui all'articolo 8-bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE;

15. 6. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera a), numero 5, premettere le seguenti parole: promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed.

15. 20. Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) assicurare che i dati relativi ai sistemi di responsabilità estesa del produttore siano raccolti e gestiti da un organismo indipendente;

15. 21. Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: trasportano.

15. 29. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola: recupero aggiungere le seguenti: e smaltimento.

15. 30. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche proce-

sure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;

15. 31. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:

6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;

15. 32. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere i seguenti:

7) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

8) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

9) prevedere che il sistema definisca:

9.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità

competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

9.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

9.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

9.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

9.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

9.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

9.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, an-

che al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

9.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

10) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;.

15. 46. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

7) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli e garantire l'interscambio di informazioni con le altre banche dati utilizzate dall'autorità di polizia giudiziaria;.

15. 22. Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;.

***15. 7.** Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di con-

tabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;

***15. 44.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale *con le seguenti:* ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) rendere ammissibile, in applicazione del principio «chi inquina paga», l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;

15. 13. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale *con le seguenti:* ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi.

15. 14. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) rendere ammissibile, in applicazione del principio «chi inquina paga», l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;

15. 15. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della legge 28 dicembre 1995, n. 549, *aggiungere le seguenti:* incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.

***15. 8.** Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della legge 28 dicembre 1995, n. 549, *aggiungere le seguenti:* incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità.

***15. 41.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

5) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;

15. 42. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicate alla riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

15. 9. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

15. 10. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;

15. 11. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;

15. 12. Occhionero, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni per far sì che il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuando specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;

15. 45. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: caso per caso, con le seguenti: con decisione caso per caso riservata in via esclusiva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

15. 33. Vianello.

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la competenza statale nel definire quando un rifiuto cessa di essere tale al fine di prevenire tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

15. 23. Zolezzi.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché.

15. 24. Zolezzi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e del decreto del Ministero dell'ambiente 29 dicembre 2016, n. 266, nell'ottica del riciclo della frazione organica.

15. 25. Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, rispettanti gli standard europei per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di conteggiare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;

15. 26. Zolezzi.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: marino aggiungere le seguenti: e lacuale.

15. 34. Alberto Manca.

Al comma 1, lettera l), numero 5.2), dopo le parole: anche in riferimento aggiungere le seguenti: ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e.

15. 27. Zolezzi.

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

5.4) fornire indirizzi generali per la gestione dei rifiuti;

15. 47. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5.5.

15. 48. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

Al comma 1, lettera l) 5.5), dopo le parole: piani regionali, aggiungere le seguenti: di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

15. 36. Ilaria Fontana.

Al comma 1, lettera l), numero 5.5), aggiungere, in fine, le parole: anche in relazione alla bonifica dei siti inquinati.

15. 35. Ilaria Fontana.

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 6) con il seguente:

6) con riferimento alle competenze delle regioni e delle Autorità d'ambito territoriale ottimale:

6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale;

6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo;

6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;

15. 28. Zolezzi.

Al comma 1, lettera l), numero 6.2, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

15. 49. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Baz-zaro, Iezzi.

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplinare la raccolta dei rifiuti di costruzione e demolizione presso i rivenditori di materiali edili.

15. 37. Vignaroli.

ART. 16.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: penali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

16. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: consistenti a: 15.000 euro.

16. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: da quelle fino alla fine della lettera, con le seguenti: da quelle derivanti dall'inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;

16. 4. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 17.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: penali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).

17. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri con le seguenti: relative alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea e alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.

17. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 18.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: penali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

18. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per quanto riguarda specificamente le navi veloci da passeggeri, a

evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di controllo attualmente previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

18. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 19.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui al Capo II della direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;

19. 1. Spadoni.

ART. 21.

Al comma 1, sopprimere le parole: al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico.

21. 3. Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Bianchi, Di Muro, Murelli, Bazzaro, Iezzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato: a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici; a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi

nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio. A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia.

21. 2. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo assicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la previsione di benefici fiscali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

21. 1. Montaruli, Lollobrigida.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale.

22. 01. Galizia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza
del presidente Alberto BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.25 alle 9.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) .	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

COMITATO DEI NOVE:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo (<i>Esame emendamenti</i>)	9
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Emendamenti C. 1209-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
---	----

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi (<i>Esame e rinvio</i>)	11
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione. C. 649 Bartolozzi (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Sui lavori della Commissione	22

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di esponenti del <i>Cambodia National Rescue Party</i> (CNRP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23
<i>ERRATA CORRIGE</i>	24

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1201 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1</i>)	26
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	28
ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato)	68
ALLEGATO 2 (Nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)	82
ALLEGATO 3 (Tabella riassuntiva elaborata dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale	101
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	102
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00777 Raduzzi: Mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della figura dell'agente collegato prevista dalla normativa europea	102
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	105

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00803 Giacomoni: Detrazioni fiscali in materia di ristrutturazioni e riqualificazione energetica	103
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	107
5-00805 Cancellieri: Requisiti di partecipazione all'interpello per incarichi non dirigenziali presso Commissioni tributarie	103
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	108
5-00806 Fragomeli: Documentazione da presentare ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate	103
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	109
5-00807 Centemero: Immobili siti in Italia di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero .	104
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	110
5-00808 Osnato: Sistema sanzionatorio riguardante la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni superiori a 1.000 euro	104
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Tavolo permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane sulle questioni riguardanti le bande musicali italiane	113
---	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	113
7-00007 Gallo: Sulla valorizzazione dell'area culturale circostante il sito di Pompei (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione</i>)	115

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. C. 52 Daga e C. 773 Braga (<i>Esame e rinvio</i>)	123
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00809 Muroni: Messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25	133
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-00810 Giacometto: Valutazione comparativa dei progetti relativi alla realizzazione del Passante di Mezzo e del Passante Sud nella regione Emilia Romagna	133
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-00811 Daga: Misure di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica ...	134
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-00812 Lucchini: Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie nel territorio dell'alta Umbria	134
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-00813 Butti: Tempi di realizzazione della strada statale Regina-Lago di Como, cosiddetta « variante della Tremezzina »	134
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-00814 Braga: Infrastrutture stradali sul fiume Po di interconnessione tra Lombardia ed Emilia-Romagna	135
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale	
--	--

delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».	
Audizione di rappresentanti del CENSIS	155
Seguito audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	155
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00815 Masi: Sulla riorganizzazione dell'Ente nazionale per il turismo	156
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	158
5-00816 Barelli: Sulla valorizzazione del turismo nell'area Firenze-Prato-Pistoia	156
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	159
5-00817 Silvestroni: Sulla valorizzazione del settore turistico ed enogastronomico della provincia di Roma	156
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	160
5-00818 Moretto: Su iniziative in materia di turismo balneare	157
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	161
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	163
5-00819 Pallini: Applicazione dell'accordo per le politiche attive del lavoro sottoscritto il 13 giugno 2018 tra Poste italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali	163
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	166
5-00821 Gribaudo: Situazione dei lavoratori dello stabilimento Blutech di Asti	164
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	168
5-00822 Polverini: Tempi di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 87 del 2018	164
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	170
5-00823 Epifani: Situazione dei lavoratori dell'azienda Teuco di Montelupone	164
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	171
5-00824 Rizzetto: Iniziative urgenti per contrastare il ricorso illegittimo alla partita IVA per dissimulare rapporti di lavoro subordinato	164
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	173
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale. C. 665 Versace (<i>Esame e rinvio</i>)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00825 Bellucci: Ruolo del tecnico sanitario di radiologia medica (Tsr)	178
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	180
5-00826 De Filippo: Salvaguardia del punto nascita dell'Ospedale Oglio-Po (CR)	178
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	182
5-00827 Mammì: Nomenclatore tariffario per le diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita	178
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	184
5-00828 Versace: Nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica	178
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	186

5-00830 Tiramani: Rimozione dell'incarico dei direttori generali in caso di inadempimento da parte della regione	179
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	187
5-00829 Rostan: Iniziative per garantire l'accesso gratuito e universale alla contraccezione .	179
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	189
XIII Agricoltura	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107. COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	191
<i>ALLEGATO (Proposta di documento finale del Relatore)</i>	194
RISOLUZIONI:	
7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	198
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	201
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	199
AVVERTENZA	199
<i>ERRATA CORRIGE</i>	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	216

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0033810